

Università degli Studi di Macerata



Facoltà di Giurisprudenza
Corso di laurea in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA IN
DIRITTO PENALE

I LIMITI DELLA SCRIMINANTE DEL DIRITTO DI CRONACA

Relatore:
Chiar.mo Prof. *Marco Orlando Mantovani*

Laureando:
Marco Tentella

ANNO ACCADEMICO 2009/2010

INDICE

1. L'ESERCIZIO DI UN DIRITTO COME SCRIMINANTE

- 1.1 Introduzione: le cause di giustificazione o “scriminanti”pag.
- 1.2 L'esercizio di un diritto
- 1.3 Le fonti.
- 1.4 I limiti del diritto scriminante
- 1.5 L'abuso del diritto

2. IL REATO DI DIFFAMAZIONE

- 2.1 L'art. 595 c.p.
- 2.2 Il bene protetto
- 2.3 Il soggetto passivo del reato
- 2.4 Gli elementi oggettivi
- 2.5 L'elemento soggettivo
- 2.6 Un interessante intervento della Cassazione
- 2.7 Circostanze aggravanti: il mezzo della stampa
- 2.8 Le scriminanti speciali: l'*exceptio veritatis*
- 2.9 L'immunità
- 2.10 La diffamazione on line

3. DIRITTO DI CRONACA E RISPETTO DELLA PRIVACY

- 3.1 Il diritto di cronaca
- 3.2 La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano
- 3.3 La funzione della cronaca

- 3.4 La riservatezza
- 3.5 Sfera pubblica e sfera privata nella storia
- 3.6 Il problema del bilanciamento
- 3.7 Il Codice deontologico

4. I LIMITI DEL DIRITTO DI CRONACA

- 4.1 Premessa
- 4.2 La verità dei fatti
- 4.3 La verità putativa
- 4.4 La completezza della notizia
- 4.5 Il diritto all'identità personale
- 4.6 Cronaca e dichiarazioni altrui: l'intervista
- 4.7 Il limite dell'interesse pubblico
- 4.8 La sottile linea tra interesse pubblico e riservatezza
- 4.9 Il limite della continenza formale
- 4.10 La cronaca aggressiva
- 4.11 La cronaca giudiziaria
- 4.12 La responsabilità del direttore, del proprietario e dell'editore

5. CONCLUSIONI

- 5.1 Il business della diffamazione
- 5.2 Un'esperienza personale: la mia querela per diffamazione
- 5.3 Diritto di cronaca e diffamazione, quali soluzioni per la corretta applicazione della scriminante?

BIBLIOGRAFIA E INTERNETGRAFIA

CAPITOLO 1

L'esercizio di un diritto come scriminante

1.1 Introduzione: le cause di giustificazione o “scriminanti”

Per focalizzare subito in modo chiaro ed efficace l'argomento trattato in questa tesi è bene partire dalla definizione di *scriminante*, deducibile attraverso le norme del Codice Penale in cui le *scriminanti* trovano fondamento, ovvero gli artt. 50 e seguenti. Va innanzitutto precisato che il legislatore italiano ha preferito parlare di *circostanze o cause che escludono la pena* anziché di *scriminanti, cause di giustificazione o esimenti*, che sono invece termini (o meglio, definizioni) di esclusiva matrice dottrinale. La loro ampia e generica formulazione, in ogni caso, ha finito negli anni per trasformarsi in un vero e proprio contenitore di tutte quelle situazioni in cui la legge dichiara la non punibilità di un soggetto. Siamo già arrivati al punto: partendo dal concetto di “antigiuridicità” (fondamentale nel nostro Ordinamento), che esprime il rapporto di contraddizione tra il fatto penalmente rilevante e l'intero ordinamento giuridico, va infatti sottolineato come esso non si configuri quando anche una sola norma, ubicata in qualsiasi luogo dell'ordinamento, facoltizza o rende addirittura doverosa la realizzazione del fatto penalmente rilevante. Il fondamento politico di tutto ciò va ricercato nel principio di non contraddizione dell'ordinamento giuridico, secondo cui non è concepibile che un diritto sia da una parte considerato assolutamente legittimo, e dall'altra costituisca invece illecito penale. La scriminante, insomma, è una causa oggettiva di esclusione del reato in quanto rende lecito un fatto che normalmente costituirebbe reato, impedendo quindi l'applicazione di qualsiasi tipo di sanzione sia essa penale, civile o amministrativa (1). Come osserva il Rocco (2), “*nel senso di questa grande unità che noi chiamiamo diritto, un dissidio interiore non è concepibile,*

(1) MAZZON, *Le cause di giustificazione*, Cedam, Padova 2006, p. 5.

(2) ROCCO, *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Torino 1913, p. 527.

perché l'ordinamento giuridico non può consentire una guerra interna tra le singole norme che lo formano".

Nel corso di questi anni sono stati notevoli gli sforzi della dottrina vicina al diritto penale per provare ad elaborare i principi generali su cui si basano le scriminanti, principi utili ad inquadrare la disciplina in quello che rappresenta il suo fondamento sostanziale, trovandone allo stesso tempo un'adeguata sistemazione concettuale. Per provare a soddisfare il primo obiettivo sono stati adottati modelli esplicativi di tipo monistico e pluralistico (3).

Secondo il primo modello, tutte le scriminanti andrebbero ricondotte ad uno stesso principio basato sul criterio del *mezzo adeguato per il raggiungimento di uno scopo approvato dall'ordinamento giuridico* (4), ovvero della *prevalenza del vantaggio sul danno* (5), o ancora del *giusto temperamento tra interesse e contro-interesse* (6). Che si possa o meno trovare un fondamento comune a tutte le scriminanti, la cosa certa e inconfutabile è che ognuna di esse vanta degli elementi propri ed esclusivi, che risultano determinanti in sede di definizione della portata e dei suoi limiti. Ecco perché la dottrina prevalente preferisce optare per il modello esplicativo di tipo pluralistico (7), che consente di ricondurre le scriminanti a principi diversi, tra cui quelli relativi all'*interesse prevalente* e all'*interesse mancante*. Il primo spiega, tra le altre (adempimento del dovere, difesa legittima e uso legittimo delle armi), proprio la scriminante dell'esercizio del diritto, che interessa nello specifico la presente tesi con riguardo alla cronaca e quindi al diritto all'informazione.

(3) FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale, Parte generale, III ed.*, Zanichelli, Bologna 2001, p. 221.

(4) GRAF ZU DONHA, *Die Rechtswidrigkeit als allgemeingültiges Merkmal im Tatbestande strafbarer Handlungen*, Berlino 1905, pp. 48 ss..

(5) SAUER, *Allgemeine Strafrechtslehre*, Berlino 1955, p. 56

(6) NOLL, *Tatbestand und Rechtswidrigkeit: die Wertabwägung als Prinzip der Rechtfertigung*, in *ZStW 77*, Monaco di Baviera 1965, p. 9.

(7) FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale*, p. 222.

1.2 L'esercizio di un diritto

Il modo migliore per analizzare la scriminante dell'esercizio di un diritto si realizza indubbiamente partendo dall'analisi della sua struttura essenziale, quindi dall'art. 51 c.p., relazionandolo con quelli che sono i principi fondamentali del nostro sistema penale (8).

“L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”, recita il primo comma della norma in questione, enunciando il principio secondo cui un fatto costituente esercizio di una facoltà o di un obbligo non può, al tempo stesso, essere qualificato come reato (9). E' il già citato principio di *non contraddizione* vigente nell'ordinamento. Si badi bene, affinché operi l'esimente di cui ci stiamo interessando non è sufficiente la semplice titolarità di un diritto ma occorre pure che tale diritto, da intendere nella sua eccezione più ampia ovvero come potere giuridico di agire indipendentemente dalla denominazione legislativa o dogmatica (diritto soggettivo, diritto potestativo, potestà, facoltà giuridica), venga messo in esercizio. E nella misura in cui il reato consta di un comportamento (sia esso attivo o omissivo) che esplica una volontà, la scriminante dovrà anch'essa realizzarsi mediante un comportamento che sia esplicazione di una intenzione (10). La scriminante prende in considerazione il comportamento concreto, non la situazione astrattamente prevista dalla norma in fattispecie legali (11), e la riprova di ciò sta nel fatto che (ad esempio nei diritti costituzionali) a certe condizioni di concreta conflittualità possono coesistere sia la legittimità di una norma ordinaria che incrimina determinate condotte in contrasto con quanto previsto da una norma costituzionale, sia la circostanza che quella stessa norma ordinaria non sarà in concreto applicata (*ex. art. 51*), nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere costituisca l'esercizio del diritto costituzionale sancito da quella norma superiore, con cui la norma ordinaria è in contrasto. Come spiega molto chiaramente il

(8) LANZI, *La scriminante dell'art. 51 e le libertà costituzionali*, Giuffrè, Milano 1983, p. 18.

(9) MAZZON, *Le cause di giustificazione*, p. 262.

(10) LEONE, *L'esimente dell'esercizio di un diritto*, Jovene, Napoli 1970, p. 71.

(11) LANZI, *La scriminante*, pp. 25 ss..

Lanzi, quella di cui all'art. 51 è una sorta di “*norma penale in bianco*”, perché in questa scriminante la norma extrapenale autorizzativa arriva a far parte della stessa fattispecie penale, cosicché si potrà legittimamente considerare “penale” anche il precetto autorizzativo sulla cui base trova giustificazione una condotta che sarebbe altrimenti punibile.

1.3 Le fonti

La dottrina prevalente ritiene che le facoltà rilevanti *ex art. 51 c.p.* possano scaturire da una pluralità di fonti: dalla legge in senso stretto innanzitutto, sia essa costituzionale oppure ordinaria, e poi da regolamenti, atti amministrativi, provvedimenti giurisdizionali, contratti di diritto privato e consuetudini. Va sottolineato che alcuni autorevoli

giuristi, come ad esempio il Nuvolone (12), annoverano tra le possibili fonti del diritto scriminante anche le leggi regionali: si tratta di una scelta criticata da parte di qualche autore (13) in base al rilievo che, ove si escluda che esse possano configurare fattispecie criminose, proprio per la stessa ragione si dovrebbe escludere che l'ambito di operatività della norma statale incriminatrice possa essere limitato da un diritto attribuito da una norma di fonte regionale; altri, invece (14), optano per la soluzione positiva perché le scriminanti, in quanto di natura non specificamente penalistica, non soggiacciono al principio della riserva di legge statale.

Fonti costituzionali

Le norme costituzionali sono attributive di “diritti” o di “libertà”. Qualora una norma incriminatrice vieti una condotta che al tempo stesso si configura come esercizio di un

(12) NUVOLONE, *Responsabilità penale per inquinamento idrico e leggi regionali*, in *Indice Pen.*, 1975, pp. 167 ss.

(13) CARACCIOLI, *L'esercizio del diritto*, Giuffrè, Milano 1965, pp. 93 ss.

(14) FIANDACA - MUSCO, *Diritto penale*, p. 234.

diritto o di una libertà costituzionale, l'antinomia dovrà essere risolta, in virtù del principio di gerarchia delle fonti, assegnando la prevalenza alla norma costituzionale, a meno che la norma incriminatrice non risulti strettamente necessaria, nel caso concreto, ad assicurare la salvaguardia di un contro-interesse di rango costituzionale o comunque prevalente rispetto all'interesse tutelato dalla norma attributiva del diritto.

A questo punto è necessario distinguere (15):

- a) se la norma incriminatrice contrasta, in tutte le sue possibili applicazioni, con la norma costituzionale, allora l'antinomia dovrà essere risolta dalla Corte Costituzionale, con efficacia *erga omnes*, attraverso la dichiarazione di illegittimità della norma incriminatrice con conseguente obbligo per il giudice *de quo* di sospendere il processo in corso in attesa della decisione della Corte senza che l'art. 51 c.p. possa svolgere alcun ruolo;
- b) se invece l'antinomia tra norma costituzionale e norma incriminatrice è solo parziale, il suddetto contrasto potrà essere risolto direttamente dal giudice ordinario, il quale sarà tenuto a pronunciare sentenza di condanna ai sensi della norma incriminatrice nella misura in cui ne ravvisi la funzionalità in vista della tutela di un determinato contro-interesse, ovvero a pronunciare sentenza di assoluzione *ex art 51 c.p.* nel caso contrario.

E' bene sottolineare sin da ora che la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca, rappresentante l'oggetto di questa tesi, è proprio una delle più significative modalità di espressione della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 della Costituzione, principio che avremo modo di trattare più dettagliatamente nei prossimi capitoli.

Fonti ordinarie

La facoltà scriminante dell'art. 51 c.p. può derivare anche da una norma ordinaria, nel senso che il giudice assolverà l'imputato laddove riscontri la prevalenza della norma attributiva della facoltà sulla norma incriminatrice, mentre applicherà la norma incriminatrice nel caso opposto. Interessante evidenziare come invece l'ipotetico conflitto tra norme dello stesso grado potrà essere risolto, a secondo dei casi, attraverso

(15) MAZZON, *Le cause di giustificazione*, p. 266.

il criterio della specialità (ad esempio la norma di cui all'art. 383 c.p.p., che consente a chiunque di arrestare chi sia colto nell'atto di commettere un reato di certa gravità, è "speciale" rispetto alla norma di cui all'art. 605 c.p. che vieta in "generale" di privare altri della libertà personale) oppure, qualora esso non possa trovare applicazione, attraverso quello del bilanciamento degli interessi rispettivamente tutelati dalla norma incriminatrice e da quella attributiva della facoltà (16).

Fonti comunitarie

Nel caso in cui la norma penale interna contrasti con quella comunitaria, il giudice nazionale ha l'obbligo di non applicarla. Secondo lo schema delle scriminanti, la norma comunitaria opera rispetto alla norma penale nazionale incompatibile come norma in conflitto prevalente sulla norma incriminatrice, paralizzandone nel caso concreto l'efficacia (17).

Fonti regionali

Come detto, parte della dottrina ritiene che anche le norme regionali possano facoltizzare *ex art. 51* comportamenti che verrebbero altrimenti inquadrati nell'ambito di applicazione di una norma penale: entrambe le norme rimarrebbero in vigore, ma l'efficacia della prima sarebbe paralizzata nel caso concreto proprio per l'effetto dell'art. 51 c.p., secondo lo schema caratteristico delle scriminanti (18).

Altre fonti

Ulteriori fonti rilevanti per quanto previsto nell'art. 51 c.p. sono: a) i provvedimenti amministrativi, ma solo se emanati in base alla legge; b) le consuetudini *secundum legem*; la cui rilevanza scriminante va ammessa soltanto nei casi in cui essa sia richiamata in funzione integrativa da una legge attributiva di una facoltà legittima; c) i contratti, che secondo il primo comma dell'art. 1372 c.c. hanno "*forza di legge tra le*

(16) MAZZON, *Le cause di giustificazione*, p. 269.

(17) MAZZON, *Le cause di giustificazione*, pp. 269-270.

(18) MAZZON, *Le cause di giustificazione*, p. 270.

parti”; d) i regolamenti, se esecutivi e conformi alla legge; e) le norme di un diverso ordinamento, se recepite in quello italiano; f) anche le sentenze della Corte Costituzionale assurgono a fonti del diritto utile *ex art. 51* quando abrogano leggi dello Stato (19).

In conclusione (20), va evidenziato che nel riconoscimento esplicito alla prevalenza dell’interesse di chi agisce esercitando un diritto, l’art. 51 c.p. di per sé non indica quando la norma attributiva del diritto debba ritenersi prevalente rispetto a quella incriminatrice. In questo senso, l’applicabilità dell’art. 51 c.p. presuppone infatti che sia già risolto l’apparente conflitto tra la norma autorizzativa e la norma incriminatrice, a favore della prima. Il problema nasce però perché in alcuni casi è la norma penale ad avere la prevalenza rispetto alla norma che prevede il diritto, e non viceversa: ecco allora che per stabilire se la norma attributiva del diritto limiti, oppure sia limitata dalla norma penale, si può ricorrere al criterio gerarchico (*lex superior derogat legi inferiori*), a quello cronologico (*lex posterior derogat legi anteriori*) o infine a quello di specialità (*lex specialis derogat legi generali*).

1.4 I limiti del diritto scriminante

Quando si parla di esercizio del diritto scriminante, con riferimento al diritto ed al suo esercizio consentito si fa solitamente riferimento a limiti *interni* ed *esterni*: è infatti nell’ambito di tali limiti che si estrinseca l’efficacia scriminante della condotta tenuta, e al di là di essi l’esimente dell’art. 51 non può operare. Trattandosi quindi di limiti evidentemente essenziali all’operatività della causa di giustificazione, la prima considerazione da fare è che qualora dovessero venire superati, è lo stesso esercizio a non poter essere più invocato, visto che in quel caso si tratterà di un abuso del diritto da considerare assolutamente al di fuori della struttura oggettiva della scriminante. Il diritto non permette un esercizio oggettivamente illegittimo *si sé stesso*, dunque o l’esercizio è

(19) MAZZON, *Le cause di giustificazione*, p. 270.

(20) MAZZON, *Le cause di giustificazione*, p. 271.

conforme al tipo di diritto che la scriminante presuppone (viene cioè esercitato con i limiti entro i quali quel diritto è configurato come tale nell'ordinamento), oppure ci si troverà dinanzi ad un comportamento che, esorbitando da quei limiti, coinciderà con l'esercizio di un "non diritto", quindi non potrà mai ricorrere la scriminante (21).

Si è detto che i limiti si possono classificare in *interni* ed *esterni*. I primi, detti anche *intrinseci*, sono desumibili dalla stessa definizione del diritto scriminante: si tratta di limiti necessariamente espressi, attinenti al fondamento ed alla natura dello stesso diritto esercitato, al fine di poter individuare quali sono le manifestazioni che si pongono al di fuori della scriminante, costituendo esse un abuso della medesima. I limiti *esterni*, detti anche *estrinseci*, presuppongono invece la necessità di armonizzare la scriminante *de qua* con altri diritti parimenti riconosciuti, operando un equo bilanciamento tra opposti interessi. A tal proposito, si distingue tra diritti riconosciuti dalla legge ordinaria e diritti sanciti dalla stessa Costituzione. E' nell'ambito di questi ultimi che assumono particolare rilevanza la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di stampa, sancite e tutelate dall'art. 21 della Costituzione (22).

1.5 L'abuso del diritto

Il concretizzarsi di un comportamento che ecceda i sopra citati limiti *intrinseci* o *estrinseci* del diritto scriminante genera un abuso del diritto stesso, come tale non riconducibile né alla struttura, né all'operatività dell'art. 51 c.p.. Nessuno, insomma, può esercitare il proprio diritto in contrasto con lo scopo per il quale il diritto medesimo gli è conferito (23): si ha quindi abuso in presenza di una deformazione della funzione obiettiva del diritto, che ne determina l'illiceità dell'esercizio. E questa alterazione può riguardare il mutamento della struttura dell'atto stesso, oppure una condotta contraria

(21) LANZI, *La scriminante dell'art. 51*, pp. 27 ss..

(22) GALLI L., *L'esercizio del diritto, con particolare riferimento al diritto di cronaca e al diritto di critica e all'eventuale responsabilità del giornalista in caso di intervista*, Aspiranti Uditori (Internet), consultato Marzo 2010,. Disponibile: <http://www.aspirantiuditori.it/esercizio.html>

alla buona fede o comunque lesiva della sfera giuridica altrui.

Un caso normativamente contemplato e riconducibile all'abuso del diritto, come anche alla prospettiva della tematica soggettiva dell'esimente, è quello che concerne l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, fattispecie nella cui prospettiva soggettiva di esercitare un proprio diritto per il soddisfacimento del quale si potrebbe ricorrere al giudice, ci si fa arbitrariamente ragione da sé medesimi, utilizzando atti di violenza sulle cose, o violenza o minaccia alle persone (24).

(23) ROMANO, *Abuso del diritto*, in *Enc. dir.*, I, 1958, pp. 165 e ss..

(24) LANZI, *La scriminante dell'art. 51*, p. 36.

CAPITOLO 2

Il reato di diffamazione

2.1 L'art. 595 c.p.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 595 c.p. *“Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.*

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”.

In via preliminare, stando alla lettera dell'art. 595 c.p si può affermare che il reato di diffamazione consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Col termine *offesa*, è bene evidenziarlo subito, si deve necessariamente intendere un comportamento ed una condotta connotati come *antigiuridici* in quanto lesivi dei valori fondamentali della persona umana che sono, peraltro, costituzionalmente protetti e garantiti. Si potrebbe anche aggiungere che tale reato può essere considerato come un illecito penale che provoca un limitato allarme sociale nella collettività delle persone, tuttavia quest'ultima affermazione non è del tutto corretta e veritiera, per lo meno in senso assoluto, se si considera che molto spesso la diffamazione diviene e rappresenta il presupposto (o l'antefatto) di reati ancor più gravi contro la persona, quali possono essere ad esempio l'omicidio, le lesioni personali gravissime, il reato di rissa. Sovente, insomma, le percezioni dirette o indirette di alcune parole come *offensive* del proprio onore, della reputazione, del prestigio e del decoro, possono scatenare nella psiche umana riflessi e reazioni negative, o meglio dei veri e propri impulsi incontrollabili. L'elemento materiale del reato di diffamazione si desume

dalla contemporanea presenza di tre elementi, classificabili come requisiti della fattispecie, che sono l'offesa all'altrui persona, la comunicazione a più persone (devono essere più di due) di un fatto percepito come offensivo, l'assenza della persona offesa. Quest'ultimo requisito, inteso dalla Cassazione non come assenza fisica ma come impossibilità di percepire direttamente l'offesa e conseguentemente difendersi, è molto importante in quanto consente di distinguere il reato di diffamazione da quello di ingiuria, previsto dall'art. 594 c.p.. Il legislatore ha dunque individuato proprio in questa *assenza*, in forza della quale il soggetto passivo è posto nell'impossibilità di potersi giustificare, la *ratio* della maggiore gravità della diffamazione rispetto all'ingiuria.

2.2 Il bene protetto

La difficoltà di inquadrare in modo chiaro l'oggetto della tutela penale emerge sin da subito mettendo a confronto con il dettato legislativo l'art. 595 c.p. unitamente a quello che lo precede, l'art. 594 c.p. relativo alla già citata fattispecie dell'ingiuria. Il reato di diffamazione e quello di ingiuria si trovano nel capo secondo del titolo del Codice dedicato ai “*Delitti contro la persona*” , in cui sono disciplinati i “*Delitti contro l'onore*”. La condotta prevista nelle due norme, inoltre, in apparenza sembrerebbe aggredire due beni differenti, visto che l'art. 594 c.p. punisce chi offende l'onore e il decoro, mentre l'art. 595 c.p. fa riferimento all'altrui reputazione. Quindi, all'apparenza onore, decoro e reputazione sono tre concetti diversi, a testimonianza di quanto sia vago l'oggetto della disciplina ed il tutto a causa delle annali disputate intorno all'argomento. La cosa certa è che il bene giuridico tutelato nel reato di diffamazione è la reputazione, da intendere come corollario dell'onore e senso della dignità e del rispetto che una persona suscita nei consociati. Gran parte della dottrina (25) è concorde nel ritenere che nell'art. 595 c.p. l'onore sia difeso nel suo profilo oggettivo, vale a dire a garanzia del *quantum* di considerazione o reputazione di cui una persona fruisce nei

(25) ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, Giuffrè, Milano 1992, p. 168; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, Torino 1985, p. 622.

confronti della collettività, vietando che altri possano esprimere giudizi o formulare affermazioni che la possano annullare o menomare. Il riferimento alla nozione dell'onore individuata in relazione alla sua dimensione sociale si richiama direttamente alla concezione cosiddetta *reale* o *fattuale* della reputazione, quella cioè che ne sovrappone la reputazione ed il giudizio che si forma nel contesto sociale sul soggetto che ne è titolare (26). A questa tesi se ne era affiancata un'altra nota come teoria "normativa", che individuava il fulcro della tutela penale non tanto in dati reali quanto, viceversa, nella semplice esistenza dell'individuo in quanto tale. L'uomo, quindi, gode e deve godere della tutela fornita dai reati di ingiuria e diffamazione già solo per il fatto di essere uomo, a prescindere da qualunque altro condizionamento proveniente dalla realtà esterna (27).

Va detto che è molto difficile, se non addirittura impossibile, arrivare ad una nozione unitaria di onore: non è un caso, infatti, che negli anni la dottrina abbia individuato numerose categorie, distinguendo l'onore reale da quello formale, l'onore minimo dall'onore comune, l'onore specifico e quello qualificato (28), concludendo addirittura con il distinguere una concezione naturalistica dell'onore da una morale dello stesso.

La concezione *fattuale* e quella *normativa* nel tempo hanno così lasciato spazio ad una tesi mista denominata *normativo-fattuale*, che successivamente alcuni giuristi hanno cercato di supportare con un orientamento *costituzionalmente garantito*. In sostanza, si riconosce che l'aggressione al bene dell'onore si può riassumere nella violazione del rapporto di riconoscimento che ha per contenuto la dignità sociale dell'uomo (29), con la duplice conseguenza che da un lato (in virtù della sua dignità di uomo) ciascun individuo è titolare di un minimo inalienabile di onore, mentre dall'altro l'offesa di questo si risolve nell'aggressione ad un diritto costituzionale di significato primario, qual è quello espresso dall'art. 3 Cost., costituente il fondamento del principio di uguaglianza che, vietando distinzioni *ratione subiecti* (di discriminazione), integra un vero diritto inviolabile. Il fondamento costituzionale dell'onore va quindi individuato

(26) POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova 1998, p. 24.

(27) BICO – SORGATO, *Diffamazione: aspetti pratici e nuove problematiche*, Utet, Torino 2007, p. 3.

(28) SPASARI, *Diffamazione e ingiuria*, in *Enc. dir.*, XII, 1964, p. 482.

(29) MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano 1974, pp. 3 ss..

nel principio della pari dignità di tutti i cittadini, con la conseguenza che ogni uomo, in quanto tale, è inalienabilmente titolare del bene e della reputazione. E la dignità sociale, a sua volta, è da intendere innanzitutto in senso normativo, quindi anche in senso obbiettivo. Dal primo punto di vista va sottolineato che non assume rilievo la considerazione di cui una determinata persona può effettivamente godere, interessa bensì il rispetto che ad essa è dovuto in quanto persona umana. Sotto il secondo profilo, la garanzia copre invece sia il rispetto che ciascuno ha diritto di avere di sé, sia il collegato rispetto che tutti gli altri gli devono (30).

In conclusione, da quanto affermato in precedenza si può riassumere che la dignità sociale è un bene che appartiene all'uomo in quanto tale, e proprio per questo motivo gli appartiene in misura necessariamente egualitaria: non va condivisa, conseguentemente, quella giurisprudenza che afferma l'esistenza di una dimensione differenziata della garanzia, in relazione alla collocazione sociale della persona considerata (31). L'onore, invece, in quanto integra un diritto inviolabile, funge da limite a quelle manifestazioni del pensiero che non attingono i massimi livelli di garanzia (32). E' questo l'argomento principe di questa tesi, che dunque affronteremo molto più dettagliatamente nei prossimi capitoli. Per ora, è sufficiente rilevare come di fronte alla manifestazione del pensiero come strumento essenziale di democrazia si ipotizza un equilibrato bilanciamento secondo regole precise: prevalenza del diritto di cronaca a condizioni e nei limiti essenziali del *pubblico interesse* della notizia, della sua *verità*, della *continenza* formale e sostanziale (33).

2.3 Il soggetto passivo del reato

L'individuazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice della

(30) Corte cost. n. 163/1993.

(31) BEVERE – CERRI, *Il diritto di informazione e i diritti della persona.*, Giuffrè, Milano 1995, pp. 56 ss.

(32) Cass. pen., sez. III, 1 Marzo 1993, n. 2491.

(33) BEVERE – CERRI, *Il diritto di informazione*, p. 57.

diffamazione vanta un'incidenza diretta sul corrispondente problema relativo all'accertamento del soggetto passivo del reato, come del resto anche di quello titolare del diritto, trattandosi di fattispecie che si può perseguire attraverso la querela. A dir la verità, è di facile intuizione il fatto che essendo oggetto della tutela l'onore della persona, il soggetto passivo non può che essere l'individuo il cui onore (o la cui reputazione) sia stato colpito dalle parole diffamatorie.

Perché possa esservi portata offensiva in grado di generare il diritto di querela occorre che l'offesa sia rivolta verso un soggetto determinato, che può essere anche un soggetto già disonorato (la cui reputazione sia già compromessa, ad esempio, per alcune note vicende giudiziarie che lo hanno riguardato), oppure un soggetto incapace e minore. Riguardo a quest'ultima ipotesi, così ha stabilito la Suprema Corte (34), pur riferendosi nello specifico ad un caso di ingiuria, pronunciando che per configurare il reato “...*non è necessario che il soggetto a cui le espressioni offensive vengono rivolte sia in grado di percepirle ed in effetti le percepisca, ciò in quanto l'oggetto della tutela penalistica va individuato in termini più ampi, nel valore della dignità umana in quanto tale, ed è dunque irragionevole escludere dalla protezione i soggetti incapaci*”.

Argomento di continue discordie è invece quello che riguarda la possibilità di essere vittime del reato di diffamazione da parte delle persone giuridiche, degli enti collettivi o delle semplici collettività di persone. La giurisprudenza sembra indirizzata verso la riconoscibilità di una *reputazione* per quanto riguarda le prime (si pensi alla diffusione di false notizie che riguardano i suoi prodotti), mentre per gli enti collettivi e le collettività di persone non si è ancora fatta piena chiarezza sull'interrogativo relativo al fatto che esse possano essere direttamente titolari della *reputazione*, o lo siano soltanto come riflesso dell'offesa all'onore e alla reputazione dei singoli individui che le compongono. In alcuni casi, con riferimento a quanto appena detto, si è optato per la soluzione mista, arrivando a parlare di plurioffensività del reato, ipotesi che tutto sommato può essere considerata tutt'altro che suggestiva.

(34) Cass. pen, sez. V, 10 novembre 1998 – 2 febbraio 1999, in *Cass. Pen.*, 2000, p. 615

2.4 Gli elementi oggettivi

I requisiti costitutivi della diffamazione, che dal punto di vista delle modalità della commissione della condotta va considerata un reato a forma libera, nel senso che l'offesa può essere esercitata con qualunque mezzo espressivo (è per questo che la Giurisprudenza ha ravvisato il realizzarsi della fattispecie diffamatoria anche quando vengono adottate espressioni insinuanti e quando l'addebito sia espresso in forma tale da suscitare il semplice dubbio sulla condotta disonorevole), sono essenzialmente tre: l'assenza della persona offesa, la comunicazione con più persone e l'offesa dell'altrui reputazione.

- a) Il primo elemento è quello che distingue il reato di diffamazione da quello di ingiuria, assoggettandolo ad un più rigido regime sanzionatorio proprio per il motivo che il reato viene consumato in una circostanza che nega al soggetto passivo di difendersi, vista la sua assenza. Per *assenza dell'offeso*, va precisato, si intende l'impossibilità di percezione diretta dell'offesa, dunque non la situazione materiale di lontananza interpretabile in via sicuramente più semplice dal significato letterale della frase.
- b) Il requisito della comunicazione con più persone, ovvero, come ha stabilito la Cassazione (35), "*la presa di contatto con soggetti diversi dall'offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi dell'altrui reputazione*", può anche essere non contemporaneo, e soprattutto va inteso come comunicazione che raggiunga almeno due persone, tra le quali vanno inclusi i prossimi congiunti del diffamatore o del diffamato, come anche le altre eventuali vittime del reato. Da sottolineare che nella diffamazione a mezzo stampa, di cui parleremo più approfonditamente nei prossimi paragrafi, tale requisito è in *re ipsa*, vista la potenziale diffusione garantita dal mezzo utilizzato.
- c) Per quanto riguarda l'offesa dell'altrui reputazione, si rinvia a quanto già abbiamo spiegato nel paragrafo precedente.

(35) Cass. pen., sez. V, 21 dicembre 2000, in *Cass. Pen.*, 2002, p. 229.

2.5 L'elemento soggettivo

Dalla struttura dell'art. 595 c.p., che come spiega chiaramente il Polvani “*non contempla una condotta teleologicamente orientata al perseguimento, da parte dell'agente, di un fine particolare ed ulteriore, che trascenda e superi quella tipica*”, si può affermare in tutta sicurezza che quello di diffamazione può essere individuato come un *delitto a dolo generico* (36), la cui fattispecie si colloca di conseguenza tra quelle realizzabili con una condotta che il soggetto attivo abbia posto in essere con coscienza e volontà della sua attitudine offensiva, pur nella estraneità delle cause, dei moventi e di qualsiasi altro scopo. Il concetto risulta meglio spiegato considerando che l'art. 43 c.p. richiede, da parte dell'agente, la coscienza e la volontà non della sola condotta, ma anche di produrre l'evento lesivo previsto nella fattispecie astratta. Vi è, insomma, un reciproco rapporto tra un elemento di natura intellettuale (previsione del fatto) ed un altro di essenza volitiva (volontà del fatto), rapporto fondamentale per la determinazione del dolo.

2.6 Un interessante intervento della Cassazione

Cass. civ. sez. III, 14 ottobre 2008, n. 25157, Pres. Preden, Rel. Segreto

Nella lunga ed articolata sentenza sopra indicata la Corte di Cassazione ha affrontato molteplici questioni riguardanti la fattispecie diffamatoria, generandone degli aspetti interpretativi molto interessanti in relazione all'argomento trattato nella presente tesi.

Uno di questi riguarda innanzitutto la valutazione del contenuto offensivo delle frasi diffamatorie. Secondo la Corte, in tema di diffamazione la lesione della reputazione altrui può ben realizzarsi sia per il “*contenuto oggettivamente offensivo della frase autonomamente considerata*”, sia per il “*contesto in cui la stessa è pronunciata*”, quando questo “*determina un mutamento del significato apparente della frase*

(36) POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, pp. 44 ss..

altrimenti non diffamatoria, dandole quanto meno un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio". Quest'ultimo aspetto viene definito come rapporto di interazione tra testo e contesto, conclusione da condividere appieno in quanto in tema di diffamazione, nell'interpretare il significato delle parole, assume inevitabilmente rilievo anche l'uso che di esse se ne fa, come anche il contesto comunicativo in cui si inseriscono. Proprio per questa ragione, quando il giudizio (civile o penale) richiede l'interpretazione di fatti comunicativi, le regole del linguaggio e della comunicazione costituiscono il criterio di inferenza (premessa maggiore) che, muovendo dal testo della comunicazione (premessa minore), consente di pervenire alla conclusione interpretativa. Ne consegue che anche il riferimento a indefinite sensazioni o la proposizione di interrogativi più o meno retorici potrebbero risultare idonei a diffondere una notizia falsa, perché il potenziale diffamatorio di una frase non può apprezzarsi solo col "criterio rigido del significato letterale ed unilaterale", ma va rapportato alla "funzione semantica dei lessemi, che vuol dire atteggiarsi e determinarsi nel rapporto e nel contesto in cui si inseriscono, come l'effetto della proiezione di una diapositiva la cui raffigurazione muta di forma, di struttura e di colorazione a seconda del variare del supporto su cui viene proiettata. Ricostruire il dato materiale nell'illecito in esame vuoi dire risalire, al di là di quello lessicale, al valore oggettivo e contingente della parola non con gli strumenti rigidi della grammatica, o parti del discorso, ma con la mediazione dei sussidi di volta in volta necessari, non escluso, quando necessario, il cosiddetto linguaggio figurato che, raggruppato in definizioni categoriali (figure retoriche in senso ampio), fornisce gli strumenti per la corretta analisi degli insiemi di parole anche nella loro funzione, dinamica (semantica diacronica), nei loro aggiornamenti e mutazioni, presupposto di una corretta motivazione che intenda risalire all'effettività del fenomeno".

A ciò si aggiunga che quando l'accostamento di più notizie (in sé vere) produce un'espansione dei significati, occorre avere riguardo al risultato: se "l'oggetto dell'espansione si concretizza nella produzione di una nuova notizia o di attributi di quelle già date, dovrà indagarsi sulla loro verità ed in caso di risposta negativa tale effetto potrà essere considerato come uno degli elementi costitutivi del reato di diffamazione". In altri termini, la sola verità del fatto storico "non significa di per sé che la notizia nuova, risultante dall'accorpamento con altre notizie e dal contesto in cui essa viene resa, sia necessariamente non offensiva. Inoltre, nel rapporto di interazione

tra testo e contesto, vanno tenuti in considerazione il titolo dell'articolo, l'occhiello, il suo contenuto e le fotografie di corredo non come fatti distinti ma come un unico contesto del quale aveva sanzionato il risultato diffamatorio”.

In definitiva, il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione, cioè l'esatta *“rappresentazione del fatto percepito dal cronista, il quale deve curare di rendere non equivoco al destinatario della comunicazione il tipo di percezione, se relativa al contenuto della notizia o alla notizia in sé come fatto storico, ed inoltre se diretta ovvero indiretta derivandone in tale seconda ipotesi il debito riscontro dei fatti, comportamenti e situazioni per attribuire attendibilità alla notizia così percepita e poi trasmessa”.*

Altra importante questione affrontata nella sentenza è invece quella che riguarda i profili risarcitori. A tale riguardo viene innanzitutto ribadito il principio che *“il risarcimento del danno non patrimoniale è dovuto anche nei casi in cui l'evento lesivo sia relativo a valori della persona costituzionalmente garantiti, a prescindere dalla circostanza che il fatto costituisca o meno un reato (giurisprudenza costante a decorrere dalla pronunzie sesta Sezione n. 8827 ed 8828 del 2003)”.* Con l'ulteriore conseguenza che l'illecito sussiste ogni *“qualvolta risulti integrata la fattispecie normativa di cui all'art. 2043 c.c., e quindi anche fondata sulla sola colpa (ed addirittura una delle fattispecie specifiche di responsabilità oggettiva)”.* Difatti, attesa l'evoluzione interpretativa dell'art. 2059 c.c., e la *“non necessità che il fatto generatore del danno non patrimoniale integri un reato”*, è sufficiente che risulti integrato il *“paradigma normativo dell'art. 2043 c.c., in presenza della lesione di un valore della persona costituzionalmente garantito, che, mentre in materia penale l'esimente putativa fondata sul comportamento colpevole dell'agente, esclude il reato di diffamazione, a norma dell'art. 59 c.p., comma 4, non essendo prevista una forma di diffamazione colposa, tale esimente putativa colposa non esclude l'illecito civile ed il conseguente risarcimento del danno non patrimoniale, potendo essere rilevante solo ai fini dell'entità della liquidazione del detto danno”.*

Ciò posto, la Cassazione ha però censurato la sentenza di merito nella parte in cui ha liquidato oltre al danno morale anche il danno all'immagine ed all'identità. In tal modo secondo la Cassazione si opererebbe *“un'evidente duplicazione liquidatoria dello stesso danno, che trae origine dall'impostazione errata secondo cui accanto al danno morale*

possano esistere varie categorie di altri pregiudizi egualmente a contenuto immateriale". In quest'ambito, la Cassazione, ribadendo quanto già enunciato dalle Sezioni Unite nelle sentenze nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, ha ritenuto che *"struttura dell'illecito aquiliano (...) il danno risarcibile è necessariamente un danno conseguenza di tale evento lesivo. Mentre il danno patrimoniale è risarcibile qualunque sia la posizione giuridica lesa, purché ritenuta meritevole di tutela da parte dell'ordinamento"*.

La Corte, quindi, rimarca il bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) e ritiene che *"al di là della questione puramente nominalistica"*, non sia *"possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare per chiarezza del percorso liquidatorio, profili di danno, con contenuto descrittivo, tenendo conto che da una parte deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che dall'altra deve essere evitata la duplicazione dello stesso, che urta contro la natura e funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana"*. Secondo la Suprema Corte, in tale contesto si inserisce la disciplina degli *"ambiti di tutela della reputazione del soggetto, come persona, che sebbene non trovi espressa menzione nelle disposizioni costituzionali, tuttavia si ricava dai principi di cui all'art. 2 Cost. (oltre che dall'art. 3, che fa riferimento alla dignità sociale)"*. Infatti, superata ormai da anni la questione relativa alla funzione precettiva e non programmatica dell'art. 2 Cost., con conseguente affermazione della rilevanza costituzionale della persona umana, in tutti i suoi aspetti, questa norma *"comporta che l'interprete, nella ricerca degli spazi di tutela della persona, è legittimato a costruire tutte le posizioni soggettive idonee a dare garanzia, sul terreno dell'ordinamento positivo, ad ogni proiezione della persona nella realtà sociale, entro i limiti in cui codesto risultato si ponga come conseguenza della tutela dei diritti inviolabili (o più in generale dei valori) dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali nelle quali si esplica la sua personalità"*. La considerazione del diritto alla reputazione quale diritto della personalità consente di individuare il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente nell'art. 2 Cost.. Questo, inteso *"quale precetto nella sua più ampia dimensione di clausola generale, aperta all'evoluzione dell'ordinamento e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità, in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del pieno sviluppo della persona"*

umana, di cui al successivo art. 3 cpv.”. Sennonché, continua la Corte, il riferimento unitario alla personalità umana e alla persona come singolo, operato dall'art. 2 Cost., “rappresenta certamente valido fondamento normativo per ritenere che l'individuo non è considerato come un punto di aggregazione di valori (tra cui in primis, ma non esaustivamente, i diritti inviolabili), inteso come somma degli stessi, sempre autonomamente scindibili, ma come un unicum, per cui la lesione di uno qualunque di tali valori, è sotto il profilo qualitativo sempre lesione della persona umana. Ciò che può mutare è il percorso lesivo e l'entità e l'intensità dell'aggressione, ma non il punto terminale, che è costituito sempre e solo dalla persona, nella sua unitarietà”.

La Corte, dunque, aderisce alla concezione *monistica* dei diritti della persona, secondo cui il diritto all'immagine, al nome, all'onore, alla reputazione ed alla riservatezza (così come gli altri valori costituzionalmente garantiti) non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione. Essendo unici il titolare ed il bene protetto, la conseguenza è che unica deve essere anche la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona umana: in altri termini, secondo la Corte, *“all'unitarietà della persona, in caso di lesione di un suo valore costituzionalmente garantito, fa da interfaccia l'unitarietà risarcitoria”* (37).
aggravanti del reato di diffamazione, concernenti l'attribuzione di un fatto determinato alla persona offesa, la diffamazione avvenuta col mezzo della stampa e l'offesa recata ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario.

La prima è una circostanza tipica dei delitti contro l'onore, che trova la sua ragion d'essere nell'attendibilità con la quale si presenta di solito la rappresentazione di un

2.7 Circostanze aggravanti: il mezzo della stampa

Nei commi dell'art. 595 successivi al primo sono previste le cosiddette circostanze

(37) PERON S., *La valutazione delle frasi diffamatorie e la questione risarcitoria, Persone, diritti personalità: onore, decoro, reputazione* (Internet), consultato Marzo 2010,. Disponibile:
<http://www.personaedanno.it/cms/data/articoli/012368.aspx>

fatto storicamente determinato, a cui fa seguito una più efficace lesione dell'altrui reputazione. La nozione di fatto determinato è assai controversa in dottrina, a prevalere sembra in ogni caso quella corrente che ritiene sufficiente per configurare l'aggravante il fatto che l'agente abbia attribuito una condotta o un'azione piuttosto specificate, in modo da delineare il fatto nei suoi caratteri essenziali, tanto che risulti storicamente individuato nella sua unicità, da suscitare in chi lo apprende la rappresentazione di un avvenimento reale. E' quindi importante che il fatto si presenti con i caratteri di un accadimento reale o almeno verosimile, in modo da acquistare credibilità agli occhi di chi riceve la comunicazione: le indicazioni spazio-temporali acquistano allora carattere eventuale, ed il requisito della determinatezza può essere soddisfatto con ogni altra modalità idonea a fornire all'addebito caratteri di concretezza, rimanendone quindi escluse solamente le espressioni che hanno un contenuto generico o valutativo (38).

La *ratio* dell'aggravante del mezzo della stampa è molto più semplice da individuare, in quanto si fonda sul maggior danno che deriva dalla condotta diffamatoria a causa della grande potenzialità di diffusione del mezzo utilizzato. Vale la pena sottolineare come per molto tempo *i reati a mezzo stampa* (nei quali rientra la diffamazione aggravata) siano stati distinti dai cosiddetti *reati di stampa*, cui appartengono invece quei reati che hanno contenuto per lo più omissivo, integrati dalla violazione di obblighi relativi alla pubblicazione dello stampato e contemplati dalla legge 8 febbraio 1948, n. 47, meglio conosciuta come *legge sulla stampa*. La ragion d'essere della ripartizione è contestata da chi ha ritenuto più adeguata una distinzione tra reati *pre-stampa* e *reati di stampa*, i primi riguardanti un'illiceità che si manifesta in un momento anteriore alla stampa, i secondi dalla realizzazione dell'illecito attraverso il mezzo della stampa, ove il soggetto attivo si avvale della stampa come strumento di più ampia diffusione del suo messaggio. Essa, in ogni caso, trova ugualmente giustificazione in una diversificata attribuzione della competenza per materia operata dall'art. 21 della legge sulla stampa (Competenze e forme del giudizio), derogativi delle regole ordinarie, per attribuirli al tribunale per i soli reati a mezzo stampa. Benché la distinzione abbia attualmente scarsi motivi per essere mantenuta, vista l'ampia depenalizzazione dei reati di stampa avvenuta con la legge 24 novembre 1981 n. 649 (che ha depenalizzato, tra le altre, le condotte relative

(38) POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, p. 67.

alla omessa o non veritiera indicazione di luogo e data della pubblicazione, di nome e domicilio dello stampatore e, per le pubblicazioni periodiche, del nome del proprietario e del direttore responsabile), essa non è ancora venuta meno, per il permanere di almeno uno dei reati di stampa, quello previsto all'art. 16 L.S., che delinea il delitto di stampa clandestina, periodica o non periodica. La nozione giuridica dei reati di stampa mantiene allora la sua (ridotta) attualità (39).

La citata *legge sulla stampa* del 1948 offre un ulteriore spunto importante nel suo art. 13 (*"Pene per la diffamazione"*), che prevede un'aggravante complessa del reato di cui all'art. 595 c.p., stabilendo una pena più grave per il concorso delle aggravanti già contemplate nel primo e secondo comma dello stesso art. 595. Si tratta dell'uso della stampa come strumento esecutivo tipico della condotta di diffamazione, che si realizza con l'attribuzione di un fatto determinato. Fino all'entrata in vigore della legge 6 agosto 1990 n. 223 (*"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*, succeduta alla l. 14 aprile 1975 n. 103, cosiddetta *legge di riforma della Rai*: antecedentemente alla sua entrata in vigore dottrina e giurisprudenza riconducevano radio e televisione alla locuzione *"qualsiasi altro mezzo di pubblicità"*, di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p.) l'aggravante in questione non si applicava alle condotte di diffamazione poste in essere nell'ambito di trasmissioni radiofoniche e televisive, in pratica da quelle in onda sui canali Rai, Mediaset, e di tutte le altre (già tantissime) emittenti televisive locali esistenti in Italia. Il regime della *legge sulla stampa* atteneva infatti ai soli stampati, indicati nell'articolo di apertura della stessa legge e riguardanti le riproduzioni tipografiche (e simili), nei quali tra l'altro la diffamazione si può realizzare anche con la sola formulazione del titolo o del sottotitolo, per l'autonoma efficacia e la potenziale suggestività di questo, quando amplifichi, travisando, un testo che di per sé non può essere considerato diffamatorio. La palese disparità di trattamento di condotte analoghe ha generato non poche polemiche nel mondo del giornalismo e non solo: da una parte, infatti, il messaggio diffamatorio stampato rimaneva assoggettato ad un regime sanzionatorio indubbiamente deteriore rispetto a quello "parlato" delle radio e delle televisioni, dato che per il primo (nel caso di attribuzione di un fatto determinato) era prevista la pena della reclusione da uno a sei anni (oltre alla multa), mentre il secondo

(39) NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova 1971, p. 27.

risultava soggetto esclusivamente alle pene più miti previste dall'art. 595 c.p..

Sull'argomento è stata chiamata in causa in più occasioni anche la Corte Costituzionale, che però ha dichiarato prima inammissibile e poi addirittura infondata la questione di legittimità dell'art. 13 L.S., respingendo di conseguenza al mittente le poste eccezioni relative all'irrazionalità del diverso regime sanzionatorio, il tutto sulla base della maggiore pericolosità della stampa rispetto alla radio o alla televisione.

Questa *disparità*, va precisato, non è venuta meno neppure con l'approvazione della sopra citata legge 6 agosto 1990 n. 223, che anzi, proprio con riguardo a tale tema ha creato un assetto sanzionatorio talmente irrazionale da convincere illustri giuristi come il Padovani (40) e il Bartolo (41) a parlare addirittura di *amentia legis*, di ignoranza del legislatore, e di sistema assolutamente incongruente. Nel mirino delle critiche alla legge in questione vi è in particolare l'art. 30, che tratta della diffamazione commessa con il mezzo radiotelevisivo e la classifica come fattispecie aggravata ove consista nell'attribuzione di un fatto determinato, disponendo che a tale fattispecie si applichino le sanzioni previste dall'art. 13 della *Legge sulla stampa*.

Le apparenti buone intenzioni di arrivare ad una parità di trattamento, sembravano insomma esserci tutte. Il problema è però che nel concreto la disposizione citata applica il regime sanzionatorio paritario a quello della stampa non all'autore della dichiarazione diffamatoria trasmessa dalla radio o dalla televisione, bensì al “*concessionario privato*” o alla “*concessionaria pubblica*”, ovvero alla “*persona da loro delegata al controllo della trasmissione*”. In sostanza, dunque, l'autore della diffamazione realizzata con la radio o la televisione resta assoggettato al regime dettato dall'art. 595 c.p.

La materia della diffamazione a mezzo stampa è stata oggetto nel 2004 di un disegno di legge che prevedeva, tra l'altro, importanti modifiche degli artt. 57 e 596 bis c.p., oltre ad importanti novità in tema di rettifica, multe per il diffamatore, tetto per le richieste di risarcimento danni, responsabilità del direttore della testata e inibizione temporanea dall'esercizio della professione per il giornalista condannato. Tale progetto di riforma,

(40) PADOVANI, *Commento all'art. 30 della L. 6 agosto 1990 n. 223*, in *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, a cura di Roppo e Zaccaria, Cedam, Padova 1991, p. 509.

(41) BARTOLO, *Commento all'art. 30 della L. 6 agosto 1990 n. 223*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1991, p. 902.

però, dopo l'approvazione della Camera è rimasto arenato in maniera quasi sorprendente e soprattutto definitiva in sede di Commissione Giustizia del Senato, scatenando non poche polemiche in ambito politico e giornalistico.

2.8 Le scriminanti speciali: l'*exceptio veritatis*

I reati contro l'onore sono particolarmente soggetti all'operatività delle cause di giustificazione analizzate nel capitolo di apertura della presente tesi, seppur in maniera piuttosto sommaria rispetto a quella che è la reale portata delle fattispecie. Il dato importante è che nei delitti contro l'onore, oltre alle scriminanti che potremmo definire comuni, vale a dire quelle previste dall'art. 51 c.p. e seguenti, trovano applicazione anche altre quattro diverse esimenti (definizione utilizzata in senso atecnico, dati i persistenti contrasti sulla natura giuridica delle stesse) classificabili come "speciali", vista la particolarità della loro fattispecie con riferimento soprattutto all'ambito ed alle circostanze di applicazione. Si tratta della cosiddetta *immunità giudiziale*, prevista dall'art. 598 c.p., della *ritorsione* (è applicabile solo all'ingiuria, art. 599, comma 1, c.p.), della *provocazione* (art. 599, comma 2, c.p.) e della *prova liberatoria* prevista dall'art. 596 c.p..

Per quanto riguarda la nostra trattazione, è proprio quest'ultima ad interessare maggiormente. L'articolo che la prevede esclude che "*salvo le eccezioni previste dalla norma stessa, il colpevole dei delitti contro l'onore possa essere ammesso a provare la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa*". Con tale previsione, il legislatore afferma la tutela dell'onore in senso formale, vietandone qualsiasi lesione a prescindere dalla verità degli addebiti mossi, ed escludendo addirittura la possibilità per il colpevole di addurre a propria discolpa la verità dei fatti addebitati alla persona offesa. In alcuni casi, comunque, previsti dai commi dello stesso articolo, successivi al primo, così come in occasione dell'esercizio del diritto di cronaca, il legislatore conferisce rilevanza anche all'onore in senso sostanziale, ammettendo dunque la possibilità di fornire la prova della verità (*exceptio veritatis*) dei fatti attribuiti all'offeso. E' così quando la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si

riferisce all'esercizio delle sue funzioni, oppure se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale, ed infine se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito (42).

La Corte Costituzionale (43) ha confermato la validità di tale normativa con una sentenza del 1973, mentre per quello che riguarda il web (44), considerato giustamente un potentissimo strumento per la diffusione delle informazioni, in questo momento la Corte di Cassazione sembra invece orientata a letture meno restrittive della norma, ammettendo la facoltà di dimostrare anche quei fatti che rispettano i criteri richiesti dalla *Legge sulla stampa* (verità obiettiva, interesse pubblico, continenza). A tal proposito, è senza dubbio molto importante prendere in esame anche i rapporti tra l'art. 596 c.p. e la scriminante del diritto di cronaca, nella diffamazione a mezzo stampa. Rilevato infatti che in quel contesto l'*exceptio veritatis* riveste al giorno d'oggi un ruolo assolutamente marginale (45), data la maggiore frequenza con cui ricorre il diritto di cronaca, va precisato che in questi ultimi casi (come vedremo più approfonditamente in seguito) la prova della verità del fatto è addirittura richiesta, e di conseguenza si potrà fornire al di fuori dei limiti previsti dall'art. 596 c.p. (46).

Le conseguenze dell'*exceptio veritatis* sono fissate dal quarto comma dell'art. 596 c.p., nel quale emerge che qualora la verità del fatto sia provata, oppure la persona cui è attribuito il fatto venga condannata dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'imputazione non è punibile, salvo che i modi usati non rendano, di per sé, applicabile l'art. 595 c.p. (47).

Da sottolineare, inoltre, come dal fallimento dell'*exceptio veritatis* non consegua, automaticamente, la condanna dell'imputato, dato che comunque dovrà essere sempre provata la sussistenza degli altri elementi costitutivi del reato e, come nel caso in cui sia stata fornita solo la prova parziale della verità del fatto, non sia applicabile l'esimente di

(42) BICO – SORGATO, *Diffamazione*, p. 51.

(43) Corte cost. n. 103/1973.

(44) Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2008 n. 31392.

(45) POLVANI, *La diffamazione a mezzo stampa*, pp. 85 ss.

(46) Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 1985, in *Cass. Pen.*, 1986, n. 1540.

(47) BICO – SORGATO, *Diffamazione*, p. 54.

cui all'art. 596 c.p. Sul punto la Corte di Cassazione, con una sentenza del 1991, ha infatti stabilito che *“L'applicazione dell'esimente prevista dall'art. 596 c.p. al reato di diffamazione a mezzo stampa, è subordinata alla prova che tutto il fatto dal contenuto diffamatorio, nel suo complesso e nelle sue modalità, sia vero. La prova mancata, anche parzialmente, sulla verità dei fatti non esime da pena”* (48).

2.9 L'immunità

L'immunità, prevista dal primo comma dell'art. 68 della Costituzione per i membri del Parlamento, che *“non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni”*, è un particolare caso di scriminante che è esteso anche ai membri dei Consigli Regionali (art. 122 Cost.), ai giudici della Corte Costituzionale (art. 5, legge cost. 11 marzo 1953, n. 1) ed ai membri del Consiglio Superiore della Magistratura (art. 32 bis, legge 24 marzo 1958).

Dal punto di vista costituzionale, l'immunità parlamentare assolve ad un compito di estrema importanza: proteggendo i parlamentari dagli abusi che l'esecutivo potrebbe esercitare per mezzo dell'autorità giudiziaria, garantisce infatti l'indipendenza del potere legislativo. L'indipendenza e la libertà di espressione dei parlamentari nell'esercizio delle proprie attribuzioni istituzionali era argomento particolarmente sentito dai costituenti che, all'indomani del ventennio fascista e memori dei mezzi brutali ma efficaci con i quali il regime usava zittire i dissidenti, vollero accordare ai parlamentari una tutela tale da garantirne l'indipendenza, in funzione di una equilibrata separazione di competenze tra i poteri forti dello Stato. Per questo motivo l'art. 68 della Costituzione prevedeva una tutela così ampia, come sopra descritta.

Se i principi da cui trae origine la norma sono assolutamente condivisibili, meno accettabile è invece l'uso che la classe politica ha fatto dell'istituto dell'immunità, in particolare della cosiddetta *“autorizzazione a procedere”*, che negli anni è purtroppo diventata una sorta di vero e proprio privilegio non più legato alla carica istituzionale,

(48) Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 1991, in *Cass. Pen.*, 1993, n. 1118.

ma allo *status* di politico in quanto tale. La strumentalizzazione di tale protezione giuridica emerse per la prima volta con una evidenza quasi tragica nel 1993, successivamente alla chiusura delle indagini relative ai noti fatti dell'inchiesta "Mani Pulite", quando i ripetuti dinieghi opposti dalle camere alla magistratura indussero nell'opinione pubblica il sospetto che le decisioni istituzionali fossero suggerite da spirito corporativo, deragliando da quello che voleva essere il vero scopo costituzionale della fattispecie.

Da qui si arrivò alla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, votata da tutti i partiti, con la quale è stato abrogato il testo originario dell'art. 68 Cost. sostituendolo con quello attualmente in vigore, che da una parte ha visto abolita l'autorizzazione a procedere nel caso di procedimento penale, e dall'altra ha registrato un aumento dei casi in cui era necessario richiederla (comprendendo tra questi le intercettazioni e la corrispondenza), rendendo di fatto più difficile l'acquisizione di materiali probatori a cui sarebbero potute seguire indagini a carico dei parlamentari.

Pur se ufficialmente la *ratio* della norma era quella di ridurre le garanzie istituzionali che avevano creato una sacca di impunità all'interno delle istituzioni, e che *Mani Pulite* aveva portato alla luce, in realtà essa creava un limite precedente alla richiesta di autorizzazione a procedere, agendo sul meccanismo di acquisizione delle prove. Sottoponendo infatti la possibilità di compiere intercettazioni (in qualsiasi forma) all'autorizzazione della Camera di appartenenza, si dava una pubblicità tale all'iniziativa del potere giudiziario da renderla sostanzialmente vana. La legge in questione, valutata in relazione al clima politico di quegli anni, aveva un preciso obiettivo, cioè di ridare una parvenza di credibilità alla classe politica e concedere una seppur apparente soddisfazione alle istanze dell'opinione pubblica.

L'importante passo successivo nella regolamentazione dell'immunità si è quindi avuto con il cosiddetto *Lodo Schifani*, ovvero la legge n. 140/2003, tuttora in vigore, che recita all'art. 3: "*L'art. 68, comma 1, Cost. si applica in ogni caso per la presentazione di disegno o proposte di legge, emendamenti, ordini del giorno, mozioni e risoluzioni, per le interpellanze e le interrogazioni, per gli interventi nelle Assemblee e negli altri organi delle Camere, per qualsiasi espressione di voto comunque formulata, per ogni altro atto parlamentare, per ogni altra attività di ispezione, di divulgazione, di critica e*

di denuncia politica, connessa alla funzione di parlamentare, espletata anche fuori dal Parlamento...”.

Secondo tale disposizione, insomma, qualora nel corso di un procedimento giurisdizionale venga eccepita l'applicabilità dell'art. 68 Cost., il giudice potrà imboccare due strade: nel caso in cui si dovesse ritenere che le dichiarazioni rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 68 Cost. dovrà pronunciare sentenza di proscioglimento (oppure ordinanza di archiviazione), mentre qualora la pronuncia fosse favorevole, il giudice dovrà prosciogliere l'imputato o archiviare il procedimento. All'art. 6, la stessa legge recita invece che *“qualora, su istanza di una parte processuale, sentite le altre parti nei termini e nei modi di cui all'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, ritenga necessario utilizzare le intercettazioni o i tabulati di cui al comma 1, il giudice per le indagini preliminari decide con ordinanza e richiede, entro i dieci giorni successivi, l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento in cui le conversazioni o le comunicazioni sono state intercettate”.*

Proprio in ossequio a questa norma il giudice Forleo ha presentato richiesta alla Camera per ottenere l'utilizzabilità delle conversazioni intercettate e acquisite nel procedimento aperto presso il tribunale di Milano relativo alle vicende che nel 2005 hanno coinvolto i vertici di Bnl, Unipol e Bankitalia. Vicende conosciute dall'opinione pubblica attraverso gli atti di indagine depositati dal Pubblico ministero presso il tribunale, in particolare dalle intercettazioni telefoniche. La conoscibilità degli atti di indagine di un procedimento penale in corso è sottoposta a una disciplina complessa volta a tutelare vari aspetti dell'ordine istituzionale. Il codice di procedura penale, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, ha sostanzialmente abrogato il segreto istruttorio previsto nel *Codice Rocco*, sostituendolo con un blando segreto investigativo. L'art. 329 stabilisce che *“gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero (358 ss.) e dalla polizia giudiziaria (348 ss.) sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari”.* La norma tutela la capacità investigativa del potere giudiziario, evitando una nociva pubblicità che permetterebbe ai soggetti indagati di porre in essere atti volti alla distruzione delle prove. Tutela inoltre l'indagato (a cui la legge riconosce la presunzione d'innocenza), che potrebbe essere danneggiato dalla notizia di sospetti che le stesse indagini

potrebbero rivelare infondati. Configurandosi dunque quale eccezione all'art. 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di informazione, il segreto è però limitato alla funzione probatoria e decade al termine dell'udienza preliminare. La sua estensione è quindi limitata ai diciotto mesi, prolungabile a due anni solo in casi particolari, in base all'art. 407 c.p.p. che stabilisce i limiti di durata delle indagini preliminari. Al quadro normativo delineato dall'art. 329 si affianca poi il dettato dell'art. 114 (divieto di pubblicazione di atti e di immagini), dove si stabilisce che *“è vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare”*. La sanzione connessa è stabilita dal codice penale all'art. 684 (*“pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale”*): *“Chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale, di cui sia vietata per legge la pubblicazione, è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a 258”*. A tale norma si collega l'art. 115 c.p.p.: *“salve le sanzioni previste dalla legge penale (684 c.p.), la violazione del divieto di pubblicazione previsto dagli artt. 114 e 329 costituisce illecito disciplinare quando il fatto è commesso da impiegati dello Stato o di altri enti pubblici ovvero da persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato”*. Quindi applicabile, di fatto, solo ai giornalisti. L'oggettivo tono lieve della pena spiega perché, in casi giudiziari di particolare interesse, i mezzi di informazione abbiano deciso di pubblicare atti di cui avevano conoscenza nonostante il segreto investigativo, accollandosi l'onere connesso. Anche le intercettazioni telefoniche, tema molto d'attualità negli ultimi anni, hanno subito la stessa sorte. È indubbia la valenza comunicativa di una intercettazione telefonica. La maggior parte degli atti giudiziari non è pienamente comprensibile da parte del cittadino comune, che spesso ha scarsa confidenza con le procedure e il gergo della giustizia, ma l'intercettazione è per la sua immediatezza in grado di superare l'ostacolo, mostrando l'evidenza di un comportamento.

La legge 140/2003 venne emanata in un periodo molto caldo sul piano politico, tanto che per risolvere numerose questioni sull'argomento venne chiamata con molta

frequenza la Corte Costituzionale: è toccato a lei risolvere soprattutto i tantissimi conflitti di attribuzione sollevati contro le decisioni delle Camere che avevano dichiarato l'insindacabilità delle dichiarazioni appartenenti ai loro stessi componenti, con la conseguente impossibilità di procedere nei loro confronti per il reato di diffamazione. Ma nel tempo, al contrario la Corte costituzionale si è pure pronunciata sulla sussistenza dei requisiti per la dichiarazione di insindacabilità. Così, interpretando il dettato dell'art. 68 secondo cui non sarebbero punibili i parlamentari per le opinioni espresse *“nell'esercizio delle loro funzioni”*, la Corte Costituzionale ha stabilito che nonostante l'immunità sia applicabile pure nel caso di dichiarazioni rese al di fuori dell'attività parlamentare, essa non possa essere intesa come un privilegio personale dei parlamentari. Stando all'orientamento sposato dalla Corte Costituzionale, dunque, le dichiarazioni offensive o diffamatorie sono coperte dall'art. 68 Cost. soltanto qualora siano legate da un *“nesso funzionale”* (49) con l'attività parlamentare: devono di conseguenza considerarsi coperte dall'immunità le dichiarazioni rese in atti tipici dell'attività parlamentare (quelli svolti nelle Camere), ma anche quelle dichiarazioni che seppur rese all'esterno, riproducono gli stessi atti parlamentari.

Quanto detto si evince innanzitutto da due pronunce arrivate entrambe nel 2005. La prima (50) recita: *“Al fine di ritenere applicabile l'immunità prevista dall'art. 68, comma 1, Cost. per le opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere presente un 'nesso funzionale' che colleghi le dichiarazioni censurate ad attività 'parlamentari' già poste in essere dall'autore delle stesse, mentre sono a ciò irrilevanti gli atti compiuti da altri parlamentari oppure dall'autore delle dichiarazioni, ma in epoca ad esse posteriore”*. La seconda (51) ha invece stabilito che *“al fine di ritenere una dichiarazione coperta dall'immunità prevista dall'art. 68, comma 1, Cost. per le opinioni espresse dai parlamentari nell'esercizio delle loro funzioni, il luogo dove le dichiarazioni sono state rese – nella specie, all'interno del Senato – non può, di per sé solo, conferire carattere di funzione parlamentare ad un'intervista privata concessa da un parlamentare ad un giornalista”*.

(49) BICO – SORGATO, *Diffamazione*, p. 61.

(50) Corte cost., 19 novembre 2004, n.347, in *Foro it.*, 2005, I, 6, con nota di R. Romboli.

(51) Corte cost., 19 novembre 2004, n.348, in *Foro it.*, 2005, I, 6, con nota di R. Romboli.

Per contro, va invece sottolineato come la stessa Corte abbia d'altra parte sentenziato come in caso di dichiarazioni rese da parlamentari durante un conferenza stampa in merito alla mancata partecipazione di un gruppo politico ad un convegno sul riciclaggio organizzato dalla commissione parlamentare antimafia, spettasse alla Camera di appartenenza pronunciare la dichiarazione di insindacabilità, e ciò perché facendo riferimento ad una precedente sentenza (52) *“questa Corte, facendo applicazione dei principi sopra enunciati, ha ritenuto che le commissioni parlamentari d'inchiesta, quale la commissione antimafia, siano anch'esse articolazioni del Parlamento, sicché parlamentari sono le attività che si svolgono nel loro seno o con riguardo al loro funzionamento”*.

Interessante, infine, rilevare come in seguito all'entrata in vigore del cosiddetto *lodo Schifani*, la Corte di Cassazione sia intervenuta più volte per risolvere alcune questioni processuali riguardanti la nuova disciplina. La Suprema Corte (53) si è pronunciata in *primis* su quelli che sono gli obblighi ed i poteri del giudice: *“In tema di diffamazione, è manifestamente infondata la q.l.c. reattiva all'art. 3, legge n. 140/2003 (per contrasto con gli artt. 3, 24, 68, 102 e 111 Cost.), il quale riconosce l'immunità parlamentare per le dichiarazioni cosiddette extra moenia, rilasciate dal deputato o dal senatore, se connesse alla funzione parlamentare, atteso che detta causa di non punibilità deve comunque essere applicata d'ufficio, in ogni stato e grado, dal giudice, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.”*.

Per ciò che attiene alla definizione del nesso di funzionalità, la Corte di Cassazione ha affermato che *“In tema di immunità parlamentare, l'art. 3, comma 1, legge 20 giugno 2003, n. 140, esplicita ma non amplia il contenuto della tutela accordata al parlamentare, limitata alle opinioni espresse o gli atti compiuti, che presentino un chiaro nesso funzionale con il concreto esercizio delle funzioni parlamentari, pur se svolte in forme non tipiche o extra moenia”*.

La Corte, recependo i principi enunciati dalla Consulta con la sentenza n. 120/2004, ha sottolineato che la prerogativa dell'insindacabilità *“non può mai trasformarsi in un privilegio personale, quale sarebbe una immunità dalla giurisdizione conseguente alla*

(52) Corte cost., 29 novembre 2004, n.298, in *Foro it.*, 2005, I, 7, con nota di R. Romboli.

(53) Cass. pen., sez. V, 4-22 giugno 2004, in *Dir. E Giust.*, 2004, pp. 31 e 118.

mera qualità di parlamentare” e che solo il “nesso funzionale consente di discernere le opinioni del parlamentare riconducibili alla libera manifestazione del pensiero, garantita ad ogni cittadino nei limiti generali della libertà di espressione, da quelle che riguardano l’esercizio della funzione parlamentare” (54). E ancora: “In tema di immunità parlamentare, sussiste il nesso funzionale tra esternazioni e attività parlamentare qualora dette esternazioni, ancorché pronunciate nel corso di una trasmissione televisiva, si inscrivano in un contesto comprensivo di precedenti e numerosi interventi svolti dentro o fuori le aule parlamentari e siano caratterizzate, non già da una semplice comunanza con argomenti genericamente trattati in sede parlamentare e semplicemente riconducibili al medesimo contesto politico ma, al contrario, da una sostanziale corrispondenza con gli interventi espletati nell’esercizio concreto della funzione parlamentare” (55).

In conclusione, è sicuramente doveroso rilevare come la normativa in esame, pur con i molti chiarimenti forniti via via dalla Corte Costituzionale, non sembra avere ancora assunto sembianze risolutive, e soprattutto non è ancora riuscita a scongiurare i rischi legati ad un proliferarsi di conflitti di attribuzione, dato che non esime il giudice dall’effettuare, comunque, un giudizio caso per caso sulla sussistenza o meno del nesso di causalità.

2.10 La diffamazione on line

La problematica relativa alla diffamazione telematica presenta sicuramente profili di attualità, ma ha trovato terreno fertile già diverso tempo addietro. Infatti, tale materia ha acquisito maggiore rilevanza via via che si è andato imponendo nella realtà di tutti i giorni l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche applicate alla comunicazione. Oltretutto, va pure sottolineato come tale problematica non riguardi elusivamente l’Italia, dato che la libertà di espressione del pensiero ha interesse e portata generale e

(54) Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2004, in *CED Cass. pen. 2005*, rv. 230779.

(55) Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2005, in *CED Cass. pen. 2005*, rv. 231691.

coinvolge un po' tutti, indipendentemente dalla nazionalità dei soggetti interessati.

La diffusione del pensiero tramite internet ha accresciuto sempre più il suo interesse anche perché ha comportato la necessità di tutelare maggiormente gli altri valori sociali e legali che entrano in contrasto con la libertà di espressione (56). Si può oggi solo intuire la portata che è destinata ad avere sulle strutture sociali e sui modelli comportamentali umani una forma di comunicazione in cui ciascuno sia al tempo stesso fruitore e produttore di informazioni in una società globale. Le potenzialità che la Rete possiede di veicolare informazione consentono diverse forme di comunicazione con differenti caratteristiche fondamentali: si va dall'apertura di un *sito web* alla comunicazione via *e-mail*, che si realizza attraverso l'invio di messaggi ai possessori di una casella di posta elettronica (spesso utilizzata creando delle *mailing list* di ben precisi destinatari), fino alle *chat line*, che consentono invece di realizzare un dialogo a distanza tra due o più soggetti in tempo reale, e le *newsgroup*, ovvero aree virtuali dove si lasciano messaggi per partecipare a *forum* di discussione su argomenti determinati.

Dal punto di vista giuridico, il primo dato che viene in rilievo è la garanzia di cui godono le nuove tecniche di comunicazione, che a pieno titolo rientrano nella nozione di "ogni altro mezzo di diffusione" dell'art. 21 della Costituzione. Oltre al nostro testo costituzionale, deve essere menzionato anche l'art.10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che garantisce la libera manifestazione del pensiero come "*diritto che comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o comunicare le informazioni o le idee, senza ingerenze da parte di pubbliche autorità e senza frontiere*" (art. 10 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo). Internet permette a chiunque abbia una sufficiente alfabetizzazione informatica la piena libertà di accesso all'informazione, consentendogli sia di fornire sia di attingervi. Le restrizioni alla comunicazione attraverso la Rete possono essere solo restrizioni fondate sulla tutela di beni di pari rango costituzionale e di pari valore sociale, secondo quanto discende dall'applicazione del principio del bilanciamento degli interessi. In questa ottica un ruolo di assoluto rilievo, quale limite esterno alla libertà di manifestazione del pensiero, deve essere riconosciuto al rispetto dei diritti della persona. La Rete non può essere intesa come una sorta di zona franca del diritto, bensì come uno dei luoghi nei quali l'individuo svolge la

(56) CULTRERA, *Diffamazione, internet e libertà di stampa*, Halley, Matelica (MC) 2006, p. 51.

sua personalità. E come tale reclama rilievo giuridico.

Anche in Rete devono essere rispettati il diritto al nome, all'immagine, all'onore, alla reputazione e i "nuovi" diritti della persona, quali possono essere considerati quelli relativi alla riservatezza ed all'identità personale.

Se Internet è uno degli strumenti che maggiormente consente l'esplicazione della personalità dell'individuo in condizioni di assoluta democrazia ed eguaglianza, al tempo stesso, proprio per le sue stesse potenzialità, può essere utilizzato più di ogni altro per ledere in maniera dirompente, e forse anche irrimediabile, proprio questi stessi aspetti. Da un punto di vista giuridico, quindi, tutte le problematiche tradizionali sui fenomeni connessi alla libertà di comunicazione e di manifestazione del pensiero si ripropongono in internet, ma in maniera amplificata, se non altro per quella velocità ed assenza di territorialità che ne costituiscono i tratti più caratteristici.

Restringendo il campo dell'analisi ai soli limiti alla libertà di manifestazione del pensiero legati alla tutela della persona, va osservato che, tra i valori della persona che qui possono venire in gioco, assumono rilievo i "classici" beni dell'onore e della reputazione.

Con riferimento al problema della "presenza" in Internet, da parte di taluni si osserva che vada esclusa la possibilità di applicare l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 594 c.p. ("*chiunque offende l'onore ed il decoro di una persona presente*"), per l'impossibilità di ravvisare l'elemento della *presenza* fisica dell'offeso in una comunicazione telematica, in quanto questa avviene, per definizione, "a distanza", può però venire in rilievo l'ipotesi del secondo comma, secondo cui "*alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa*".

Parte della dottrina, come ad esempio il Picotti, esclude però che le comunicazioni che avvengono tramite internet siano assimilabili a quelle telefoniche (nonostante esse spesso avvengano proprio tramite le linee telefoniche), stante il divieto di analogia in materia penale, reputando, invece, più opportuno avvalersi di un'interpretazione evolutiva delle locuzioni *scritti* e *disegni* (57). Quanto agli strumenti attraverso i quali sono configurabili le fattispecie di ingiuria e di diffamazione, si ricorda che, per

(57) PICOTTI, *Profili penali delle comunicazioni illecite via internet*, in *Dinf*, 1999, p. 283.

configurare l'ingiuria, occorre che la comunicazione sia diretta alla persona offesa. Tale circostanza è quindi sicuramente ravvisabile nel caso di invio di un messaggio di posta elettronica. I messaggi, invece, che non siano specificamente indirizzati ad un soggetto determinato, non possono integrare il reato d'ingiuria, pur potendo egualmente pervenire (anche) alla lettura del soggetto offeso, ma quale parte di una pluralità di persone diverse ed indeterminate che vi abbiano accesso (ad es.: messaggi per *news-groups*, *mailing-list* aperte non espressamente ricomprendenti l'offeso, pagine web accessibili ad un numero indeterminato di utenti, ecc.): tali messaggi, dunque, integrano più propriamente la fattispecie di diffamazione, di cui all'art. 595 c.p.. Già con riferimento alla stampa, del resto, non si considera integrato il delitto di ingiuria, bensì quello di diffamazione aggravata, nel caso di cosiddetta "lettera aperta" offensiva, diretta solo idealmente, ma non inviata all'offeso e pubblicata invece in un giornale, pur se poi letto dal soggetto passivo (58). Non si possono tacere le particolari difficoltà interpretative che emergono in relazione alle informazioni diffuse tramite internet, soprattutto da parte delle testate giornalistiche telematiche. Al riguardo, è stata affermata l'inapplicabilità delle normative di settore cui più sopra si è fatto riferimento, sulla base del rilievo che l'art. 1 della "Legge sulla stampa", come già abbiamo fatto notare nei precedenti paragrafi nel definire il proprio ambito applicativo fa espresso riferimento alla nozione di stampa o stampato includendovi "*tutte le riproduzioni tipografiche, o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione*". In pratica si 223/1990, posto che sino a tale momento, come già sappiamo, solo la diffamazione a mezzo stampa poteva essere suscettiva di sanzione penale. Il problema, invece, viene a creare nuovamente quella situazione di grave disparità di trattamento, di cui abbiamo già precedentemente parlato, che si verificò sino all'entrata in vigore della l. secondo autorevoli giuristi (59) nasce non solo dalla grave disparità di trattamento di una condotta diffamatoria orchestrata a mezzo internet, deriva bensì da quella impostazione che non assimili la Rete agli altri media ancorandosi a dati interpretativi delle richiamate norme vigenti in materia: assume rilievo, da questo punto

(58) PICOTTI, *Profili penali*, in *Dinf*, 1999, p. 294.

(59) ZAINA C. A., *Internet: paradiso di non punibilità per la diffamazione?* (Internet), consultato Aprile 2010.
Disponibile: <http://www.diritto.it/articoli/penale/zaina4.html>

di vista, il fatto che per il superamento della questione potrebbe valere il dato che una pagina web può sempre essere stampata, allora si dovrebbe però porre il problema dell'utilizzo non digitale di internet. E' già capitato, si badi bene, che la giurisprudenza abbia riconosciuto l'applicabilità per analogia della legge 47/1948 ai siti internet (60), e sembra inoltre ugualmente applicabile alle fattispecie in esame l'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 595 c.p., che come noto equipara all'offesa recata col mezzo della stampa quella recata “*con qualsiasi mezzo di pubblicità*”, intendendosi con tale locuzione tutte quelle comunicazioni che siano semplicemente accessibili ad una quantità indeterminata di utenti, in quanto mezzi che hanno una destinazione non limitata ad un ambito meramente privatistico e circoscritto di soggetti individuabili, fra le quali rientrano senza dubbio le informazioni diffuse tramite Internet. Non può tacersi, inoltre, l'incongruenza ermeneutica che deriva dalla ritenuta applicabilità della stessa normativa sulla stampa alle riviste telematiche in relazione all'obbligo di preventiva registrazione presso il Tribunale.

Infine, è di indubbio interesse verificare se sia possibile configurare, in caso di diffamazione posta in essere nell'ambito di un *newsgroup*, una legittimazione processuale passiva anche in capo al cosiddetto *webmaster* e in capo alla società che gestisce il *server*. Una sentenza sul tema (61) ha messo in risalto come in entrambi i casi tale legittimazione è stata esclusa, rispettivamente sulla base del rilievo che il *webmaster* “*non può essere chiamato a rispondere in proprio per le attività svolte nella sua qualità di organo responsabile del server*” e che, a sua volta, il *server* si limita a mettere a disposizione degli utenti lo spazio virtuale dell'area di discussione e, nel caso di specie, trattandosi di una *newsgroup* non moderata, non ha alcun potere di controllo e vigilanza sugli interventi che vi vengono inseriti. Si tratta di affermazioni sicuramente innovative nel panorama della giurisprudenza italiana le quali, pur arrestandosi al profilo processuale, offrono all'interprete nuovi spunti di riflessione sul controverso tema della responsabilità del *provider* e dei cosiddetti soggetti definibili *neutri*. L'aspetto di maggior interesse della pronuncia in esame attiene, tuttavia, alla figura dell'*internet provider*. Il dibattito sul tema della responsabilità di questo soggetto per i

(60) Trib. Napoli, 8 agosto 1997, in *Dinf*, 1997, p. 970.

(61) Trib. Roma, 4 luglio 1997, in *Dinf*, 1998, p. 807.

contenuti che transitano sulle sue macchine (si pensi anche al caso del gestore che ospita pagine *web* personali) è molto acceso e vivo in tutti gli Stati, ma ancora privo di una soluzione univoca. Il problema della configurabilità di una responsabilità in capo a questo soggetto nasce dal fatto che, come intuibile, non sempre è possibile risalire all'autore del comportamento lesivo: tecnicamente, infatti, è possibile identificare solo il nome di accesso dell'utente che ha commesso la violazione, con il rischio che tale nome sia stato sottratto al titolare e utilizzato fraudolentemente da terzi o che tale nominativo venga utilizzato indifferentemente da più persone. Inoltre, talvolta, anche se l'identificazione è possibile, si rivela comunque inutile perché questo soggetto si trova in un altro Stato. Di qui i tentativi volti a coinvolgere nel giudizio di responsabilità l'Internet *provider* che, invece, è un soggetto sempre identificabile e tenuto a rispettare le norme dello Stato in cui è commessa la violazione. Secondo una prima ricostruzione, la sua responsabilità per i fatti commessi dai terzi potrebbe essere affermata attraverso l'equiparazione all'editore di una testata giornalistica o al gestore di una radio o televisione, con la conseguente attribuzione dell'obbligo di verificare il contenuto di tutto il materiale pubblicato sul proprio *server*, incluso quello inviato dai terzi. La giurisprudenza (62) ha infatti affermato che *“il proprietario di un canale di comunicazione destinato a un pubblico di lettori - al quale va equiparato quale organo di stampa un sito Internet - ha l'obbligo di vigilare sul compimento di atti di concorrenza sleale eventualmente perpetrati attraverso la pubblicazione di messaggi pubblicitari di cui deve verificare la natura palese, veritiera e corretta, concorrendo, in difetto, e a titolo di responsabilità aquilana, nell'illecito di concorrenza sleale”*.

Una diversa proposta ricostruttiva fa leva, invece, sulla possibilità di configurare una responsabilità oggettiva del *provider* in applicazione dei nuovi criteri di allocazione dei danni, che si fondano, piuttosto che sul tradizionale sistema di responsabilità soggettiva basato sul principio di colpevolezza, su un diverso sistema di responsabilità di tipo oggettivo che, in un'ottica di analisi economica del diritto, consente di operare una redistribuzione dei danni o in ragione della natura imprenditoriale di determinati soggetti e della possibilità che essi hanno di trasferire le conseguenze dannose dell'attività d'impresa sul substrato aziendale di cui dispongono, o in ragione della

(62) Trib. Napoli, 8 agosto 1997, in *Dinf*, 1997, p. 970.

natura dell'attività svolta che si caratterizza per essere pericolosa. E' in quest'ottica che va letto il ricorso all'art. 2050 c.c., volto a qualificare l'attività di gestione di un *server* in termini di attività pericolosa, con la conseguenza che il fatto illecito commesso da un utente fa derivare anche la responsabilità del gestore salvo che egli non provi "di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno": rientrerebbe, nel novero di tali misure cautelative, un obbligo di monitoraggio dei contenuti dei messaggi inviati sul proprio *server*.

Questa tesi sembra cogliere nel segno in relazione al problema dell'allocazione dei danni, ma al contempo pare potersi affermare che, in relazione ai contenuti immessi nella Rete, l'unico caso di responsabilità oggettiva si riferisca ai contenuti pedo-pornografici.

Nel tentativo di dare una soluzione *de iure condendo* al problema si è affermato che è necessaria una regola che dia al *provider* il diritto di *usare le forbici* in determinati casi, sollevandolo da responsabilità sia nei confronti dell'autore del contenuto quando decida di intervenire sia di fronte alla legge quando ritenga di non dover oscurare una pagina o un intero sito. Questa regola, come spiega il Cammarata (63), può essere introdotta nel contratto d'affitto (anche a titolo gratuito) dello spazio *server*, e può essere prevista dal futuro codice deontologico dei fornitori di servizi, in modo che si abbia certezza dei diritti e dei doveri e, per quanto possibile, un atteggiamento comune dei diversi *provider*.

Dalle osservazioni fatte in precedenza non si può tuttavia argomentare nel senso dell'esistenza, in via generale, di un obbligo di controllo preventivo in capo al gestore: se il gestore non assume alcun obbligo di controllare preventivamente quanto viene posto sul *server*, non può essere ritenuto coautore di danni ingiusti provocati a terzi a mezzo dello stesso *server*. Tale principio non può tuttavia tradursi in un'incondizionata irresponsabilità di questo soggetto: si è osservato infatti che, nel momento in cui il *provider* viene avvisato che attraverso il suo *server* si sta realizzando un comportamento lesivo, debba verificare il contenuto del messaggio ed eventualmente interrompere la visibilità del messaggio incriminato. Peraltro in questo senso dispone adesso la direttiva

(63) CAMMARATA M., *Il diavolo nel sito e il provider diventa esorcista* (Internet), consultato Aprile 2010.

Disponibile: <http://www.interlex.com/inforum/interv97.htm/satana.htm>

2000/31/CE, ed è da rilevarsi che la regola è già contenuta nel codice di autodisciplina degli ISP. Ciò dipende dal fatto che il *provider* è l'unico soggetto in condizione di intervenire tempestivamente, provvedendo alla cancellazione di quanto registrato sul proprio *server*. In questa ipotesi si verificherebbe una situazione del tutto analoga al caso in cui il *provider* sin dall'inizio abbia consapevolmente diffuso in Internet il materiale diffamatorio proveniente da terzi (si pensi al caso in cui il *provider* non si limiti a concedere degli spazi, ma gestisca pagine *web*): qui sono i principi generali in materia di concorso nell'illecito che impongono di configurare una sua responsabilità, non certo per omesso controllo, ma per commissione del fatto lesivo (64).

(64) CASSANO G., *La Diffamazione on line* (Internet), consultato Marzo 2010. Disponibile:
<http://www.cyberspazioediritto.org/articoli/cassano.pdf>

CAPITOLO 3

Diritto di cronaca e rispetto della privacy

3.1 Il diritto di cronaca

La cronaca rappresenta uno degli aspetti più salienti della libertà di manifestazione del pensiero sancita dall'art. 21 Cost., della quale costituisce un'espressione nella sua forma narrativa, senza alcun specifico riferimento al mezzo impiegato per la sua diffusione. Essa si potrebbe analiticamente definire come la narrazione dei fatti senza sistemazione scientifica dei medesimi, e sulla base di un mero criterio di successione temporale. Tuttavia, quando si parla di cronaca ci si riferisce ormai comunemente a quella particolare attività del giornalista che consiste appunto nella narrazione a mezzo di parole o fotografie dei fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio della sua professione. Nei riflessi del pubblico dei lettori, quindi, essa si traduce in un'informazione sui fatti medesimi, e seguendo questa impostazione al concetto di cronaca è necessariamente correlativo il concetto di informazione attraverso i giornali. Ma esiste o no un vero e proprio diritto di cronaca? La risposta potrebbe sembrare banale, eppure in passato dottrina e giurisprudenza si sono dibattute molto a lungo per trovare un'argomentazione concretamente esaustiva a tale quesito (65).

I sostenitori della tesi negativa hanno fatto osservare che la cronaca non costituisce esercizio di un vero e proprio diritto di libertà positivamente stabilito, se non per le materie cosiddette "privilegiate", quali la politica, la religione e l'arte. Che pertanto non esiste un diritto di cronaca costituzionalmente sancito da un punto di vista generale, ragion per cui la tutela dell'onore altrui, ad esempio, si pone nelle vesti di limite alla libertà di pensiero. Questa tesi poggia sui seguenti capisaldi: non esiste una libertà di pensiero, quindi neppure alla libertà di stampa, seppur unicamente nelle materie

(65) RAMAJOLI, *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano 1966, pp. 46 ss..

espressamente previste dal testo costituzionale; non esiste un diritto all'informazione e tanto meno esiste un dovere di informare correlativo a quel primo diritto.

Quelle che precedono sono senza dubbio delle osservazioni molto acute, ma assolutamente non decisive. Anzitutto, merita infatti di essere analizzato il concetto di "materia privilegiata". Sarebbero materie privilegiate quelle che, conformemente alla più radicata tradizione, sono espressamente menzionate dalla Costituzione, là dove essa parla di libertà di manifestazione del pensiero. E' qui che sorge un equivoco: sicuramente, infatti, le libertà in materia politica, religiosa e artistica sono espressamente nominate dalla carta costituzionale, ma il vero problema è stabilire se si tratta di limitazione tassativa o di semplice specificazione indicativa. La realtà è che, accanto alla libertà politica, religiosa e artistica, la Costituzione menziona la libertà di "*manifestare liberamente il proprio pensiero*", e l'art. 21 non pone limitazione alcuna al contenuto di quel pensiero che si può liberamente manifestare. Cosicché, sembra esatto ritenere che ogni manifestazione del pensiero che da un lato non sia in contrasto con i principi costituzionali e che, dall'altro, concerna interessi positivamente valutati dalla Costituzione, è tutelata nel nostro ordinamento, come pure che la materia politica, quella religiosa e quella artistica sono espressamente menzionate per la loro particolare importanza. Le alternative a questa interpretazione non possono che essere due: la prima sarebbe quella di ritenere che la libertà di manifestazione del pensiero comprende solo la libertà in materia politica, religiosa e artistica, perché si tratta delle uniche materie menzionate, ma la *petitio principii* sarebbe evidente; la seconda sarebbe invece quella di ritenere che l'art. 21 Cost. sia norma a mero carattere programmatico, pur essendovi la stessa formulazione dell'articolo in questione ad escludere una simile possibilità.

Escluso che la libertà di pensiero costituzionalmente garantita comprende solo le cosiddette materie privilegiate, si può, evidentemente, convenire che la libertà di stampa altro non sia che un'espressione della libertà di manifestazione del pensiero. A questo punto, però, si tratta di stabilire se la libertà di stampa come libertà di manifestazione del pensiero comprenda o meno anche la libertà di cronaca. Se per "manifestazione del pensiero" si intende la manifestazione di una opinione, non può certo dirsi che la cronaca vi sia compresa: la cronaca, infatti, per la contraddizione che non lo consente, non è affatto un'opinione. Se per "manifestazione del pensiero" si intende però la manifestazione di ogni prodotto dell'intelletto, anche la cronaca vi può rientrare, quale

riproduzione di percezioni elaborate dall'intelletto. Pertanto, seppur in senso funzionale possa parlarsi di un diritto all'informazione come diritto la cui esistenza è necessaria per l'esercizio della libertà di opinione (le opinioni si formano sui fatti), è forse più lineare la concezione di una libertà di cronaca come espressione della libertà di manifestazione del pensiero. Del resto, l'art. 21 Cost., disponendo che *“la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”*, non solo offre al principio della libertà di stampa la più solida e concreta consistenza, ma considera la libertà di stampa nel suo complesso, senza distinguere tra libertà di opinione e libertà di cronaca.

In sostanza, la libertà di stampa appartiene alla categoria di quelli che la dottrina ha classificato come “diritti di libertà del cittadino”.

3.2 La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano

Chi legge senza avere alcun tipo di preconcetti l'art. 21 della Costituzione (*“Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”*) può affermare per molte ragioni che questa dichiarazione non intende attribuire un diritto funzionale all'individuo, ma un diritto individuale. Ad offrire argomenti decisivi a favore di questa interpretazione della dichiarazione vi è innanzitutto la collocazione dell'articolo nel titolo relativo ai rapporti civili, come pure l'attribuzione del diritto a tutti e non ai soli cittadini, quindi la mancanza di ogni accenno ad una funzione sociale o politica di questo diritto in contrasto con la esplicita formulazione che avviene invece in altri casi, e infine i lavori preparatori.

Che nel nostro ordinamento esistano tali diritti è solennemente affermato dalla Costituzione nel suo secondo articolo, quando proclama il fondamentale principio che *“La Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*. Con ciò si vuol dire che alcuni diritti sono attribuiti all'uomo come tale ed a vantaggio dello stesso. Al singolo, per ciò che essi rappresentano nei suoi confronti, nelle sue qualità universali o per l'appagamento egoistico dei suoi bisogni e desideri individuali, mentre altri sono invece attribuiti al singolo nella sua specifica qualità di membro o di partecipe di determinate

comunità, per le funzioni che in esse (il singolo) deve esplicare, sicché tale partecipazione determina il contenuto ed i limiti del diritto. Quando si afferma che la nostra Costituzione garantisce il diritto di manifestazione del pensiero in senso individualistico, si intende dunque che esso è garantito al singolo come tale, indipendentemente dai vantaggi o dagli svantaggi che possono derivarne allo Stato, e indipendentemente dalle qualifiche che il singolo possa avere in alcuna comunità, come dalle funzioni connesse a tali qualifiche.

Una siffatta interpretazione dell'art. 21 Cost. esclude ogni nesso rilevante tra l'articolo stesso e la proclamazione della democraticità dello Stato italiano, e ritiene assolutamente errati i diffusi tentativi di configurare questo diritto come essenzialmente diretto a garantire ai singoli la possibilità di concorrere a determinare la politica nazionale.

Non si nega, va sottolineato per evitare ogni tipo di possibile equivoco, che sotto il profilo ideale un regime nel quale si riconosce al cittadino la capacità di creare il diritto e nel quale si vuole che chi governa consideri il cittadino come potenziale governante, debba pretendere che in via di principio sia riconosciuta prima di ogni altra cosa la libertà di manifestare il proprio pensiero. Si vuole soltanto affermare che non è la democraticità dello Stato ad avere quale conseguenza il riconoscimento di quella libertà, sicché possa determinarne la funzione ed i limiti, ma che le ragioni ideali del riconoscimento di quella libertà (ovvero del valore della persona umana) porta tra le tante conseguenze anche all'affermazione dello Stato democratico. Una diversa interpretazione sminuirebbe il significato della proclamazione dell'art. 21, ponendosi in contrasto con quelle che sono le ragioni storiche della rivendicazione del diritto individuale di manifestazione del pensiero: toglierebbe valore al senso della dichiarazione costituzionale, senza ottenere dall'altra parte alcun risultato pratico. Perché in sostanza, sotto il profilo pratico (66), anche ammesso che nella nostra Costituzione esista un nesso inscindibile tra la proclamazione della democraticità dello Stato e quella della libertà di manifestazione del pensiero, tale nesso non può che essere rappresentato dal fatto che quella libertà, nella sua pienezza, come specificamente proclamata e riconosciuta e con i soli limiti che ad essa siano specificamente imposti da

(66) ESPOSITO, *La Libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, 1958, pp. 1 ss..

particolari disposizioni costituzionali, è ritenuta incontrovertibilmente utile allo svolgimento di una vita democratica, e che perciò la generica dichiarazione che lo Stato è democratico niente aggiunge e niente toglie alla solenne e specifica proclamazione di libertà.

3.3 La funzione della cronaca

Dato per assodato che il fondamento del diritto di cronaca è nell'art. 21 Cost., in quanto libera manifestazione del pensiero, va sottolineato come la cronaca si distingue dalle varie forme di espressione, riconducibili a quella norma costituzionale, principalmente per due ragioni: la prima è che si manifesta attraverso la narrazione di fatti, l'altra riguarda invece il fatto che si rivolge alla collettività indiscriminata.

Essendo la cronaca narrazione di fatti rivolta alla collettività, se ne deduce di conseguenza che la sua funzione è quella di informare la collettività, quella collettività il cui ruolo nella società democratica è inequivocabilmente delineato dall'art. 1 Cost., laddove si afferma che *“La sovranità appartiene al popolo”*. Ed è proprio questa attribuzione di sovranità a connotare ulteriormente la funzione della cronaca. La collettività, infatti, delega periodicamente la gestione della *“cosa pubblica” (res publica)* ai suoi rappresentanti eletti in Parlamento. E la delega deve avvenire con piena cognizione di causa. La collettività, insomma, deve avere un quadro dettagliato sia di ciò che accade nel Paese, sia delle persone alle quali delega l'esercizio della sovranità. Ma, non disponendo di mezzi idonei, ecco che gli organi di informazione si incaricano di puntare i riflettori su quegli aspetti la cui valutazione determina la scelta del delegato. Di qui l'insostituibile funzione della cronaca: la raccolta di informazioni e la loro diffusione, in virtù del rapporto privilegiato che gli organi di informazione vantano con la realtà, allo scopo di consentire al popolo un corretto e consapevole esercizio di quella sovranità che l'art. 1 Cost. gli attribuisce.

Tuttavia, vi sono articoli di cronaca riguardanti personaggi o aspetti che non presentano punti di contatto con la gestione della cosa pubblica, ma che per vari motivi destano l'interesse della collettività. Si pensi agli artisti, ai campioni dello sport, agli argomenti

culturali (le cui attività rientrano nelle già citate “materie privilegiate”). La collettività va tenuta informata anche su questi personaggi e su tali argomenti. Qui la funzione della cronaca è quella di mantenere saldo il legame che unisce la collettività al personaggio, nonché di agevolarne la crescita intellettuale. Sotto questo aspetto si può dire che la collettività vanta un vero e proprio diritto all’informazione, perché è funzionale all’esercizio di quella sovranità che per Costituzione le appartiene, e perché ne favorisce nel contempo la crescita in termini culturali e intellettuali. Ma si potrebbe affermare che esiste anche un obbligo di informazione, in correlazione al diritto della collettività ad essere informata? Bisogna assolutamente chiarire che un eventuale “obbligo di informazione” non andrebbe riferito né specificamente alla persona del giornalista (o a chi comunque informa la collettività), né allo scopo di fondare un giudizio di responsabilità in caso di mancata osservanza. Un giornalista non può essere costretto a pubblicare una notizia, né può essere ritenuto responsabile nei riguardi della collettività per non averla informata. Al limite, ciò potrà avere rilevanza nel suo rapporto contrattuale con l’editore. In realtà si tratta dunque soltanto di verificare se, in base ad alcune norme, tra collettività ed organi di informazione si possa delineare un rapporto che, sebbene privo di rilevanza giuridica, sia tale da attribuire alla manifestazione di pensiero che accompagna la cronaca una valenza tutta particolare all’interno dell’art. 21 Cost..

Ebbene, di vero e proprio obbligo di informazione si potrebbe formalmente parlare con riferimento a quei soggetti che esercitano un servizio dichiarato pubblico dalla legge, perché inteso in favore della collettività indiscriminata. Secondo le leggi di disciplina del sistema radiotelevisivo che finora si sono succedute (ne abbiamo parlato nel capitolo precedente), l’attività radiotelevisiva ha sempre costituito “un servizio di preminente interesse generale”. E alla relativa attività di informazione è sempre stata attribuita la massima importanza, dal momento che *“I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere quotidianamente telegiornali o giornali radio”* (art. 20, comma 6°, L. n. 223/1990, nota come “legge Mammi”, confermato dalla L. n. 112/2004, nota come “legge Gasparri” e dall’art. 7, comma 2° lett. b), D.Lgs. n. 177/2005, noto come “Testo Unico della radiotelevisione”). L’attività informativa radiotelevisiva è dunque un obbligo per i maggiori concessionari.

Per quanto riguarda la carta stampata, non c'è dubbio che molti quotidiani e periodici a diffusione nazionale assolvano ad una funzione informativa indispensabile per la collettività. Ma è anche vero che nella legge n. 47/1948 ("legge sulla stampa") non vi è alcuna norma sulla quale si possa fondare un obbligo di informazione analogo a quello dei concessionari radiotelevisivi nazionali. Tuttavia, l'attività di quasi tutti i quotidiani ed i periodici è esclusivamente informativa. Per non dimenticare, poi, quelle norme deontologiche che disciplinano la professione giornalistica e che espressamente parlano di "diritto dei cittadini all'informazione" e di "diritto dovere di cronaca", senza fare distinzione tra mezzi di informazione.

Visti tali presupposti, è evidente come la cronaca assuma una posizione di netto privilegio rispetto alle altre forme di manifestazione del pensiero garantite dall'art. 21 Cost. Si tratta dunque di scoprire in cosa consiste esattamente questo privilegio.

Di norma, abbiamo già avuto modo di esaminarlo, i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero sono rappresentati dal rispetto di quei diritti inviolabili che l'art. 2 Cost., norma "aperta" a sempre nuove istanze di tutela della persona, fin dalla sua nascita si è incaricato di accogliere e garantire: a cominciare da concetti come onore, decoro, reputazione. Diritti della persona che l'ordinamento tutela attraverso la previsione di reati come l'ingiuria (art. 594 c.p.) e la diffamazione (art. 595 c.p.). E, nel conflitto tra manifestazione del pensiero e diritto inviolabile, è sempre quest'ultimo a prevalere. Non è però così per il diritto di cronaca, che costituendo al tempo stesso espressione della libertà di pensiero ed insostituibile strumento di informazione al servizio esclusivo della collettività, vanta una tutela rafforzata, e finisce per prevalere sul diritto del singolo individuo, anche se "inviolabile". Il reato di diffamazione e l'illecito civile qui non sorgono, pur in presenza di una obiettiva lesione, perché è lo stesso ordinamento giuridico a permetterla. Ecco il collegamento con l'art. 51 c.p. di cui si è parlato in apertura della presente trattazione (*"L'esercizio di un diritto [...] esclude la punibilità"*): in questi casi il comportamento illecito è scriminato, e la lesione non dà luogo ad alcuna responsabilità. Si tratta comunque di una tutela rafforzata ma non assoluta. Il diritto inviolabile del singolo individuo, infatti, soccombe di fronte all'esigenza informativa, seppur nel rispetto di alcune precise condizioni. Di stabilire quali siano queste condizioni si è incaricata la giurisprudenza, a partire dalla storica sentenza che scrisse il cosiddetto decalogo del giornalista (Cass. 18 ottobre 1984 n.

5259). Secondo tutti i giudici che, a partire da quella storica sentenza, si sono ritrovati a dover affrontare problematiche relative al diritto di cronaca, quest'ultima si configura correttamente soltanto quando concorrono i seguenti tre requisiti, che avremo modo di affrontare molto più dettagliatamente più avanti: la verità dei fatti (oggettiva o "putativa"), l'interesse pubblico alla notizia, e la continenza formale, ossia la corretta e civile esposizione dei fatti.

Come vedremo, in assenza anche di uno solo di questi requisiti, il diritto inviolabile risorge in tutta la sua pienezza, rendendo illecita la manifestazione di pensiero.

Un'ultima considerazione va fatta riguardo ai soggetti che possono beneficiare del diritto di cronaca. Sarebbe errato sostenere che il privilegio di informare è riservato al giornalista. L'art. 21 Cost. non può infatti riguardare una ristretta categoria. In realtà, l'ambito di applicazione del diritto di cronaca non è riferito al soggetto che lo esercita, ma al mezzo attraverso il quale viene diffuso il pensiero.

Così, il diritto di cronaca va riconosciuto a chi narra fatti o esprime un pensiero utilizzando un mezzo tecnicamente idoneo ad informare una cerchia indeterminata di persone. Quindi, non solo al giornalista, ma anche a chi scrive sul giornalino della scuola o dell'università, su un volantino poi distribuito al pubblico, a chi interviene in un forum o tiene un *blog* su internet. Persino chi scrive sui muri della città può invocare il diritto di cronaca, se vengono rispettati gli altri requisiti (interesse pubblico e continenza formale), anche se il più delle volte i messaggi scritti sui muri, non riportando fatti ma giudizi, risultano meglio riconducibili alla problematica della critica (67).

3.4 La riservatezza

Non è affatto semplice trovare la giusta interpretazione da dare alla parola *riservatezza*, oggi dai più denominata *privacy*. La parola "riservato" letteralmente significa *proprio*

(67) TOMANELLI A., *Il diritto di cronaca* (Internet), consultato febbraio 2010. Disponibile:
<http://www.difesadellinformazione.com/96/il-diritto-di-cronaca/>

dell'individuo e non della collettività generale e, comunque, non di collettività diverse da quelle nelle quali l'individuo stesso ha inteso partecipare qualcosa di sé. Questo qualcosa che appartiene all'individuo ed alla sua spontanea socialità, che non può essere imposto, risulta peraltro, a sua volta, della più varia natura.

Può consistere in una serie di attività assolutamente non coercibili, come ad esempio l'attività sessuale: proprio sotto questo profilo, il diritto alla privacy è venuto in evidenza in casi celebri concernenti la contraccezione, l'aborto, l'omosessualità, la transessualità, ecc.. In questo senso il diritto di riservatezza è innanzitutto pretesa alla non ingerenza dei poteri normativi e, conseguentemente, anche dei poteri amministrativi e giurisdizionali in una sfera che si assume propria ed esclusiva dell'individuo e della sua libera, spontanea socialità. La riservatezza, in questo come in altri significati, non presuppone affatto un individuo isolato. Che sia individuale o sociale, presuppone però una sfera assolutamente non coercibile.

In un secondo significato la riservatezza protegge non l'esplicazione di determinare attività, ma la conoscenza delle attività esplicate: non è pretesa alla non ingerenza dei poteri amministrativi (e coercitivi) perché, anzi, intanto può sussistere un diritto alla non conoscibilità di un qualcosa in quanto questo rientra nella sfera del lecito giuridico. In questo secondo significato, quindi, la riservatezza viene ad essere una pretesa alla non divulgazione di notizie concernenti la propria persona, una volta che attengano ad attività non contrarie alle norme in vigore.

In un terzo significato, infine, diritto alla riservatezza è invece diritto alla non divulgazione anche di ciò che, di per sé, non rientra nella sfera del lecito o, comunque, della vita privata, fuori dalla stretta necessità di servire l'interesse pubblico. In questo senso l'interesse alla non conoscenza trova fondamento nel generale criterio del "minimo mezzo", invocabile quando si viene ad incidere, sia pure in maniera legittima, sull'esercizio o sul godimento di diritti fondamentali oppure su altre posizioni costituzionalmente tutelate.

Queste diverse valenze del diritto alla riservatezza non si percepiscono in quelle elaborazioni giurisprudenziali che muovono da una norma che lo riconosce espressamente, come ad esempio la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, perché in questo caso si considerano incluse nella norma tutte le diverse fattispecie di cui si è accennato, ed il distinguere fra di esse presenta un interesse solo

teorico. Allo stesso tempo, non vengono in evidenza nell'elaborazione giurisprudenziale di Corti che, come ad esempio quella tedesca, si ritengono dispensate da una dimostrazione analitica delle loro tesi, traendo significati da formule ampie e pluricomprendive come la tutela della dignità dell'uomo (art. 1 del *Grundgesetz*), il pieno sviluppo della persona (art. 2), il principio liberal-democratico, il principio sociale, ecc.. Si percepiscono, invece, nella giurisprudenza di Corti come quella americana, le quali non applicano un testo costituzionale che contenga questa esplicita garanzia e, d'altra parte, sono tenute ad una puntuale motivazione delle fattispecie affermate (68).

Dall'art. 15 della nostra Costituzione si può dedurre la riservatezza intesa come diritto di non rendere di pubblico dominio una sfera di pensieri, comunicazioni e azioni: ciò avviene quando si afferma che ciascuno di noi ha diritto di non comunicare i propri pensieri, perché comunicare è oggetto di libertà e non di obbligo, ed ha inoltre diritto di esigere che i terzi non si ingeriscano nelle comunicazioni confidenziali fatte a persona determinata. Questa "libertà negativa" di comunicazione, e la coordinata tutela del riserbo delle comunicazioni rivolte a persone determinate, ai sensi del primo comma dell'art. 15 Cost. costituisce un diritto inviolabile, e può quindi essere invocata come limite alla libertà di manifestazione del pensiero (69).

La Libertà negativa di comunicazione e il diritto alla non ingerenza di terzi nelle comunicazioni confidenziali, siccome operanti in un campo ristretto, incluso nel più ampio ambito delle comunicazioni possibili, si trova in rapporto di specialità rispetto ai contenuti ed agli oggetti possibili della libertà positiva di manifestazione del pensiero. Dunque, non può non assumere un aspetto derogatorio rispetto ad essa. D'altra parte, però, va pure sottolineato come nei suoi confronti la garanzia scritta nell'art. 15 Cost. non assuma contenuto specularmente corrispondente: la libertà, la segretezza ed il riserbo delle comunicazioni private possono infatti risultare sacrificate con atto motivato dell'autorità giudiziaria, nei casi e con le garanzie previste dalla legge.

(68) BEVERE - CERRI, *Il diritto di informazione*, pp. 49 ss.

(69) CATAUDELLA, *La Tutela della vita privata*, Giuffrè, Milano 1972, p. 34.

3.5 Sfera pubblica e sfera privata nella storia

Per avere un'immagine chiara di come negli anni la distinzione tra il pubblico ed il privato abbia subito delle importanti metamorfosi, prendiamo da spunto un interessante articolo sul tema pubblicato nel novembre del 2000 dal *New York Times*, una delle testate giornalistiche più importanti del mondo. Che per trattare l'argomento parte da molto lontano.

L'autore dell'articolo in questione, difatti, mette innanzitutto in evidenza come le immagini della vita pubblica lasciateci dalle società che ci hanno preceduto sono in genere costituite da edifici imponenti, grandiose opere d'arte ed iscrizioni idealizzate. All'opposto, le immagini più suggestive della vita pubblica degli ultimi venti anni hanno invece un carattere molto più particolare: peli pubici su una lattina di Coca-Cola, il vestito di una famosa attrice, il diario di un incesto, il programma televisivo "Grande Fratello". Si evince sin da subito, insomma, come la vita contemporanea sia fatta di frammenti di vita privata messa a nudo, e la vita privata contemporanea prova con tutti i mezzi a sua disposizione a farsi pubblica.

In effetti, i concetti più recenti di pubblico e privato sono talmente particolari che proprio quando la dimensione del privato brama di perdersi in un miscuglio di celebrità ed esibizionismo, si diffonde anche il timore per la necessità di una tutela vigile della privacy. La minaccia di un attacco tecnologico ha fatto ad esempio sorgere timori per la privacy on line: i computer sono dotati di programmi detti *firewall*, recinzioni metaforiche che non permettono a nessun estraneo di curiosare in file privati. E si tratta di preoccupazioni fondate. Un pirata informatico quattordicenne è riuscito a rubare centinaia di numeri di carte di credito Master Card da una base di dati *on line*; un'agenzia pubblicitaria su internet tiene regolarmente traccia di tutti i siti visitati dal singolo consumatore; vi sono società che non esitano a licenziare dipendenti per avere inviato messaggi di posta elettronica che teoricamente dovrebbero essere privati. Nelle conferenze sulla privacy che si tengono da qualche anno a questa parte è sufficiente scorrere i titoli delle sessioni per capire i termini della questione: "Ascesa e declino della privacy", "Invasioni della privacy" e "E' possibile la privacy, oggi?". Come ha affermato Scott McNealy, direttore responsabile della Sun Microsystems (azienda americana con molte sedi anche in Italia, produttrice di software e semiconduttori nota,

tra le altre cose, per avere prodotto il linguaggio di programmazione Java): "*La vostra privacy è già pari a zero. Fateci l'abitudine*".

Esiste dunque un miscuglio di atteggiamenti contraddittori rispetto alla privacy: da un lato si è pronti a calpestarla con zelo, dall'altro la si difende con impegno. Questi atteggiamenti contrastanti potrebbero essere considerati un segno di sensibilità politica, come i casi di violenza sessuale da parte di conoscenti o amici. E si potrebbe sostenere che i timori legati alla tutela della privacy sono necessari e del tutto legittimi. Ma una volta che il tema della violenza sessuale da parte di conoscenti o amici è diventato oggetto di un'attenzione aggressiva, tutto il campo delle relazioni sessuali private diventa terreno di analisi giuridica, e ciò genera a sua volta altre situazioni conflittuali. Lo scrutinio pubblico del privato diventa la normalità.

Allo stesso modo, le preoccupazioni legate alla tecnologia possono essere spinte sino ad estremi quasi apocalittici, senza riconoscere come le stesse tecnologie che rendono la privacy relativamente vulnerabile possano anche renderla relativamente invulnerabile.

In effetti, gli atteggiamenti dei contemporanei rispetto alla privacy sembrano avere ben poco a che fare con queste argomentazioni. Sembrano piuttosto intessuti dei fili della cultura contemporanea.

Edmund Burke, politico, scrittore e filosofo britannico del diciannovesimo secolo, lo aveva previsto, almeno in parte, affermando che le democrazie tendono all'*impudicizia* nella vita sociale, anche perché tutte le gerarchie e tutti gli obblighi rigidi vengono a cadere. Dinanzi a chi dovremmo avere pudore? E perché si dovrebbe avere cura di mantenere private certe cose?

Le categorie di *pubblico* e *privato* sono relativamente nuove. Nell'antichità classica, ad esempio, le distinzioni erano molto diverse.

Prendiamo l'antica Roma, nella quale un uomo che viveva soltanto nella dimensione privata (ovvero gli schiavi, che non avevano la possibilità di entrare nella sfera pubblica) non era considerato pienamente uomo. A quel tempo, insomma, la privacy costituiva letteralmente una privazione, o meglio la separazione dall'ambito più importante della vita umana, quello pubblico. Tuttavia, per scendere nell'arena pubblica occorreva anche essere proprietari di beni, e ciò rendeva possibile la vita privata.

Gli equilibri di oggi sono molto diversi. Il cittadino che viva soltanto nella dimensione pubblica e non abbia una vita privata non appare come pienamente umano. Tuttavia,

anche il cittadino la cui vita privata non sia pienamente pubblica ha di che lamentarsi. “*Nel mondo moderno*”, scriveva Hannah Arendt nel testo *La condizione umana*, del 1958, “*le due dimensioni di fatto finiscono continuamente per compenetrarsi*”. Ma come è potuto avvenire tutto ciò? Prendiamo ad esempio le teocrazie, società che si governano secondo ciò che ritengono essere la legge divina. Nelle teocrazie la privacy semplicemente non rappresenta una categoria importante. La distinzione fondamentale è quella fra sacro e profano, e non già quella fra privato e pubblico. Tuttavia, il sacro incorpora concetti che oggi associamo a quelli di pubblico e di privato. E’ simile al privato, perché deve rimanere inviolato, al riparo dalle incursioni del profano; ma è anche simile al pubblico, perché il sacro crea una comunità di fede.

Tutto ciò subisce un cambiamento nello Stato moderno. Il pubblico secolare non è costituito da un insieme di credenze: esiste un elenco di diritti e di doveri, e le leggi hanno una portata limitata. In una società di questo tipo, come fa il credente a dare a Cesare quel che è di Cesare? Con quale diritto Cesare invade la dimensione del sacro? In una società relativamente omogenea, il sacro costituisce parte integrante della vita pubblica in quanto religione di Stato. In caso contrario, il sacro viene a identificarsi in misura crescente con una dimensione al riparo da interferenze pubbliche, con il mondo del sé che dichiara “*Non calpestatemi*”. Si tratta probabilmente di una delle fonti del concetto moderno di privacy: noi tendiamo a stabilire una connessione fra privato e sacro.

A partire dall’Illuminismo, questi rapporti sono divenuti sempre più conflittuali con la crescita del potere statale e la progressiva contrazione della dimensione religiosa.

Il Romanticismo associava molti aspetti della religione (l’attenzione alla vita interiore, l’idea di una vocazione spirituale superiore, il senso di una missione che comporta sacrifici) alla religione secolare dell’arte.

Alla fine del diciottesimo secolo, le riflessioni del genio individuale potevano invece rivaleggiare con qualsiasi esigenza connessa alla dimensione pubblica. E’ da questa convinzione che nasce l’idea del privato come fonte di autenticità e integrità. Lo Stato finì quindi per apparire in misura crescente come un ostacolo al privato, mentre il privato iniziò ad essere visto come una minaccia per il pubblico.

Da questo conflitto trae origine e forma la cultura moderna. La cultura, nell’accezione più ampia del termine, funge da mediatrice fra pubblico e privato, portando

all'attenzione del pubblico le esigenze del privato e traducendo le richieste del pubblico di ottenere comprensione a livello privato.

Oggi esiste un timore diffuso nei confronti di un possibile controllo pubblico di tipo totalitario. I mali del potere di matrice imprenditoriale e governativa sono uno dei motivi ossessivamente ricorrenti nella cultura di massa. Ma anche il bisogno di eliminare il privato trasformandolo in pubblico è probabilmente altrettanto diffuso: si arriva ad una sorta di ribellione in cui i singoli bramano attenzione mentre mettono in mostra il proprio io ipoteticamente autentico. Queste anime rivoltate si affrontano facendo valere le proprie esigenze conflittuali, impegnandosi in schermaglie che oggi vediamo (ad esempio) sempre più spesso nell'ambito dei tantissimi *talk show* televisivi in onda sui nostri canali.

Sul versante del privato, insomma, l'arte viene schiacciata dall'auto-confessione e dall'esibizionismo, mentre la politica si trasforma in pettegolezzo. Sul versante del pubblico, invece, l'arte tende all'esaltazione retorica sanzionata dall'autorità e la politica si trasforma in dogmatismo ideologico. E, come è ovvio, nella società contemporanea entrambi questi elementi sono rinvenibili in quantità. Quanto detto può portare ad una chiara conclusione, così riassumibile: la vita privata è politicizzata, mentre la vita pubblica brulica di passioni private. Così, invece di avere l'una e l'altra, si rischia seriamente di perderle entrambe.

3.6 Il problema del bilanciamento

I mass-media sono diventati potenti mezzi di trasmissione di notizie, di immagini e di messaggi sui quali possono incidere in modo determinante. E l'amplificazione, l'exasperazione e la distorsione dei messaggi sono gli aspetti della comunicazione che maggiormente possono ledere interessi fondamentali, giuridicamente tutelati, dei soggetti che ne sono coinvolti.

Per questo motivo si è spesso posto il problema di trovare un equilibrio tra il diritto alla riservatezza (il quale, come abbiamo visto, pur in mancanza di una norma che lo preveda espressamente e che ne definisca contenuto e limiti, è entrato, grazie

all'elaborazione giurisprudenziale, nel novero dei diritti della personalità come diritto soggettivo assoluto, costituzionalmente garantito) e il diritto di cronaca, considerato come corollario della libertà di espressione e di informazione *ex art. 21 Cost.*

L'articolo 9 della Direttiva n. 95/46/CE ha demandato agli Stati membri il compito di prevedere, in favore del giornalismo, determinate deroghe o esenzioni a talune disposizioni di attuazione dello stesso testo comunitario, qualora ciò si riveli necessario per conciliare il diritto alla vita privata con le norme sulla libertà di espressione.

L'indirizzo perseguito in sede comunitaria è tradotto, nella legge 675/1996, in una serie di norme che fanno riferimento ai giornalisti e ai soggetti a loro equiparati per effetto del d.lgs. n. 123/1997 (pubblicisti, praticanti e autori di saggi, articoli e altre manifestazioni del pensiero). Il legislatore italiano ha voluto, così, assicurare a tale categoria di professionisti un maggior raggio di azione nel trattamento dei dati personali.

Al trattamento effettuato nell'esercizio della professione giornalistica, o nel più generale esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, hanno trovato applicazione le norme concernenti le informazioni che devono essere rese al momento della raccolta (art. 10). Non sono applicabili, invece, le disposizioni che prescrivono l'acquisizione del consenso dell'interessato, quando il trattamento viene effettuato per l'esclusivo perseguimento delle finalità giornalistiche e nel rispetto del Codice di deontologia (art. 12, comma 1, lett. e), di cui parleremo dettagliatamente nel prossimo paragrafo. In virtù di tale disposizione, il giornalista ha la possibilità di raccogliere ed elaborare dati personali senza il consenso dell'interessato entro i limiti stabiliti dal Codice deontologico, oltre i quali la deroga diverrebbe inoperante ed il principio del consenso riacquisterebbe tutto il suo valore. Inoltre, è analogamente ammessa la comunicazione e la diffusione dei dati (senza il consenso dell'interessato) quando il trattamento è effettuato nell'esercizio della professione giornalistica e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, nei limiti del diritto di cronaca posti a tutela della riservatezza e in particolare, dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti d'interesse pubblico (art. 20, comma 1; lett.d). In ogni caso, è necessario rispettare le prescrizioni del Codice deontologico.

Ulteriore deroga al trattamento dei dati da parte di questa categoria è sancita dall'articolo 28 della legge, relativo alle operazioni di trasferimento all'estero dei dati

personali. Norme di favore sono stabilite anche in materia di trattamento dei dati sensibili.

Con tale normativa l'Italia, dopo circa dieci anni di gestazione, ha adeguato la propria normativa a quella degli altri Paesi europei per regolamentare la raccolta dei dati personali ed il loro trattamento secondo gli accordi internazionali, in primo luogo la Convenzione di Strasburgo del 1981, quindi l'Accordo di Schengen del 1985 ed infine la direttiva CEE 95/46.

In particolare, si occupa del problema relativo al bilanciamento tra il diritto alla riservatezza e il diritto di cronaca l'art. 25 della legge n. 675/96 (integrato dal d.lgs. n. 123/97 e modificato dal d.lgs. n. 171/98) intitolato *"Trattamento dei dati particolari nell'esercizio della professione di giornalista"*. Tale articolo, infatti, individua le condizioni da osservare per considerare lecito il trattamento dei c.d. dati sensibili da parte del giornalista e dei soggetti ad esso equiparati.

Allo stesso tempo, esso fissa la procedura da seguire per l'adozione del Codice deontologico, che deve prevedere misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

L'art. 25 della legge n. 675/96, in particolare, stabilisce una deroga al regime generale dettato per i dati sensibili, per il cui trattamento è necessario il consenso dell'interessato e l'autorizzazione del Garante, là dove sancisce che: *"Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione del Garante, nonché il limite previsto dall'art. 24, non si applicano quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. Il giornalista dovrà rispettare, così, i limiti del diritto di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato o attraverso i suoi comportamenti in pubblico"*.

I cosiddetti limiti del diritto di cronaca, a cui rinvia tale articolo, sono stati individuati dalla giurisprudenza, in particolare in due famose sentenze della Corte di Cassazione: una civile del 18 ottobre 1984, n. 5259 (nota anche come il c.d. *Decalogo del giornalista*), l'altra penale del 30 giugno 1984, n. 8959.

Intorno alle due decisioni si sono scatenate numerose polemiche, in modo particolare da parte dei giornalisti, i quali si sono chiesti se in esse si potesse intravedere la trama di un disegno volto ad imbavagliare la libertà di cronaca.

Autorevole dottrina ha invece sostenuto che tali decisioni della Suprema Corte, lungi dal voler insegnare ai giornalisti il loro mestiere, costituiscono un tentativo di prevenire un eventuale conflitto tra il potere dei mass-media e il singolo individuo o gruppo, le cui idee, la cui *privacy*, la cui personalità devono essere tutelate: esse indicano il punto di equilibrio tra la doverosa tutela del diritto di cronaca e l'ancor più doverosa tutela della persona. Inoltre le due sentenze non sono affatto innovative, perché non fanno altro che accogliere orientamenti giurisprudenziali già da tempo consolidati e che non hanno sollevato, in passato, particolari critiche, né dato luogo a particolari polemiche.

E' in particolare la sentenza n. 5259 ad affermare che l'esercizio della libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, cioè il diritto di stampa, sancito in linea di principio nell'art. 21 della Costituzione e regolato fondamentalmente nella legge 8 febbraio 1948, n. 47, è legittimo, e quindi può anche prevalere sul diritto alla riservatezza, se concorrono le seguenti condizioni, già citate in precedenza, e di cui come abbiamo detto ci occuperemo più a fondo nel prossimo capitolo: 1) l'*utilità sociale* dell'informazione (ossia la necessità dell'esistenza di un interesse pubblico a che la notizia e i fatti siano conosciuti e diffusi); 2) la *verità* (oggettiva o anche soltanto putativa, purché, in quest'ultimo caso, frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti; 3) la *forma civile* dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, anche detta *continenza formale*. Non ricorre quest'ultima condizione quando la critica è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, difetta di serenità e di obiettività, calpesta quel minimo di dignità cui ogni persona ha sempre diritto, ed infine non è improntata a leale chiarezza. E', poi, la stessa Corte di Cassazione ad indicare che lo sleale difetto di chiarezza sussiste quando il giornalista ricorre ad una delle seguenti subdole tecniche: 1) al *sottinteso sapiente*, che consiste nell'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico dei lettori le intenderà o in maniera diversa o, addirittura, contraria al loro significato letterale, e, comunque, in senso fortemente sfavorevole ed offensivo nei confronti della persona che si vuole mettere in cattiva luce. Un esempio è rappresentato dal racchiudere determinate parole tra virgolette, allo scopo di far intendere al lettore che esse non sono altro che eufemismi, e

che, comunque, sono da interpretarsi in un senso molto diverso da quello che avrebbero senza virgolette; 2) agli *accostamenti suggestionanti* di fatti che si riferiscono alla persona che si vuole mettere in cattiva luce con altri fatti (presenti o passati, ma sempre in qualche modo negativi per la reputazione) riguardanti altre persone estranee, oppure con giudizi negativi apparentemente espressi in forma generale ed astratta e, come tali, ineccepibili ma che, invece, per il contesto in cui sono inseriti, il lettore riferisce, inevitabilmente, a persone ben determinate; 3) al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli, o, comunque, all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie "neutre" allo scopo di indurre i lettori più superficiali a lasciarsi suggestionare soltanto dal tono usato (classico, a tal fine, è l'uso del punto esclamativo anche là dove, di solito, non viene messo); 4) alle vere e proprie insinuazioni, che ricorrono quando, pur senza esporre fatti o esprimere giudizi apertamente, si articola il discorso in modo tale che il lettore li prenda lo stesso in considerazione a tutto svantaggio della reputazione di un determinato soggetto.

Questi principi sono stati riaffermati in diverse sentenze della Corte di Cassazione (n.3679/98, n.4285/98, n.8574/98) ed in particolare in quella della Terza Sezione Civile, la n. 5658 del 9 giugno 1998, nella quale si afferma che il diritto di cronaca prevale sul diritto alla *privacy* se i fatti sono veri, di interesse pubblico e se sono esposti in forma civile e corretta.

In tal caso la Cassazione ha accolto il ricorso di una donna che aveva lamentato la lesione del proprio diritto alla riservatezza da parte della RAI, la quale aveva mandato in onda l'udienza riguardante la separazione della ricorrente dal marito, indicando, nei titoli di testa della trasmissione, i nomi delle parti e del figlio minore. Precedentemente la Corte d'Appello di Roma, con sentenza dell'11 ottobre 1994, aveva affermato che la RAI non aveva violato il diritto alla riservatezza della donna poiché il fatto era di "interesse sociale". In realtà, in questo caso, non era in discussione l'utilità sociale della notizia del fatto, ma l'utilità sociale dell'indicazione dei nomi dei protagonisti, in quanto la ricorrente aveva lamentato la lesione del diritto alla riservatezza non per la ripresa televisiva dell'udienza, ma per l'indicazione del suo nome e di quello del figlio minore nei titoli di testa. La Corte di Appello, quindi, avrebbe dovuto valutare se per i nomi dei protagonisti sussisteva l'interesse pubblico

alla loro conoscenza, cosa che avrebbe reso legittimo l'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ma ciò non è accaduto.

Tali realtà (70) rendono evidente come sin dall'entrata in vigore della legge 675 del 1996, il mondo politico e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali hanno ritenuto necessario apportare delle modifiche alla normativa, al fine di meglio garantire l'esercizio del diritto di cronaca eccessivamente limitato dall'articolo 25 della legge. Il mondo del giornalismo contestava, infatti, la rigida previsione contenuta in tale disposizione, affermando che il necessario consenso dell'interessato al trattamento dei propri "dati sensibili" avrebbe impedito la diffusione non consensuale di notizie o circostanze rese evidenti da comportamenti in pubblico del soggetto o da un fatto di cronaca.

Le modifiche necessarie sono state realizzate con il d.lgs. n.171 del 6 Aprile del 1998, in virtù del quale non risulta più obbligatorio richiedere il consenso dell'interessato al trattamento dei "dati sensibili" o di carattere giudiziario, se l'utilizzo viene ad essere effettuato nell'esercizio della professione giornalistica e nel rispetto delle relative finalità. Tale intervento legislativo non ha modificato la necessità di rispettare l'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti rilevanti per la comunità, nonché la possibilità di trattare notizie rese note dall'interessato stesso o i suoi comportamenti in pubblico.

Il d.lgs. n. 171 ha eliminato, inoltre, le conseguenze penali previste dall'articolo 35 della legge 675/1996 in caso di mancato rispetto del Codice deontologico, ribadendo, tuttavia, la necessità che esso sancisca garanzie puntuali in relazione alla differente tipologia dei dati sensibili rispetto alla generalità delle altre informazioni personali.

L'intervento legislativo ha mostrato con chiarezza la disponibilità al dialogo degli organi istituzionali coinvolti, permettendo una costruttiva cooperazione, fra il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti e l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nella stesura definitiva del *Codice deontologico*.

(70) LUCARINO A. – MELCHIONNA S., *Diritto di cronaca e diritto alla riservatezza* (Internet), consultato Aprile 2010. Disponibile: <http://www.dirittoproarte.com/giornalisti/cronaca1.htm>

3.7 Il Codice deontologico

Recita l'articolo 139 del Codice sulla privacy: *“Il Garante promuove l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati effettuato nell'esercizio della professione giornalistica. E se l'Ordine non lo adotta, ci penserà in via sostitutiva il Garante. Spetta comunque a quest'ultimo approvare il testo e curarne la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale”*.

Uno strumento del tutto originale, assai diverso dagli ordinari codici deontologici, cioè tutti interni alla categoria professionale e dunque spesso inefficaci sul piano dell'effettività delle prescrizioni. Il Codice di cui stiamo parlando viene non a caso qualificato come una fonte secondaria, sia pure atipica, dell'ordinamento. Esso, infatti, non solo si rivolge anche a tutti coloro che, professionalmente o in via episodica, operano in settori riconducibili alla manifestazione del pensiero (non limitandosi dunque ai soli iscritti all'Ordine), ma, secondo quanto espressamente prescritto dalla normativa sulla privacy, il rispetto delle disposizioni contenute nel Codice deontologico costituisce *“condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento”*.

a) Come si è arrivati alla sua adozione

Ai primi di luglio del 1997 si tenne un primo incontro tra il Garante e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti al fine di individuare le linee-guida e i tempi di preparazione del Codice. Tanta sollecitudine non ha comportato tuttavia un'agevole adozione del testo. Anzi, ad esso si è pervenuti *“dopo una fase di confronto aperto, vivo e talora polemico”*, termini eufemistici usati dall'Autorità nella Relazione 1998 al Parlamento per definire una dialettica talvolta aspra che ha visto un ripetuto scambio di note e di proposte tra i due organismi. E tuttavia si è realizzata, per la prima volta nel nostro ordinamento, quella che è stata definita *“una strana alchimia”*, che stando ai risultati dei primi anni di applicazione sembra aver prodotto buoni frutti: recependo l'esplicita indicazione fornita dalla direttiva comunitaria, il legislatore ha gettato le basi per affidare, pur in un quadro di massima già definito da regole di fonte primaria, la definizione di principi in tema di diritto all'informazione e di libertà di manifestazione

del pensiero proprio alla responsabilità di alcuni dei soggetti portatori di questi diritti fondamentali (in cooperazione con l'Autorità garante).

Il procedimento di adozione del Codice si è intrecciato con la modifica in senso favorevole all'attività giornalistica dell'allora legge 675 del 1996, il che ha comportato un ritardo nell'adozione del Codice stesso, che altrimenti sarebbe stato superato subito dal nuovo intervento legislativo. Da parte del Garante, l'orientamento fin dall'inizio volto ad arricchire il contenuto del Codice e a rafforzarne la posizione nel sistema delle fonti del diritto si è sviluppato parallelamente all'altro, teso ad alleggerire la disciplina legislativa allora in vigore nella parte concernente il trattamento dei dati personali effettuato dai giornalisti, ritenuta eccessivamente restrittiva. Nella redazione del testo da parte dell'Ordine invece si tendeva, com'era forse da aspettarsi, a evitare quegli impegni che una parte della categoria interpretava come limitativi della libertà di cronaca, mentre da parte del Garante si privilegiavano i diritti delle persone oggetto dell'attività giornalistica.

L'Autorità non ha condiviso una prima impostazione da parte dell'Ordine, che sembrava limitarsi a porre mere norme deontologiche interne, la cui violazione sarebbe stata sanzionabile solo sul piano disciplinare, mentre la novità da valorizzare era proprio il "codice" inteso come sostanziale fonte del diritto, di rango secondario, che entra a far parte dell'ordinamento giuridico generale e deve essere rispettata da tutti coloro che esercitano attività d'informazione attraverso mezzi di comunicazione.

Ciò significa che la violazione del Codice deontologico costituisce un trattamento illecito di dati personali per il quale si può essere condannati dal giudice ordinario al risarcimento del danno. In caso di violazione di disposizioni del Codice deontologico oltre che, ovviamente, del Codice privacy, il Garante può disporre, in via cautelare, il blocco dei dati trattati dal giornalista e, quando adotta il provvedimento definitivo, solo nei casi più gravi, il divieto di ulteriore diffusione di dati (ad esempio perché inessenziali rispetto a fatti di interesse pubblico) o la cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. Si tratta di uno strumento da utilizzare con grande cautela; solitamente i provvedimenti adottati dal Garante consistono nell'ordine di comunicare determinate informazioni, ad esempio l'origine dei dati (in questo caso il giornalista può avvalersi del segreto professionale ma deve comunque dare un riscontro all'interessato) o gli estremi identificativi del responsabile del trattamento. Oppure nell'ordine di

disporre l'aggiornamento o la rettifica dei dati inesatti o incompleti. Astrattamente è anche configurabile l'applicazione di sanzioni amministrative a seguito dell'omessa informativa all'interessato oppure a carico di chi omette di fornire informazioni o esibire documenti richiesti dal Garante.

Il dibattito sul Codice deontologico è durato mesi, coinvolgendo non solo gli organismi di categoria e il Garante ma anche l'opinione pubblica, investita dalla polemica innescata da alcuni opinionisti contro le presunte "censure" e limitazioni della libertà. Forte è stata per una fase la tentazione da parte di alcuni dirigenti dell'Ordine di "farsi imporre" il Codice e di non collaborare a redigerlo. E anche quando si è entrati nel merito, sono emersi tentativi di predisporre un testo che il Garante riteneva elusivo, mentre da parte dell'Ordine si vantava un'azione a tutela del diritto costituzionale alla libertà di stampa.

La prima versione del Codice, licenziata dal Consiglio dell'Ordine nel dicembre '97, veniva in pratica respinta dal Garante, con tutta una serie di osservazioni. Nella primavera successiva, dopo la modifica della legge sul punto dell'attività giornalistica, l'Ordine approntava una seconda versione del testo, al quale il Garante faceva solo alcuni rilievi. Apportate alcune parziali correzioni, alla fine si è giunti a concordare il testo finale, la cui pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* è avvenuta il 3 agosto 1998, con entrata in vigore 15 giorni dopo.

b) 13 articoli per il "buon giornalista"

Il Codice prende avvio da alcune affermazioni di carattere generale sulla finalità di "contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa" e sulla specificità del trattamento dei dati personali in ambito giornalistico rispetto al trattamento operato da banche dati o da altri soggetti. Questo per motivare il *trattamento di favore* riservato a chi fa informazione. Ecco i principali contenuti dei 13 articoli, un insieme di regole per il *buon giornalista*.

1) Limiti generali

Il Codice stabilisce che *"la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa*

descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti” (articolo 6, significativamente titolato *“Essenzialità dell’informazione”*). Nell’esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali (articolo 9).

2) A chi si applica il Codice

Molto ampia è la platea dei soggetti cui si applicano le disposizioni del Codice. Un aspetto, questo, poco conosciuto. Il Codice deontologico si applica non solo nei riguardi di chi esercita la professione di giornalista ma anche ai soggetti iscritti nell’elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti, nonché ai trattamenti temporanei finalizzati alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. Ne consegue che è ricompresa, fra le altre, l’attività di chi svolge anche occasionalmente la professione di fotografo, quando questa sia riconducibile ad una manifestazione del pensiero. Ciò in considerazione del fatto che le fotografie, quando ritraggano persone o siano comunque in grado di rivelare informazioni relative ad una persona identificabile, devono essere considerate alla stregua di dati personali tutelati dalla legge.

3) Garanzie particolari

(Tutela dei dati sensibili) *“Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista è tenuto a garantire il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti”* (articolo 5). Insomma, qui serve un particolare rigore.

(Tutela del domicilio) Così come un giornalista non può irrompere in una casa di abitazione, o riprendere immagini di un giardino privato, così non può senza consenso girare con una telecamera in un ospedale o in un carcere. Infatti, *“la tutela accordata al domicilio ed agli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione*

o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive” (articolo 3).

(Persone coinvolte in fatti di cronaca) I giornalisti non devono fornire notizie o pubblicare immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si devono soffermare su dettagli di violenza, a meno che ravvisino la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine (articolo 8). E a proposito, ad esempio, del malvezzo di pubblicare sui giornali o diffondere per televisione le foto segnaletiche degli arrestati (foto che sempre trasmettono delle persone un'immagine negativa), lo stesso articolo 8 del Codice detta chiare limitazioni: *“Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, i giornalisti non possono riprendere né produrre immagini e foto di persone in stato di detenzione, senza il consenso dell'interessato. Inoltre, le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”*.

(Persone note) I personaggi dello spettacolo, della politica, dello sport e in genere le persone note godono di una tutela ovviamente ridotta. Si deve adottare un criterio di valutazione individuato con precisione dal Codice: la loro sfera privata *“deve essere in ogni caso rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”* (articolo 6). Se una pattuglia di vigili urbani ferma un'auto con un transessuale a bordo, accompagnato a un esponente politico in piena campagna contro la prostituzione extracomunitaria, può essere lecito pubblicare il nome del politico, non perché sia lecito investigare sulla vita sessuale delle persone note ma perché quel fatto ha a che vedere direttamente con il ruolo pubblico del personaggio. Invece, le frequentazioni sessuali di qualche giornalista sportivo coinvolto in un'inchiesta sulla prostituzione, non possono essere oggetto di informazione, mancando proprio il requisito del legame tra fatto e ruolo pubblico.

(Persone malate) *“I giornalisti, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne devono rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si devono astenere dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità*

dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica” (articolo 10).

(Sfera sessuale) *“I giornalisti devono astenersi dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile. La pubblicazione è ammessa solo nell’ambito del perseguimento dell’essenzialità dell’informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica”* (articolo 11).

(Minori) Facendo tesoro dei risultati raggiunti grazie all’elaborazione degli anni precedenti in ambito deontologico, specialmente con la Carta di Treviso, il Codice detta disposizioni specifiche a tutela dei minori. Ciò nella consapevolezza che tali soggetti sono particolarmente esposti ai rischi legati alla diffusione non controllata dei dati personali che li riguardano. Diffusione che in molti casi può segnare profondamente il loro sviluppo, provocando danni ben più ingenti di quelli che possono essere prodotti in una persona matura.

In particolare, il Codice all’articolo 7 prevede che i giornalisti si astengano dal pubblicare i nomi (o altri particolari che ne consentano l’identificazione) dei minori coinvolti in fatti di cronaca. Tutela, questa, che si estende anche a fatti che non siano specificamente reati. La protezione non riguarda solamente i dati direttamente riferibili al minore (il nome), ma anche quelli che lo rendono in qualunque modo identificabile, secondo l’impostazione propria della disciplina sulla privacy, che considera dati personali tutte le informazioni riferite a un soggetto identificato o identificabile. Viene poi riconosciuta una protezione che supera quella legata alla sola commissione di reati e impone al giornalista di valutare, tenuto conto di tutti gli elementi della notizia nonché del contesto e delle modalità di diffusione, le lesioni che possono derivare alla personalità del minore e al suo armonico sviluppo.

Inoltre il Codice, facendo loro superare la pura dimensione deontologica, impone di considerare “sempre” il diritto del minore alla riservatezza come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca. Tale regola generale può essere derogata solamente nel caso in cui la pubblicazione sia davvero nell’interesse del minore. In questo caso spetta al giornalista assumersi in proprio la responsabilità di valutare tale interesse, senza farsi schermo nemmeno dell’eventuale parere dei genitori.

4) Adempimenti ai quali è tenuto il giornalista

(Informativa) L'articolo 2 afferma che "Il giornalista che raccoglie notizie è tenuto a rendere note "la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa". Egli deve evitare artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa dettagliata cui sono tenuti tutti gli altri soggetti che trattano dati personali.

(Banche dati di uso redazionale) Se i dati personali sono raccolti presso banche dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice privacy. Le imprese editoriali devono indicare altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare tali diritti.

(Archivi personali dei giornalisti) Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 69 del 1963 sull'"Ordinamento della professione giornalistica" e dell'articolo 138 del Codice privacy ("restano ferme le norme sul segreto professionale"). Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

(Dovere di rettifica) "*Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge*" (articolo 4).

c) Un codice battistrada

Il Codice per il giornalismo è stato il primo di una serie che il Garante ha approvato e fatto pubblicare in *Gazzetta Ufficiale* o che sono in fase di adozione dopo le decisioni dell'Autorità che ne hanno promosso l'adozione. Quello per i giornalisti è da considerarsi un codice battistrada sia dal punto di vista cronologico sia per il suo contenuto. La legge lo definisce come un *Codice di deontologia*" (71), mentre per i codici negli altri settori parla di "codici di deontologia e di buona condotta". Si tratta tuttavia di una differenza sostanzialmente solo terminologica, perché in tutti questi casi

lo strumento-codice contiene importanti regole sostanziali redatte con il prevalente apporto della categoria o del settore interessato e che devono essere rispettate (pena l'illiceità del trattamento effettuato) da chiunque operi in quella determinata area

Si può, quindi, concludere affermando che è un compito assai difficile e delicato quello di trovare un punto di equilibrio tra il diritto alla *privacy* e il diritto di cronaca. Tuttavia, si ritiene, che l'approvazione del *Codice deontologico* dei giornalisti e l'art.25 della legge n. 675/96 rappresentino due traguardi importanti. Un'informazione responsabile deve mettere al primo posto il rispetto delle persone, in particolare della loro dignità e autonomia, e deve saper costruire un nuovo rapporto di fiducia e di credibilità con l'opinione pubblica. Non si tratta di rinunciare al compito di informare, di esprimere opinioni e, se necessario, di criticare, ma di difendere e valorizzare ancora di più questa funzione, mettendola, però, al servizio dei lettori.

(71) PAISSAN, *Privacy e giornalismo – diritto di cronaca e diritti dei cittadini*, Garante Privacy, Roma 2008, pp. 10 ss..

CAPITOLO 4

I limiti del diritto di cronaca

4.1 Premessa

Il diritto di cronaca, come ogni altro diritto, ha dei limiti interni ed esterni che ne determinano il contenuto e l'ambito di esercizio. Si tratta, nella specie, di limiti che secondo il comune sentire e il consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinario, sono costituiti, come abbiamo già sottolineato in precedenza, dalla verità del fatto narrato, dal suo interesse pubblico e dalla continenza, vale a dire la correttezza con cui si procede al racconto.

4.2 La verità dei fatti

Il primo requisito che la cronaca deve rispettare nel momento in cui entra in conflitto con un diritto inviolabile garantito dall'art. 2 Cost. è la *verità dei fatti*. Non sarebbe certamente esatto dire che si tratta del requisito più importante, in ogni caso va ugualmente rilevato come sia proprio in riferimento ad esso che si registra l'avanzamento dei tradizionali limiti della manifestazione del pensiero, rinvenendone la giustificazione per una tutela rafforzata del diritto di cronaca. Agli effetti della scriminante il requisito della verità ha come parametro di riferimento "*la sostanziale corrispondenza tra i fatti come sono accaduti e i fatti come sono narrati*" (72). Soltanto entro tali limiti, infatti, la notizia può soddisfare le esigenze dell'informazione, permettendo alla condotta del diffamante di rientrare pienamente nell'ambito della

(72) Cass. pen., sez. V, 6 luglio 1992 n. 7632; Cass. pen., 15 luglio 1997 n. 8848; Cass. pen., 19 novembre 2001, in *Riv. Pen.* 2002, pag. 122.

fattispecie scriminante prevista dall'art. 51 c.p.. In questi anni la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che *“l'utilità sociale dell'informazione è inseparabilmente legata alla veridicità dell'informazione medesima”* (73). E conseguenza diretta di questo è che *“il principio della verità, quale presupposto dell'esistenza stessa del diritto di cronaca, oltre che del suo legittimo esercizio, comporta, come suo inevitabile corollario, l'obbligo del giornalista, non solo di controllare l'attendibilità della fonte, ma altresì di accertare la verità della notizia, talché solo se tale obbligo sia stato scrupolosamente adempiuto, l'esimente dell'art. 51 c.p. potrà essere utilmente invocata”* (74). La Corte, va evidenziato, sempre in relazione al requisito della verità dei fatti ha pure precisato che *“la verità del fatto narrato, richiesta per l'applicazione della causa di giustificazione, non è esclusa dal fatto che il giornalista abbia aggiunto al nucleo oggettivamente vero dell'episodio riportato, ulteriori dati imprecisi, sempre però che tali enunciazioni siano non decisive né determinanti, in una parola risultino incapaci di immutare la verità oggettiva della notizia. Le aggiunte del giornalista, quando abbiano il carattere appena indicato, non presentano, del resto, nemmeno un autonomo carattere lesivo della altrui reputazione, già esposta per effetto della narrazione del fatto centrale e non soggetta perciò ad ulteriore apprezzabile diminutio quando alla notizia siano addizionati un'erronea indicazione delle persone offese o il presunto provento del reato”*(75). E quest'ultima è indubbiamente una pronuncia molto importante dal punto di vista del giornalista, che nell'acquisizione delle fonti spesso si trova a dover attribuire il giusto peso ad informazioni la cui attendibilità è molto difficile da provare (le cosiddette *voci*), ma nel dovere di disegnare un quadro esaustivo del fatto da descrivere, con tutti i suoi contorni, deve far ricorso alle proprie capacità espositive e lessicali, al fine di non configurare un articolo potenzialmente diffamatorio. Anche la dottrina si è schierata per il riconoscimento dell'efficacia scriminante del diritto di cronaca soltanto nella misura in cui ne siano concretamente rispettati lo scopo e il modo che gli sono connaturati, e tra questi è compresa la verità della notizia. Su tali basi, può assumere rilevanza giuridica nelle vesti di scriminante l'esercizio del diritto

(73) Cass. pen., sez. V, 13 aprile 1989, in *Cass. Pen.*, 1990, pag. 852.

(74) Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 1994, n. 2173.

(75) Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2005, n. 37463.

d'informazione che miri alla formazione di un'opinione pubblica che possa essere il più possibile consapevole, raccontando accadimenti reali in considerazione del loro interesse per la generalità dei consociati (76).

Nella cronaca il rispetto della verità dei fatti rappresenta un avanzamento dei limiti tradizionalmente imposti alla libertà di pensiero. E' utile un esempio: se un quotidiano locale scrive che il un esponente politico è indagato, oppure è stato condannato per un qualsiasi reato, avrà senz'altro agito nell'ambito del diritto di cronaca se quella notizia è vera. Ma se la condanna per il reato riguardasse un semplice cittadino, estraneo alla vita pubblica, la notizia non avrebbe certo rilevanza dal punto di vista dell'informazione. Insomma, questo per dire che al di fuori di un contesto propriamente informativo, fatti lesivi non possono essere resi noti nemmeno quando sono veri, perché il reato di diffamazione (ma anche quello di ingiuria) prescinde dalla verità dei fatti, così come stabilisce il primo comma dell'art. 596 c.p.: *“Il colpevole dei delitti preveduti dai due articoli precedenti [ingiuria e diffamazione] non è ammesso a provare a sua discolta la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa”*. Praticamente, chi attribuisce fatti offensivi ad una persona, in un eventuale giudizio non potrà cavarsela dimostrando semplicemente che sono veri. Discorso diverso, invece, in un contesto informativo, nel quale la prova della verità dei fatti narrati è indispensabile per escludere la responsabilità. Ecco perché, con riferimento alla cronaca, si può legittimamente parlare di avanzamento dei limiti tradizionalmente imposti alla libertà di pensiero.

Un avanzamento che trova giustificazione nella funzione stessa della cronaca, fondamentale in un sistema democratico dove *“la sovranità appartiene al popolo”* (art. 1 Cost.). Gli organi di informazione vantano un rapporto privilegiato con la realtà, grazie al quale risulta indubbiamente più semplice e immediato apprendere i fatti utili per riportare una notizia. Molto più semplice rispetto a quanto potrebbe esserlo per qualunque altro semplice cittadino. La cronaca si potrebbe dunque definire come il tramite tra la collettività e la realtà, perché raccoglie le informazioni, le seleziona e le restituisce alla collettività sotto forma di notizia. Ed è naturale, di conseguenza, che si debba escludere qualsiasi responsabilità, sia dal punto di vista civile che da quello

(76) CULTRERA, *op. cit.*, pp. 79 ss.

penale, quando i fatti oggetto di cronaca risultano assolutamente veri. Il sacrificio dei diritti del singolo individuo, è insomma giustificato soltanto dall'esigenza di informare la collettività (77).

4.3 La verità putativa

Il giornalista che si imbatte in una notizia di apprezzabile interesse avverte solitamente il conflitto tra due esigenze tra loro opposte: informare il pubblico il prima possibile (magari *bucando* la stampa concorrente, come si dice in gergo riferendosi al fatto di anticipare tutti gli altri nel riportare un fatto rilevante per l'informazione) e verificare la fondatezza della notizia. Il corretto esercizio del diritto di cronaca dipende dal modo in cui il giornalista risolve questo conflitto.

Il controllo sulla fondatezza della notizia è la prima regola che il buon giornalista deve osservare per non rischiare di diffondere notizie false e lesive dell'altrui reputazione. Consiste nella verifica dell'attendibilità della fonte e nella ricerca di elementi che confermino la notizia e naturalmente, più la fonte sarà autorevole, minore sarà il bisogno di verificarne l'attendibilità e di cercare riscontri. Per esempio, nelle redazioni di cronaca dei quotidiani maceratesi, dove soprattutto nei giorni di "magre" notizie, nel contesto informativo locale per il giornalista può assumere rilevanza anche il semplice incidente stradale senza gravi conseguenze (le pagine di giornale da riempire sono ogni giorno le stesse), è consuetudine chiamare per tutta la giornata, ogni volta ad intervalli di qualche ora, i centralini di Polizia, Carabinieri, Vigili del Fuoco e Pronto Soccorso per essere informati di qualsiasi loro intervento che potrebbe riguardare fatti utili a scrivere un articolo. Si tratta del primo passo nella reperibilità di una notizia, che attesta *ufficialmente* (vista la fonte di provenienza) la verità del fatto accaduto, con informazioni attendibili spesso anche per ciò che riguarda le conseguenze; il problema starà poi nel riuscire a reperire fonti attendibili per poter descrivere le modalità con cui il fatto è accaduto. E' soprattutto questa la prospettiva dalla quale può accadere che il giornalista, nonostante abbia condotto un serio e attento lavoro di verifica, pubblici

(77) TOMANELLI A., *La verità* (Internet), consultato Aprile 2010. Disponibile:

<http://www.difesa dellinformazione.com/123/la-verita-/>

una notizia (potenzialmente diffamatoria) che in seguito si riveli falsa. Ci si chiede, dunque, se in questo caso debba essere ritenuto responsabile della conseguente diffamazione. Ebbene, fino ai primi anni '80 in giurisprudenza è prevalso l'orientamento che riconosceva la scriminante del diritto di cronaca solo se basata sulla verità *oggettiva* dei fatti narrati. A nulla rilevava infatti la buona fede del giornalista, ovvero la prova di aver svolto un serio e diligente lavoro di ricerca nell'accertamento della verità. Ciò in aperto contrasto con quanto veniva sempre deciso, ad esempio, per un'altra figura scriminante, quale la legittima difesa, in cui la giurisprudenza aveva sempre dato ampio risalto alla buona fede. In base a quel vecchio orientamento, il giornalista che faceva precedere la diffusione di una notizia oggettivamente diffamatoria da un attento lavoro di verifica, veniva ugualmente condannato se in seguito il fatto si rivelava falso.

La svolta arriva però nel 1983, quando la Corte di Cassazione a Sezioni Unite afferma che *“l'errore involontario (esclusa malafede e consapevolezza della falsità dei fatti narrati) può riflettere sul dolo negandolo e può dare ingresso ad una situazione incompatibile con l'esistenza stessa del reato e tale da determinare la non punibilità dei fatti offensivi creduti erroneamente veri”* (78).

In sostanza, non può essere punito per diffamazione il giornalista che erroneamente pubblichi una notizia non vera, se l'errore è scusabile per essere stata la diffusione della notizia preceduta da un serio e diligente lavoro di verifica. Viene quindi introdotto il concetto di verità putativa, che attribuisce rilevanza alla buona fede del giornalista (il quale crede che la notizia diffusa sia vera) e mantiene la sua condotta nei limiti del diritto di cronaca. E con la sopra citata sentenza trova correttamente applicazione l'ultimo comma dell'art. 59 c.p., perché anche l'errore dovuto a colpa rende il fatto non punibile, per la semplice e decisiva ragione che nel nostro ordinamento non esiste un'autonoma ipotesi criminosa avente ad oggetto la diffamazione colposa. L'erroneo convincimento di trovarsi in presenza di una situazione di fatto integrante un'ipotesi scriminante, insomma, rende *ex art. 59 c.p.*, quarto comma, lecito un fatto altrimenti penalmente sanzionato, residuando, al più, in caso di errore determinato da colpa, una responsabilità penale laddove il fatto sia preveduto dalla legge come delitto colposo.

(78) Cass. pen., sez. un., 26 marzo 1983, in *Giust. Pen.* 1983, II, p. 627.

E' opportuno evidenziare come l'esercizio del diritto di cronaca, e di conseguenza pure i presupposti che lo riguardano, sotto il profilo dogmatico si pongano al di fuori degli elementi costitutivi del delitto di diffamazione *ex art. 595 c.p.*, integrando, al più, un elemento esterno alla fattispecie del reato in questione, sussumibile sotto la causa di giustificazione *ex art. 51 c.p.* Ciò significa che l'eventuale errore sulla veridicità della notizia riportata, non ricadendo sugli elementi costitutivi di fattispecie, non vale ad integrare un ipotesi di errore sul fatto costituente reato *ex art. 47 c.p.*, ma la diversa ipotesi di errore sulle circostanze di esclusione della pena previste dal quarto comma dell'art. 59 comma c.p.: non pare quindi condivisibile quell'indirizzo giurisprudenziale che, nelle ipotesi di pubblicazione di notizie erroneamente ritenute vere e quindi non offensive, parla di assenza del dolo per mancanza di rappresentazione e volontà su tutti gli elementi tipici di fattispecie. E quanto ora evidenziato assume peculiare rilievo in sede processuale, laddove ai sensi del terzo comma dell'art. 530 c.p.p., il dubbio sulla effettiva sussistenza di una causa di giustificazione vale, da solo, a fondare una sentenza assolutoria, laddove nell'ipotesi interpretativa *ex art 47 c.p.* deve essere fornita, invece, una più rigorosa prova, anche in chiave di dolo eventuale, degli elementi che hanno convinto l'agente della verità della notizia riportata.

Alla luce di quanto finora esposto può rilevarsi come l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca risulta invocabile non solo nei casi in cui la notizia, oltre che essere rispettosa degli anzidetti canoni di continenza e pertinenza risulti, altresì, obiettivamente vera, ma anche laddove, pur obiettivamente falsa, sia stata preliminarmente verificata mediante una rigorosa analisi dell'attendibilità delle fonti informative, così da apparire come ragionevolmente verosimile, e rientrare quindi nei limiti del penalmente lecito esercizio del diritto di cronaca.

L'introduzione della verità putativa rappresenta una vera e propria svolta epocale per il diritto di cronaca, che non viene più considerato dal punto di vista del risultato, ma da quello dell'attività espletata per conseguirlo. Non si guarda più alla verità, ma al metodo seguito per il suo accertamento. Subito dopo la sopra citata sentenza del 1983, però, la Suprema Corte, pronunciandosi sulla pubblicazione di una notizia appresa dalla Rai (del caso parleremo dettagliatamente a conclusione del presente paragrafo) ha mutato il proprio indirizzo (probabilmente per non correre il rischio di far registrare troppe sentenze di assoluzione), stabilendo la necessità di collegare la putatività del diritto di

cronaca all'uso legittimo delle fonti ufficiali. E per realizzare tale uso, non è quindi sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità delle fonti di informazione, in quanto il cronista deve comunque: a) esaminare, controllare e verificare i fatti; b) dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine alla verità della notizia medesima (79).

Ed è proprio da allora ha acquisito particolare importanza il concetto di fonte ufficiale, che è frutto di una finzione di verità. In genere le fonti ufficiali si identificano con gli organi statali: si pensi, come già detto qualche riga più sopra, ai fatti accertati nelle sentenze dei giudici, alle notizie fornite dai Carabinieri o dalla Polizia durante una conferenza stampa (ad esempio, per parlare di una riuscita operazione anti-droga, nella quale vengono forniti tutti i dettagli relativi agli arrestati, alla loro eventuale organizzazione, al modo di agire, ed al materiale sequestrato, che generalmente viene esposto proprio nel corso della conferenza stampa a beneficio dei fotografi), ai comunicati emessi dalle Autorità sanitarie circa gli esiti dei controlli sugli alimenti, ecc.. Ciò che viene tratto da una fonte ufficiale è vero per antonomasia e non necessita di verifica. L'ufficialità della fonte sostituisce il controllo sulla fondatezza della notizia e conferisce al fatto una sorta di certificazione di autenticità. E la notizia acquisita da una fonte ufficiale senza alcuna verifica, ma in seguito rivelatasi falsa, costituisce sempre verità putativa. Del resto, qui obbligare il giornalista a verificare la notizia proveniente da una fonte ufficiale significherebbe togliere credibilità allo Stato stesso.

E' chiaro che l'introduzione del concetto di verità putativa rappresenta una conquista di civiltà, perché una concezione del diritto di cronaca svincolata da quel criterio finirebbe per compromettere la stessa libertà di informazione, e non solo per il comprensibile timore che accompagnerebbe il giornalista nella redazione del pezzo. Un sistema che non perdonasse gli errori incolpevoli del giornalista, lo spingerebbe infatti a rinunciare al proprio lavoro attivo di ricerca della verità per affidarsi passivamente solo alle notizie provenienti da organi del Potere costituito, mai oggetto di (auto)smontata.

Un'ulteriore considerazione sul concetto di fonte ufficiale va però sicuramente fatta. Come già detto, esso rappresenta una finzione di verità della notizia, e dispensa il giornalista dal verificarne la fondatezza. Ma un lavoro di ricerca particolarmente serio e

(79) Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984, n. 1820.

diligente può arrivare a confutare quanto indicato in una fonte ufficiale? E in caso di lesione alla reputazione derivante dalla diffusione di una notizia in contrasto con il contenuto di una fonte ufficiale, il giornalista sarà responsabile anche in presenza di un attento lavoro di ricerca della verità?

Innanzitutto va tenuto presente che dall'efficacia di una fonte ufficiale non consegue che il giornalista debba rifarsi ad essa, ma soltanto che riportando quanto da essa riferito non può mai incorrere in responsabilità per aver diffuso una notizia poi rivelatasi falsa. Logicamente, deve poter diffondere la verità anche quando risulti difforme da quella risultante dalla fonte ufficiale.

Inoltre, la risposta positiva può derivare tenendo presente il meccanismo giuridico che regola i provvedimenti giurisdizionali. La sentenza è la fonte ufficiale per antonomasia, perché rappresenta la conclusione di un complesso procedimento volto all'accertamento della verità. Un fatto contenuto in una sentenza è incontrovertibile, una volta esauriti i mezzi ordinari di impugnazione (appello e ricorso in Cassazione), ossia quando la sentenza passa in giudicato. In questo caso nel linguaggio giuridico si dice che la sentenza *fa stato*.

Ma è possibile mettere in discussione quanto statuito in una sentenza, sia civile che penale, anche se passata in giudicato, attraverso un particolare mezzo di impugnazione: la revisione. Per quel che qui importa, i casi principali in cui può chiedersi la revisione di una sentenza definitiva sono la sopravvenienza di nuove prove e la scoperta della falsità degli atti o delle prove su cui la sentenza si è basata.

Ciò dimostra che quanto statuito in una sentenza, fonte ufficiale per antonomasia, non costituisce mai verità assoluta, e che i fatti in essa accertati non sono mai incontrovertibili. Pertanto, il giornalista potrà avviare, in nome di un'informazione obiettiva, un'attività di ricerca volta a confutare i fatti contenuti in una fonte ufficiale (nel caso del classico incidente stradale, già citato, come detto il lavoro più difficile sta nel riuscire a descrivere esattamente le modalità e le cause che hanno portato al sinistro, di per sé sufficienti a configurare il reato di diffamazione qualora venissero descritte in maniera errata: è accaduto al sottoscritto agli esordi nel giornalismo, ne parleremo più dettagliatamente nel prossimo capitolo), ma è chiaro che in questo caso il lavoro di ricerca del giornalista dovrà essere particolarmente meticoloso.

Si tratta di un'attività che può rientrare nel concetto di giornalismo di inchiesta. Qui il giornalista ricerca attivamente la verità ponendosi in relazione diretta con il fatto, anziché acquisirlo o ricostruirlo passivamente basandosi su fonti ufficiali. A volte il risultato del suo lavoro può contraddire il contenuto delle fonti ufficiali. Nell'eventualità in cui la nuova ricostruzione dei fatti sia lesiva della reputazione di qualcuno, il giornalista non potrà essere considerato responsabile se il suo lavoro viene giudicato diligente al punto da poter contraddire il contenuto di una fonte ufficiale. In effetti, sarebbe paradossale condannarlo per aver rimediato, attraverso una libera attività di ricerca della verità, agli errori di chi per legge ha l'obbligo di accertarla.

Se la ricerca attiva, ma particolarmente accurata, della verità va sempre incoraggiata, i risultati di una ricerca passiva possono essere incondizionatamente ritenuti validi solo quando poggino su fonti ufficiali. Non può essere, cioè, riconosciuta la verità putativa quando i fatti divulgati siano stati appresi da un mezzo di informazione, per quanto autorevole possa essere. E' il caso dei giornalisti che pubblicano una notizia appena appresa dalla Rai o da un'agenzia di stampa come l'Ansa, ritenendola vera in considerazione dell'autorevolezza della fonte.

Nell'acquisire la notizia, un mezzo di informazione non può affidarsi ad altro mezzo di informazione, per quanto prestigioso sia. Autorevolezza di un mezzo di informazione non significa ufficialità. Qui l'impossibilità di riconoscere la verità putativa deriva dalla differente funzione svolta dalla fonte ufficiale da un lato, e dal mezzo di informazione dall'altro. La fonte ufficiale, aderendo alla realtà, in sostanza crea il fatto. Il mezzo di informazione, invece, crea la notizia. Di conseguenza, la verità putativa qui non potrebbe mai essere invocata, perché si riferirebbe non al fatto in sé, ma alla notizia.

Inoltre, legittimando un simile comportamento si favorirebbe "quantomeno" il sorgere di una gerarchia dei mezzi di informazione. Si incoraggerebbe, cioè, il media di grado "inferiore" ad appiattirsi sulle informazioni rese dal media di grado "superiore", nella sicurezza del primo che un eventuale errore non avrebbe conseguenze in quanto indotto dal secondo. E' un'idea che metterebbe a repentaglio lo stesso concetto di pluralismo dei mezzi di informazione. Questo, infatti, è garantito non solo dalla indipendenza dei mezzi di informazione dai pubblici poteri, ma anche dalla totale autonomia tra i mezzi di informazione stessi. Non gioverebbe alla collettività, oltre che alla dignità dello stesso giornalista, spingere quest'ultimo a rinunciare al rapporto diretto con il fatto

notizia e a ricorrere alla mediazione di altri organi di informazione nella ricerca della verità.

Si è evidenziato *quantomeno* perché in realtà il rischio è ben maggiore. Riconoscere la verità putativa al giornalista che riprendesse una notizia da un sia pur autorevole organo di informazione, porterebbe in sostanza ad attribuire ad esso la natura di fonte ufficiale. E se si considera che il concetto di fonte ufficiale implica necessariamente la totale identificazione della fonte stessa con l'apparato dello Stato, trattare un organo di informazione alla stregua di fonte ufficiale significherebbe accogliere una concezione da regime: il mezzo di informazione come organo dei pubblici poteri. Proprio l'esatto contrario di ciò che avviene in una democrazia.

Non va dimenticato che la funzione del giornalista è quella di apprendere un fatto dall'interno della società civile per restituirlo alla collettività sotto forma di notizia. Se il giornalista pubblica ad occhi chiusi una notizia appresa da un soggetto avente la sua stessa funzione, rinuncia non soltanto alla ricerca della verità, ma alla stessa funzione sociale di fare informazione (80).

Un caso particolare: la falsa notizia Rai

Il 31 gennaio 1980 sul quotidiano "Alto Adige" viene data la notizia dell'assoluzione di A.M., un noto esponente politico locale. Ma nell'articolo si legge anche, contrariamente al vero, che nei suoi riguardi la procura della Repubblica di Bolzano ha da qualche mese avviato un procedimento penale per i reati di calunnia e associazione per delinquere. A.M. querela per diffamazione articolista e direttore responsabile, che si giustificano affermando di aver pubblicato la notizia dopo averla appresa dalla Rai. Vengono condannati sia in Tribunale che in Corte d'Appello. La vicenda approda in Corte di Cassazione.

La Suprema Corte, con la già citata sentenza n. 1680 del 30 giugno 1984 conferma la decisione della Corte d'Appello, con motivazioni che muovono da un'interpretazione restrittiva del concetto di verità putativa. Alla difesa non giova prospettare la particolare attendibilità di una notizia diffusa dalla Rai *"per il prestigio e per la specifica*

(80) TOMANELLI A., *La verità putativa* (Internet), consultato Aprile 2010. Disponibile:

<http://www.difesadellinformazione.com/145/la-verita-putativa/>

competenza che la qualificano” e per il fatto che “nell’ambito della radiotelevisione di Stato sussistono maggiori controlli e garanzie” che fanno della Rai “una fonte privilegiata”.

La Suprema Corte rigetta inoltre le argomentazioni difensive minandone la premessa. Il concetto di attendibilità della fonte informativa, si legge nella sentenza, di per sé non è accettabile, perché esprime *“una valutazione soggettiva e probabilistica in netto contrasto con il concetto stesso di diritto di cronaca”*. Non esistono fonti informative privilegiate, tali cioè da esonerare il giornalista dall’obbligo di verificare la notizia *“in funzione dell’assolvimento dell’obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale”* e di *“dare la prova della cura posta negli accertamenti espliciti per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità”*.

Se un giornalista, sostiene la Suprema Corte, potesse considerare vera una notizia ed omettere i dovuti controlli per il sol fatto che è stata diffusa da un’altra fonte giornalistica, per quanto autorevole e seguita questa possa essere, *“le diverse fonti propalatrici delle notizie, attribuendosi reciproca credibilità, finirebbero per rinvenire l’attendibilità in se stesse”*.

Nel caso in questione, la difesa ha posto l’accento sul prestigio e la competenza che contraddistinguono la Rai. L’autorevolezza propria della televisione di Stato dispenserebbe ogni giornalista dall’obbligo di verificare la fondatezza della notizia. Chi pubblicasse una notizia falsa, ma appresa dalla Rai, potrebbe sempre invocare la verità putativa.

Ma la Corte di Cassazione ha respinto questa argomentazione. Non si può considerare vera una notizia solo perché è stata resa pubblica da un organo di informazione autorevole. Perché non esistono, a detta della Suprema Corte, fonti informative privilegiate, tali da esonerare i giornalisti dall’obbligo di verificare i fatti. E si tratta di una decisione che va condivisa. Nell’acquisire la notizia, un organo di informazione non può affidarsi ad altro organo di informazione, per quanto prestigioso sia, per tre ragioni.

La prima: la funzione del giornalista è quella di apprendere un fatto dall’interno della società civile e restituirlo alla collettività sotto forma di notizia. Quando il giornalista pubblica ad occhi chiusi una notizia appresa da un soggetto avente la sua stessa

funzione, rinuncia non soltanto alla ricerca della verità, ma alla stessa funzione sociale di fare informazione.

La seconda. Se si legittimasse un simile comportamento si favorirebbe il sorgere di una gerarchia delle fonti informative. Si incoraggerebbero le fonti di grado “inferiore” a rinunciare ad una ricerca attiva della verità appiattendosi sulle informazioni rese da fonti *di grado superiore*, nella sicurezza delle prime che un eventuale errore non avrebbe conseguenze in quanto indotto dalle seconde. E’ un’idea che metterebbe a repentaglio lo stesso concetto di pluralismo dei mezzi di informazione. Questo, infatti, è garantito non solo dalla indipendenza dei mezzi di informazione dai pubblici poteri, ma anche dalla totale autonomia tra i mezzi stessi. Non gioverebbe alla collettività, oltre che alla dignità professionale dello stesso giornalista, spingere quest’ultimo a rinunciare al rapporto diretto con il fatto notizia e a ricorrere alla mediazione di altri organi di informazione nella ricerca della verità.

La terza. Riconoscere la verità putativa al giornalista che riprendesse una notizia dalla Rai, porterebbe in sostanza ad attribuire alla Rai la natura di fonte ufficiale. E se si considera che il concetto di fonte ufficiale ne implica necessariamente la totale identificazione con l’apparato dello Stato, trattare la Rai alla stregua di fonte ufficiale significherebbe accogliere una concezione da regime: la televisione di Stato come organo dei pubblici poteri, che è l’esatto contrario di ciò che avviene in una democrazia. In realtà, il carattere statale di una televisione non fa altro che attribuire all’informazione da essa resa natura di servizio pubblico, garantendo la completezza, l’obiettività, l’imparzialità delle notizie (81).

4.4 La completezza della notizia

Il concetto di “completezza della notizia” implica il dovere del giornalista di riportare una versione dei fatti che aderisca alla realtà in ogni suo elemento. E’ preciso dovere del

(81) TOMANELLI A., *Falsa notizia Rai* (Internet), consultato Aprile 2010. Disponibile:
http://www.difesadellinformazione.com/index.php?id_articolo=147

giornalista, insomma, consegnare ai lettori l'accadimento così come è avvenuto nella realtà, evitando di formare nell'opinione pubblica un'idea avversa a quelli che sono stati i veri risvolti del fatto. Ciò, va precisato, in ogni caso non implica soltanto il non dover diffondere una notizia totalmente falsa. Nella quasi totalità dei casi, infatti, la notizia è costituita da un insieme di fatti collegati tra loro, che devono essere veri e riportati integralmente. E' quello che può essere definito il principio di corrispondenza tra fatto e notizia.

La completezza viene meno quando nel *corpus* della notizia si include un elemento non vero inerente al fatto. Spesso accade che la notizia venga comunicata dalle "fonti ufficiali" in maniera piuttosto sbrigativa, e che il giornalista la apprenda in maniera disomogenea e frammentaria. È proprio quello di cui abbiamo parlato nel paragrafo precedente, quando si raccontava che è consuetudine di una redazione giornalistica locale chiamare a più riprese le forze dell'ordine, nel corso della giornata, per reperire notizie utili sugli accadimenti avvenuti nel territorio di riferimento. E' possibile, quindi, che un fraintendimento basato su una singola parola o su una confusa esposizione dei fatti da parte della fonte, induca il giornalista a riportare fatti inesistenti, o comunque a riportarli in maniera errata, con riferimento ad ogni singola circostanza. E' diffamatorio riportare la falsa notizia che un indagato è stato arrestato, come anche, nel dare la notizia di un'indagine su un gruppo accusato di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, inserirvi una persona che in realtà, pur se nell'ambito della medesima indagine, è indagata solo per false fatturazioni.

Ma la completezza della notizia viene meno anche quando vi è omissione di fatti veri (anche dettagli, che potrebbero risultare determinanti nella formazione dell'opinione pubblica nei confronti del fatto e dei personaggi che ne sono protagonisti), quando la loro narrazione gioverebbe al soggetto leso. E' diffamatorio tacere che esiste, nell'ambito di un'indagine giudiziaria, una testimonianza che se confermata dagli inquirenti scagionerebbe l'incolpato, così come riferire, tra le varie ipotesi investigative illustrate in una conferenza stampa, soltanto quella che porta alla colpevolezza di un determinato soggetto. Quest'ultimo è un caso molto d'attualità nell'Italia odierna, specie con riferimento alle vicende giudiziarie che riguardano i politici: assume rilevanza, da questo punto di vista, "l'orientamento" politico della testata, il più delle volte dettato dal suo editore (tanto per fare un esempio semplice ma chiarissimo, basti

guardare ai commenti sugli esiti elettorali riportati dal telegiornale di Rete 4 e da quello di Rai 3).

La reputazione di un soggetto, però, può ritenersi lesa soltanto quando la discrepanza tra accadimento reale e rappresentazione della notizia sia apprezzabile. Non è assolutamente diffamatorio, di conseguenza, riportare una notizia che si discosti dalla realtà per aspetti irrilevanti.

Il giudizio che il lettore-ascoltatore della notizia finisce per esprimere nei confronti della persona interessata dal servizio è inevitabilmente guidato dal giornalista, ma a giocare un ruolo determinante è sicuramente anche il direttore della testata, che quotidianamente detta le tracce di costruzione del giornale, influenzando e non poco sul taglio espositivo dei fatti, nei cui confronti deve pure esercitare una doverosa attività di controllo che genera la sua stessa responsabilità, unitamente con l'articolaista, in caso di querela per diffamazione). E' quindi necessario che quel giudizio non sia fuorviato da una inesatta rappresentazione della realtà (82).

Un caso particolare: il formaggio che uccide

Nella seconda metà degli anni '80 si registrano in Europa decessi per intossicazione da listeriosi, che le autorità sanitarie riconducono all'assunzione del formaggio Vascherin. In seguito ad alcuni controlli eseguiti su prodotti simili, le autorità elvetiche proibiscono la vendita di alcuni formaggi a pasta molle, tra cui il Gorgonzola Imperiale, prodotto dall'azienda Invernizzi. Il provvedimento verrà ritirato poche settimane dopo, una volta accertata l'innocuità del prodotto.

Ma nel frattempo, il 16 dicembre 1987 appare su "Il Corriere della Sera" un articolo intitolato "*Formaggi che uccidono: uno è fatto in Italia*". L'articolo, ricordando la vicenda del Vascherin, commenta il provvedimento di sequestro del formaggio italiano da parte delle autorità elvetiche, riportando una versione dei fatti che la Società Invernizzi reputa diffamatoria.

Il Tribunale di Milano riconosce il diritto di cronaca, ma la Corte d'Appello riforma la sentenza condannando il quotidiano al risarcimento dei danni. Il quotidiano ricorre in Cassazione, e la Suprema Corte conferma la sentenza d'appello, non riconoscendo nella

(82) Cass. pen., 25 maggio 2000, n. 6877.

specie il diritto di cronaca. Viene appurato che l'articolista ha sia riferito fatti falsi, sia taciuto importanti circostanze che se citate avrebbero presentato una situazione ben diversa. In particolare, si è falsamente riferito che la Cooperativa di Basilea aveva confermato la presenza del batterio della listeria precedentemente riscontrata dalle autorità elvetiche. Non si è riferito, invece, che il batterio era stato rinvenuto solo sulla crosta; non nei luoghi di produzione, ma in quelli di rivendita; e che il provvedimento delle autorità elvetiche era di natura cautelare, quindi provvisoria (tant'è che in seguito ad un più approfondito esame della vicenda veniva ritirato).

Nel presente caso la mancanza di completezza dell'informazione si è manifestata in due modi: con l'affermazione di fatti falsi e con l'omissione di circostanze rilevanti. La falsa notizia circa la conferma della presenza del batterio da parte della Cooperativa di Basilea (che ha dignità di fonte ufficiale) ha evidentemente rafforzato nel lettore la credenza della nocività del prodotto, già indotta dal provvedimento delle autorità elvetiche (altra fonte ufficiale).

Riportare, anziché omettere, la circostanza che il batterio era stato trovato solo sulla crosta e in luoghi diversi da quelli di produzione, avrebbe spinto il lettore a dubitare che la responsabilità dovesse essere necessariamente riferita al produttore.

E avvertire il lettore della natura cautelare, e non definitiva, del provvedimento di sequestro delle autorità elvetiche, lo avrebbe correttamente informato sulla inesistenza di indagini approfondite.

E' chiaro che tali mancanze abbiano fornito al lettore una rappresentazione fuorviante della realtà, ma è stato il titolo a produrre il maggior danno, predisponendolo inevitabilmente ad associare il gorgonzola imperiale al famigerato Vascherin, responsabile di vari decessi e la cui vicenda era stata citata nello stesso articolo; e a collegare così il consumo del gorgonzola imperiale all'evento morte (83).

(83) TOMANELLI A., *Il formaggio che uccide* (Internet), consultato Aprile 2010.

Disponibile: http://www.difesa dellinformazione.com/index.php?id_articolo=143

4.5 Il diritto all'identità personale

Quello dell'identità personale è uno dei “nuovi valori” della persona, che grazie alla giurisprudenza ha trovato la propria tutela nell'ambito dell'art. 2 Cost., considerato come già sappiamo una norma “aperta”, che garantisce i diritti inviolabili dell'individuo.

Ogni individuo ha il diritto di vedersi descritto esattamente così come è, senza inesattezze che ne stravolgano la personalità agli occhi del pubblico. L'identità personale, quindi, attiene alla proiezione di sé stessi nel sociale. Alla base della sua violazione non vi è alcuna offesa, ma solo una distorta rappresentazione della personalità, dei suoi tratti e dei comportamenti che la caratterizzano. Dal punto di vista della cronaca, la lesione del diritto all'identità personale si sostanzia in una violazione del requisito della verità: non dà luogo ad un reato, ma produce comunque quel danno ingiusto (civilmente rilevante) presente in ogni lesione di un diritto della personalità.

In verità, tracce di quello che in seguito assurgerà a diritto fondamentale ex art. 2 Cost. erano già rinvenibili nella legge sulla stampa, il cui art. 8 imponeva (e impone tuttora) al direttore responsabile di far inserire le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti “*ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità*”. Tale disposizione evidentemente distingueva, fin dalla nascita, i casi di diffamazione a mezzo stampa da quelli in cui si prescinde dalla lesione alla reputazione e si esige soltanto la corrispondenza alla realtà di quanto pubblicato. Ma all'epoca della emanazione della legge sulla stampa, la Costituzione era stata promulgata da poco più di un mese. E' quindi impossibile che il Legislatore pensasse ad un autonomo diritto inviolabile, ricavabile dall'art. 2 Cost., leso dalla pubblicazione di una notizia falsa ma priva di capacità “offensiva”. Quella norma pretendeva solo che l'informazione a mezzo stampa fosse obiettiva, arrivando a predisporre lo strumento della rettifica. Ma non poteva certo essere interpretata nel senso di prevedere un autonomo fatto illecito, per una notizia non vera ma in fondo “rispettosa” della persona. Serviranno più di 25 anni prima che il diritto all'identità personale venga riconosciuto come inviolabile. Il diffondere una notizia che disegni agli occhi del pubblico una persona “diversa” pur rispettandone la dignità, sarà considerato illecito dalla

giurisprudenza soltanto a partire dalla metà degli anni '70, in seguito al referendum per l'abrogazione della legge sul divorzio (84).

4.6 Cronaca e dichiarazioni altrui: l'intervista

Il tema dell'intervista diffamatoria, con l'attenzione puntata sull'eventuale responsabilità dell'intervistatore, rappresenta un tema molto complesso, che negli anni ha visto ha fatto registrare un'attività molto intensa da parte della Suprema Corte generando un denso dibattito nella dottrina.

Tradizionalmente, secondo la giurisprudenza il giornalista può essere condannato per diffamazione a mezzo stampa anche se le dichiarazioni del soggetto intervistato vengano riportate *“alla lettera”*, *qualora le stesse abbiano contenuto “oggettivamente lesivo dell'altrui reputazione”* (85). Come detto è infatti dovere del giornalista controllare la veridicità delle circostanze, come anche la continenza delle espressioni riferite e quindi trascritte nell'articolo. Divulgando, seppure fedelmente, le dichiarazioni di un'altra persona, il giornalista ne diviene in pratica *“coautore sostanziale”* e quindi, per non risultare consapevole strumento di diffamazione, è tenuto ad accertare la verità delle dichiarazioni medesime e a verificare che non difetti il requisito della continenza e che le affermazioni altrui non scadano in insulti o in espressioni gratuite, volgari, umilianti o, comunque, diffamatorie (86). Ne consegue che la condotta del giornalista che, pubblicando un comunicato stampa di terzi, riporti dichiarazioni oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, non è scriminata dall'esercizio del diritto di cronaca per il solo fatto che il giornalista abbia riportato fedelmente il contenuto di una dichiarazione di terzi, senza aggiungere alcun suo allusivo, suggestivo o provocatorio commento (87).

(84) TOMANELLI A., *Il diritto all'identità personale* (Internet), consultato Aprile 2010.

Disponibile: http://www.difesaellinformazione.com/index.php?id_articolo=134

(85) Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140, in *Foro it.* 2001, II, p. 629.

(86) Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20137 in *Dir. e Giust.* 2006, p. 4.

(87) FALCONE V., *Diffamazione a mezzo stampa e diritto di cronaca nella Giurisprudenza* (Internet), consultato Febbraio 2010. Disponibile: <http://www.diritto.it/pdf/26645.pdf>

La giurisprudenza si è sforzata, tuttavia, di evidenziare le peculiarità della pubblicazione di un'intervista che portano in determinate circostanze a non condannare il giornalista, anche se lo stesso non abbia svolto indagini accurate sulla verità dei fatti dichiarati dall'intervistatore. In tal senso, va rilevato che ricorre la scriminante del diritto di cronaca qualora "il fatto in sé" dell'intervista, abbia un rilevante interesse pubblico, indipendentemente dalla veridicità dei fatti narrati o dalla intrinseca offensività delle espressioni usate (88).

E' esclusa, pertanto, l'illiceità della condotta del giornalista che, assumendo la posizione imparziale di terzo osservatore, riporti le dichiarazioni offensive pronunciate dall'intervistato nei confronti di altri, qualora (89) "*il fatto in sé dell'intervista, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia della discussione ed al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rilasciate, presenti profili di interesse pubblico all'informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e giustificare l'esercizio del diritto di cronaca*". Tanto più è di rilievo la posizione sociale dell'intervistato, insomma, maggiore risulta l'interesse pubblico ad essere informati del suo pensiero (90). Non ricorre, invece, la scriminante, quando l'intervista non è divulgata riportando fedelmente quello che è il pensiero dell'intervistato, ma venga bensì utilizzata dal giornalista per esprimere delle sue opinioni assolutamente personali (91).

In caso di pubblicazione di un'intervista, il significato di verità oggettiva della notizia va inteso, pertanto, sotto un duplice significato: come verità del fatto che rappresenta l'oggetto delle dichiarazioni riportate, ed allo stesso tempo come verità dell'intervista quale fatto in sé e, quindi, indipendentemente dalla verità che viene riportata nel suo contenuto. Il fatto riferito, quindi, può non essere vero, e ciò, tuttavia, non esclude comunque che può essere vero che un soggetto lo racconti, anche se in questo caso risulta necessario che la diffusione dell'intervista costituisca di per sé stessa un fatto talmente rilevante nella vita pubblica, che la stampa verrebbe certamente meno al suo

(88) Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in *www.legge-e-giustizia.it*.

(89) Cass. civ., sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 in *Giust. civ. Mass. 2006*, p. 7.

(90) Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001, n. 37140, in *Foro it. 2001*, II, p. 629.

(91) Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2005, n. 27236, in *Dir. e Giust. 2005*, pp. 34 ss.

compito informativo se non la prendesse in considerazione. Poiché il diritto di cronaca presuppone la fedeltà dell'informazione e quindi l'esatta rappresentazione del fatto percepito, è necessario però che il giornalista, in caso di intervista diffamatoria, metta bene in evidenza che la verità asserita non si estende al contenuto del racconto (92).

In tale contesto, si è riconosciuto a favore del giornalista la scriminante dell'esercizio del diritto di cronaca in presenza dei seguenti presupposti, parzialmente diversi rispetto a quanto richiesto per l'ordinaria attività giornalistica: 1) le dichiarazioni devono essere state effettivamente rese e venire correttamente riportate (*verità del fatto intervista*); 2) l'argomento trattato deve essere di rilievo quantomeno in un determinato settore (interesse pubblico); 3) le dichiarazioni devono essere state rilasciate da un personaggio pubblico qualificato nel settore nell'ambito del quale esse sono state rese, così come analoghe caratteristiche deve rivestire il soggetto nei cui confronti siano dirette le affermazioni potenzialmente offensive (criterio di proporzionalità); 4) il giornalista deve avere mantenuto una posizione di imparzialità limitandosi a rendere conoscibili le opinioni espresse (93).

La verità sul fatto che il soggetto intervistato abbia effettivamente esposto le affermazioni in questione nelle circostanze di tempo e di luogo indicate dal giornalista non è rispettata quando, pur essendo vere le affermazioni riferite, ne siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciute altre, idonee a mutare in maniera rilevante il significato delle prime; ovvero quando, con il ricorso ad accostamenti suggestionanti di singole affermazioni dell'intervistato capziosamente scelte e/o mutamenti dell'ordine di esposizione delle medesime, si pervenga ad una presentazione dell'intervista oggettivamente idonea a creare nella mente del lettore (od ascoltatore) una rappresentazione della realtà dell'intervista medesima falsa in tutto od in parte rilevante (94).

L'autorevolezza della persona intervistata, valutata con tutte le circostanze del caso concreto, presume la cosiddetta verità putativa, che insieme agli altri presupposti

(92) Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2002, n. 11060, in *Giust. civ. Mass. 2002*, p. 1365

(93) Uff. Indagini Prel. Milano, 4 marzo 2003, in *Foro ambrosiano 2003*, p. 157.

(94) Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2004, n. 23366, in *Dir. e Giust. 2004*.

scrimina la condotta del giornalista (95).

La scriminante del diritto di cronaca si estende anche all'intervistato, quando le affermazioni riportate rispettino i limiti della scriminante in esame, costituiti dalla verità dei fatti, dalla continenza, dalla forma e dalla congruità di quanto riportato nella pubblicazione (96).

Recentemente, la Corte di Cassazione si è soffermata sul caso dell'intervista televisiva. I principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di intervista devono essere, infatti, interpretati alla luce di quelle che sono le caratteristiche tecniche del mezzo attraverso il quale l'intervista viene diffusa. Quando si tratta, infatti, di notizie date in diretta e provenienti da una fonte che non sia stata "filtrata" (ed è certo il caso dell'intervista teletrasmessa), non solo non si può chiedere al giornalista di eseguire un (per quanto rapido) controllo prima di diffondere la notizia medesima, ma, altresì, non si può pretendere, da parte sua, qualsiasi attività di verifica sulla fondatezza della notizia che, al tempo stesso, viene fornita e diffusa, poiché il momento in cui il giornalista attinge dall'intervistato la notizia coincide con il momento in cui essa viene posta a disposizione dei telespettatori.

4.7 Il limite dell'interesse pubblico

Il secondo requisito che deve possedere il diritto di cronaca per essere legittimo è quello della pertinenza, vale a dire dell'interesse pubblico alla conoscenza della notizia.

La collettività ha il diritto di essere informata segnatamente su quei fatti in grado di fornirle una visione globale e il più possibile precisa della società, in modo da porla nelle giuste condizioni per un corretto e consapevole esercizio della sovranità. Fatti, cioè, per i quali vi sia un reale interesse sociale alla loro conoscenza. Tuttavia, ciò non significa che debbano essere divulgati soltanto fatti la cui diffusione soddisfi un reale interesse pubblico. Spesso, infatti, vengono diffuse notizie nelle quali è davvero difficile

(95) Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in *www.legge-e-giustizia.it*.

(96) Uff. Indagini Prel. Milano, 8 maggio 2003, in *Foro ambrosiano 2003*, p. 313.

scorgere un interesse sociale. Si pensi all'anatra che depone le uova nel giardino della Casa Bianca, o alla fuga del gatto di Tony Blair dalla residenza di Downing Street. Ciò dipende evidentemente dal modo in cui una testata considera e costruisce il rapporto con i propri lettori o telespettatori.

Ma la diffusione di notizie banali e insignificanti non può essere impedita, perché è anch'essa tutelata dall'art. 21 Cost. In teoria ogni giornalista, come ogni editore, è libero di stabilire quali notizie sono interessanti per la collettività e proporgliele sotto forma di servizio giornalistico: è suo compito mirare alla formazione di un'opinione pubblica consapevole, e tale compito è svolto in maniera legittima soltanto qualora l'attività divulgativa venga mossa dall'utilità sociale dell'informazione (97). In ogni caso, la loro diffusione non pone alcun problema. Si tratta di notizie del tutto innocue, per le quali il giudizio sulla loro utilità sociale non assume importanza per l'ordinamento giuridico. Il ricorso al concetto di interesse pubblico diventa, invece, irrinunciabile quando la diffusione della notizia porta all'attenzione della collettività il comportamento di un determinato soggetto. In linea di principio, qualunque accadimento relativo a una persona è da ritenere un fatto privato, e come tale necessita del suo consenso per poter essere divulgato. Tuttavia, vi sono casi in cui un fatto privato può essere divulgato anche contro la volontà del soggetto, o perché la relativa notizia informa la collettività su un accadimento che potrebbe toccare chiunque, o perché il fatto si riferisce ad un bene che, per valore o diffusione, va considerato "comune". Il pubblico, ad esempio, va tenuto informato pur a scapito dei protagonisti sugli episodi di corruzione, sulla adulterazione delle sostanze alimentari, sugli episodi di malasanità, sugli omicidi, sulle truffe, sulle violenze sessuali, ecc. Quando ciò accade, il fatto privato diventa di interesse pubblico e il diritto del singolo individuo viene sacrificato in nome dell'interesse sociale: qui la collettività è legittimata a conoscere dettagliatamente i comportamenti privati. Comportamenti la cui conoscenza è funzionale ad una migliore comprensione delle problematiche che proprio quei comportamenti svelano o evidenziano. La loro divulgazione crea opinioni, stimola dibattiti, suggerisce rimedi cui la collettività ricorre per un puntuale e corretto esercizio della sovranità che l'art. 1

(97) CULTRERA, *op. cit.*, p. 83

Cost. le attribuisce.

Tuttavia, non vanno considerati di interesse pubblico soltanto gli accadimenti la cui conoscenza stimola una reazione della collettività come soggetto sovrano, ma anche quei fatti riguardanti personaggi legati al pubblico (è dunque hanno una certa dimensione esponenziale) per meriti che non hanno nulla a che vedere con la gestione della cosa pubblica. E' il caso ad esempio di calciatori, attori, artisti, presentatori, cantanti, che spesso, loro malgrado, vengono a trovarsi al centro della scena pubblica per fatti che rientrano nella propria sfera privata. Qui non è l'azione in sé a fare notizia, ma soltanto il loro riferirsi al personaggio noto. Si tratta di casi molto delicati, dove spesso viene messo a repentaglio quel diritto alla riservatezza che, in linea di principio, andrebbe garantito anche al personaggio noto (98).

4.8 La sottile linea tra interesse pubblico e riservatezza

Quello della riservatezza è un tema che abbiamo già trattato nel capitolo precedente, vale comunque la pena tornarci sopra, guardandolo magari da prospettive diverse e riferite ai casi concreti, che lo legano indissolubilmente alla questione dell'interesse sociale della notizia.

Il diritto di riservatezza ha infatti la funzione di delimitare il concetto di interesse pubblico alla notizia, escludendo l'esistenza di un diritto della collettività a penetrare nella sfera privata di un individuo al solo scopo di soddisfare una curiosità morbosa.

In generale, un fatto deve ritenersi privato (e rimanere riservato) quando la sua eventuale diffusione non avrebbe alcuna utilità sociale, quando cioè la collettività non può obiettivamente ricavare dalla sua conoscenza nessuna utilità. In assenza di questa, la divulgazione di un fatto privato cessa di servire l'interesse pubblico, e il diritto del singolo individuo alla riservatezza verrebbe sacrificato (senza il suo consenso) senza un giustificato motivo.

(98) TOMANELLI A., *L'interesse pubblico* (Internet), consultato Aprile 2010.

Disponibile: <http://www.difesadellinformazione.com/104/1-interesse-pubblico/>

L'utilità, o meno, di divulgare un fatto risulta di semplice interpretazione semplice quando tale fatto riguarda un soggetto anonimo: in questi casi la divulgazione è sempre resa lecita da eventuali comportamenti commessi dal soggetto stesso e classificabili come eclatanti, per i quali non si può dubitare dell'interesse della collettività alla loro conoscenza. Non possono certo invocare il diritto alla riservatezza, per esempio, chi ha commesso un omicidio, uno stupro, e neppure il politico protagonista di un episodio di corruzione. In questi casi, infatti, il soggetto privato è si erge sul "pubblico palcoscenico" conseguentemente alla "gravità" o anche alla "eccezionalità" dell'azione (per ciò che riguarda il secondo caso, si pensi ad esempio ad una persona che si presenti in un ristorante accompagnata da un asino, e chiedi al cameriere di far sistemare al tavolo anche l'animale).

Tuttavia, non tutti i particolari ricollegabili in qualche modo ad un evento di interesse pubblico vanno considerati parti integranti di una notizia. Quello appena citato è il cosiddetto principio di essenzialità dell'informazione, introdotto dal già visto primo comma dell'art. 6 del codice di deontologia dei giornalisti, una norma così mal formulata da dar luogo per certi versi ad una vera e propria contraddizione. La norma in questione, intitolata "*Essenzialità dell'informazione*" all'evidente scopo di limitare la notizia al *corpus* dell'evento, in realtà consente tecniche di narrazione che finiscono incredibilmente per offuscare proprio la regola dell'essenzialità. Qualsiasi dettaglio ricollegabile anche indirettamente al fatto essenziale può infatti risultare indispensabile per garantire l'originalità del fatto, per meglio descrivere i modi particolari in cui è avvenuto o per la qualificazione dei protagonisti. Si pensi all'arci-nota strage di Erba, avvenuta nel dicembre 2006 e salita alla ribalta delle cronache per la crudeltà dei fatti che vi sono stati commessi. Nel raccontarla sui media sono venuti alla luce particolari, come i precedenti penali e le frequentazioni del tunisino Azouz Marzouk (inizialmente sospettato quale colpevole della strage), oltre a fatti privati riguardanti i membri di entrambe le famiglie coinvolte, che avevano poco o addirittura nulla a che vedere con il fatto nella sua essenzialità. La citazione di quei dettagli, in ogni caso, è comunque servita al cronista per consentire una migliore comprensione della vicenda e del contesto nel quale si è svolta, il tutto attraverso la qualificazione sociale di tutte le persone che ne sono state protagoniste (si è parlato dell'attività lavorativa di ognuno, dei precedenti penali per altri reati, delle precedenti liti condominiali che ben prima della strage

avevano creato questioni di difficile convivenza all'interno del palazzo dove il fatto è avvenuto), compreso naturalmente lo stesso Azouz, che poi è risultato estraneo al compimento dei fatti.

Da questa prospettiva, quindi, va avvalorata un'interpretazione del principio di essenzialità che poggia sulla obiettiva gravità del fatto-notizia: quanto maggiore sarà la gravità del fatto di cronaca, tanto maggiore sarà la domanda informativa, in virtù della conseguente curiosità che si genera tra i cittadini nel voler conoscere i fatti in tutte le loro sfaccettature. Allo stesso tempo, più ampia sarà pure la libertà di azione appartenente all'organo di informazione, che nel narrare particolari e fatti privati ricollegabili anche indirettamente all'evento, o ai loro protagonisti.

La questione è decisamente differente quando invece la notizia riguarda fatti o comportamenti che, anche se non eclatanti, riscuotono l'interesse del pubblico solo per essere riferiti ad un personaggio noto. Non c'è dubbio che maggiore è la rilevanza pubblica di un personaggio, maggiore è l'attenzione che i mezzi di informazione, proprio interpretando i gusti della collettività, prestano ai fatti che lo riguardano. A molti piace conoscere nei dettagli i fatti privati di una star del cinema, di un noto politico, di un famoso manager, di un campione dello sport. E' di questo che vivono le tante riviste di "gossip" esistenti nel nostro paese (vedi Novella 2000, oppure il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini, che quotidianamente tiene anche su Radio Montecarlo una rubrica sempre dedicata al gossip), di fatti che normalmente rientrerebbero nel concetto di "fatto privato" e la cui divulgazione non potrebbe mai essere considerata utile per la collettività, ma che suscitano invece l'interesse dei semplici cittadini in quanto hanno per protagonisti personaggi noti, che non possono vantare un diritto all'immagine poiché "*non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà [...]*" (art. 97 Legge sul diritto d'autore [n. 633/41]). E la circostanza che siano sorpresi ad esempio in un ristorante, che è luogo pubblico, impedisce quella cena possa essere considerata un "fatto privato". Casi come questo avvengono puntualmente: si pensi a quando (un paio d'anni fa) l'attore americano George Clooney ha fatto sosta in un autogrill mentre girava l'Italia in moto, oppure, per citare un fatto *maceratese*, quando due anni fa il calciatore del Real Madrid, Raul Gonzalez Blanco, è stato avvistato mentre si gustava in tutta tranquillità una pizza in uno chalet balneare di Civitanova Marche, in compagnia di

amici del posto. Naturalmente sarebbe diverso se le immagini della cena fossero state indebitamente “rubate” fotografando l’interno di una casa privata: qui scatterebbe addirittura il reato di cui all’art. 615 bis c.p. (“*Interferenze illecite nella vita privata*”).

Il caso del vip al ristorante rappresenta una situazione diametralmente opposta a quella del soggetto anonimo che compie un’azione eclatante, dove come abbiamo visto è esclusivamente l’azione a portare il soggetto sotto i riflettori. Il nostro ordinamento riconosce, entro certi limiti, il diritto al pettegolezzo. Uno di questi di limiti è stato ad esempio stabilito dalla Suprema Corte in una sentenza del novembre 2007, con la quale viene rilevata nello proprio la mancanza di utilità nella notizia riportata: “*E’ vietato – ha stabilito la Cassazione facendo riferimento a giornali e media – fare pettegolassi fini a sé stessi sulle persone note quando tali ‘chiacchiere e dicerie’ non siano utili a valutare la personalità o la moralità dei personaggi finiti sotto i riflettori. Il diritto di cronaca non esime di per sé dal rispetto dell’altrui reputazione e riservatezza, ma giustifica intromissioni nella sfera privata dei cittadini solo quando possano contribuire alla formazione di una pubblica opinione su fatti oggettivamente rilevanti per la collettività. E’ vero che anche le vicende private di persone impegnate nella vita politica o sociale possono risultare di interesse pubblico, quando possano desumersene elementi di valutazione della personalità o della moralità di chi debba godere della fiducia dei cittadini, ma non è certo la semplice curiosità del pubblico a poter giustificare la diffusione di notizie sulla vita privata altrui, perché è necessario che tali notizie rivestano oggettivamente interesse per la collettività*” (99). La sentenza si è pronunciata nello specifico sul ricorso del giornalista del quotidiano *Il Giorno*, Vittorio Degli Antoni e del suo direttore dell’epoca, Vittorio Feltri (della responsabilità del direttore si parlerà dettagliatamente nei prossimi paragrafi), entrambi condannati per diffamazione (condannata poi confermata dalla Corte) in riferimento ad un articolo in cui si parlava del matrimonio “vip” di Donatella Ronconi, narrando dei particolari che ledevano la reputazione delle persone, senza avere alcuna rilevanza nella vicenda (si è dato colpevolmente risalto alle cosiddette “chiacchiere da bar”).

La questione è ancor più complicata se dal pettegolezzo (o *gossip*) si passa a fatti privati

(99) Cass. pen, sez. V, 15 novembre 2007, n. 42067.

drammatici, la cui divulgazione potrebbe potenzialmente rovinare l'immagine del personaggio pubblico. Di simili casi la cronaca ne è piena. Qui bisogna partire dal presupposto che alla base del legame che unisce il personaggio al pubblico vi è l'attività che lo ha reso noto. E la soluzione va trovata tenendo presente, come imprescindibile parametro di valutazione, l'incidenza del fatto privato sull'attività, ossia sul nesso che lega il personaggio al pubblico. E' la soluzione offerta dallo stesso art. 6 del codice di deontologia dei giornalisti, il cui secondo comma stabilisce che *“La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”*.

Si tratta di un giudizio delicatissimo, che va quindi improntato alla più rigorosa obiettività perché l'incidenza del fatto privato sull'attività pubblica del personaggio non può assolutamente riferirsi a parametri soggettivi, come potrebbero essere la rappresentazione o l'idea che l'opinione pubblica ha di quel personaggio, o anche morali. Altrimenti, qualsiasi fatto sarebbe di per sé rilevante e quindi divulgabile, a prescindere dal suo collegamento con l'attività. Occorre insomma valutare debitamente l'incidenza che il fatto privato può avere obiettivamente sul legame che unisce il personaggio al pubblico, proviamo a spiegarlo con alcuni esempi.

Si prendano i casi di famosissime star della musica come l'inglese Robbie Williams e l'americana Britney Spears, qualche anno fa saliti alla ribalta delle cronache, oltre che per le canzoni di successo, anche per essere stati ricoverati in cliniche di disintossicazione dalla droga. Fatti che non c'entrano nulla con la loro attività artistica, quindi fatti che si potrebbero definire legittimamente “privati”, ma che nel loro caso diventano di interesse pubblico perché utili ad una riconsiderazione da parte dei fan sparsi per il mondo del loro rapporto con il personaggio stesso. Si resta quindi anche in questo caso nel pieno diritto di cronaca, affondando le sue radici sul requisito della verità dei fatti. Nascondendo il fatto, il rapporto con i fan (quindi con il pubblico) verrebbe “macchiato” da una falsa rappresentazione della realtà, che proprio a causa di quel fatto privato (da considerare di matrice privata per qualsiasi altro cittadino normale) è cambiata.

Se invece venisse divulgato un fatto privato che non ha alcuna incidenza sull'attività pubblica del personaggio, ne deriverebbe la gratuita “demolizione” della sua immagine, perché l'acquisizione della notizia non sarebbe in alcun modo utile al pubblico. Deve

quindi rimanere confinato all'interno della sfera privata tutto ciò che obiettivamente non incide sul nesso che lega il personaggio al pubblico. Solo così si possono evitare dannose quanto odiose strumentalizzazioni, purtroppo sempre più frequenti al giorno d'oggi, probabilmente a causa della continua e sfrenata (troppo) ricerca dello *scoop* a tutti i costi. Citiamo un esempio recente, quello che ha riguardato il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon: un quotidiano piemontese ha sparato in prima pagina la notizia riguardante una relazione tra sua moglie, la modella ceca Alena Seredova, ed il suo compagno di squadra Amauri, con il quale proprio a causa di questa relazione ci sarebbe stato anche un violento scontro fisico all'interno dello spogliatoio della squadra bianconera. Tutta la storia è stata poi smentita dai protagonisti in maniera a dir poco inusuale ma molto efficace, attraverso il mezzo televisivo (ideato con la trasmissione *Le Iene*), con un geniale trabocchetto in cui è stato messo alle corde il direttore del quotidiano in questione, accusato dinanzi ai milioni di telespettatori di aver creato dei problemi alla quiete familiare dei soggetti interessati nella storia (anche Amauri è sposato), pubblicando una notizia assolutamente infondata, che ha lesso e non poco l'immagine privata di tutti e tre i personaggi coinvolti.

In mancanza di qualsiasi nesso con l'attività del personaggio pubblico, il fatto privato potrà insomma essere legittimamente divulgato, oltre che in presenza di un suo espresso consenso (la scelta di Buffon e Amauri di farsi aiutare da una seguitissima trasmissione televisiva per chiarire il loro episodio può rientrare in questo caso), soltanto quando risulti che il personaggio ha implicitamente rinunciato a considerarlo "riservato" attraverso un comportamento pubblico. E' il caso, già citato, del vip al ristorante, nonché di tutti quelli che riguardano i personaggi spesso protagonisti della cosiddetta cronaca scandalistica (abbiamo già nominato alcune riviste specializzate), che "controlla" quotidianamente i comportamenti di quei soggetti la cui notorietà non deriva da particolari meriti, o meglio, da una professionalità definita, bensì che acquisiscono fama per il solo fatto di apparire in video. Gli esempi sono numerosi, a cominciare dai partecipanti ai vari *reality*, tra cui ad esempio il notissimo "Grande Fratello", che vede protagonisti dei personaggi inizialmente sconosciuti, il cui legame con il pubblico si costruisce successivamente (proprio durante la trasmissione, che dura dei mesi) proprio nella loro presenza sullo schermo televisivo. E tale presenza è finalizzata

esclusivamente a far parlare di sé creando del *gossip*, ovvero l'unico tipo di cronaca loro riferibile.

Al genere della cronaca scandalistica va ricondotta anche la divulgazione dei comportamenti di quei soggetti dalla notorietà del tutto involontaria. Si pensi ai membri della Famiglia Reale inglese, quotidianamente inseguiti da cronisti a caccia di uno scoop. La loro è una notorietà di tipo parassitario, svincolata da qualsiasi caratterizzazione del personaggio e pressoché costante fin dalla nascita. Il loro legame con il pubblico deriva esclusivamente dall'essere gli eredi al trono di Inghilterra. Qui qualsiasi fatto privato è suscettibile di assumere rilevanza pubblica e, peggio ancora, il giudizio finisce per essere condizionato da valutazioni di tipo moralistico, peraltro giustificate dallo stesso anacronismo che avvolge l'istituzione monarchica. Purtroppo, per questi personaggi, l'essere colti ubriachi ad una festa privata costituisce fatto di interesse pubblico.

Un caso particolare: Fabio Cannavaro e il doping

Il 26 aprile 2005 Giovanni Masotti, ideatore e conduttore di "Punto e a capo", trasmissione in onda su Rai 2, comunica alla stampa che nel corso della puntata seguente, dedicata al tema del doping, manderà in onda un video amatoriale che mostra *"un difensore over 30, che gioca in una importante squadra del nord Italia ed è un pilastro della Nazionale"* mentre assume una sostanza per via endovenosa.

Tutti capiscono che il calciatore in questione è Fabio Cannavaro, uno degli atleti italiani più famosi dell'ultimo decennio. Tant'è che proprio lo stesso calciatore, poche ore prima dell'inizio della trasmissione, invia alla Rai tramite fax *"formale diffida dal mostrare dette immagini trattandosi di dati sensibili attinenti la mia salute"*.

Giovanni Masotti non cede, facendo pieno affidamento sul diritto di cronaca, e nel corso della sua trasmissione manda in onda un video girato nel maggio 1999 in un albergo di Mosca (è la vigilia della finale di coppa Uefa tra Parma e Olympique Marsiglia), nel quale Fabio Cannavaro, all'epoca difensore della squadra emiliana, accerchiato dallo staff medico della società, assume per endovena una sostanza denominata "Neoton". In realtà, va sottolineato, il filmato non aggiunge nulla a quanto è già di dominio pubblico sull'uso di coadiuvanti tra i calciatori. Dopo aver ripreso i preparativi della flebo, la telecamera insiste in un imbarazzante primo piano del viso di Cannavaro, che ostenta il

massimo piacere nel momento in cui la sostanza incomincia ad entrargli “in circolo”, senza lesinare battute ironiche sui suoi effetti e su una triste prematura sorte. La visione del filmato, in prima serata su Rai 2, consegna dunque al pubblico un Cannavaro nella inequivocabile versione del *tossico*. Giovanni Masotti, ideatore e conduttore del programma, ci mette del suo inserendo nella fase di montaggio del video un sottofondo musicale che, almeno nelle sue intenzioni, dovrebbe connotare di drammaticità il filmato. Si tratta di una estrema rappresentazione del conflitto tra interesse pubblico e diritto alla riservatezza, che indubbiamente lede l’immagine di un atleta che rappresenta un esempio per tanti giovani aspiranti calciatori sparsi in tutto il mondo. In questo caso, adite le vie legali da parte di Cannavaro, il nodo giuridico da sciogliere riguarda quale diritto debba prevalere sull’altro, quindi se debba prevalere l’interesse della collettività a vedere Cannavaro che si pratica l’endovena, o il diritto di Cannavaro a non vedere dati in pasto al pubblico momenti incontestabilmente privati della sua vita.

Una premessa è d’obbligo. Giuridicamente la questione del *doping* è stata affrontata in Italia con l’emanazione di due leggi, la n. 522/1995, esecutiva della Convenzione di Strasburgo del 1989, e la n. 376/2000. Quest’ultima ha definito doping l’assunzione di sostanze e di farmaci o la sottoposizione a pratiche mediche, non giustificate da patologie in corso, “*al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti*” (art. 1, comma 2°). Un’apposita tabella, periodicamente aggiornata con decreto del ministro della Sanità, indica quali sono le sostanze da considerare “dopanti”, quindi proibite.

Il Neoton, la sostanza assunta da Cannavaro, non è mai comparso tra le sostanze dopanti. In sostanza, dunque, il filmato prova unicamente che il giocatore assume una sostanza che non è vietata, elemento che di conseguenza esclude di fatto l’interesse pubblico che potrebbe giustificare la messa in onda del filmato, contro la volontà dello stesso Cannavaro.

Tra l’altro, il video mostra Cannavaro mentre si sottopone ad un trattamento che è difficile non ricondurre al genere medico, per il quale il diritto alla riservatezza assume un valore tutto particolare. Si deve tener presente, infatti, che l’art. 4 D.Lgs. n. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) attribuisce la natura di “dati sensibili” anche a quei “*dati personali idonei a rivelare lo stato di salute [...]*” di un individuo. Ora, se da un lato alcuni potrebbero sostenere che l’uso del Neoton non rivela di per sé uno “*stato di salute*”, dall’altro si potrebbe obiettare che lo “*stato di*

salute” di cui parla l’art. 4 D.Lgs. n. 196/2003 non si riferisce necessariamente ad una patologia esistente, ma in generale a tutto ciò che un individuo assume per effetto di trattamenti riconducibili al genere medico.

E la diffusione dei dati sensibili riguardanti Cannavaro non è in questo caso giustificata dall’esercizio della professione giornalistica, che di per sé dispenserebbe il giornalista dall’ottenere il consenso della persona interessata. La diffusione e la comunicazione di dati personali nell’esercizio della professione giornalistica, per poter prescindere dal consenso dell’interessato, deve rispettare il requisito della *“essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”*. E’ l’art. 137, comma 3°, D.Lgs. n. 196/2003 a stabilirlo. Requisito che assolutamente difetta nel caso in questione.

Vi è anche la violazione del già ripetutamente visto art. 6, secondo comma, del codice di deontologia dei giornalisti, secondo cui *“La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”*. Il Neoton è una sostanza lecita, la cui assunzione da parte di Cannavaro non può aver alcuna incidenza sul suo ruolo pubblico. Di conseguenza, quanto accaduto doveva rimanere confinato nella sfera privata del calciatore.

Inoltre, l’art. 2 D.Lgs. n. 196/2003 impone che il trattamento (quindi la diffusione) dei dati personali debba svolgersi *“nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza [...]”*. Oltre alla riservatezza, la messa in onda del filmato lede gravemente proprio la dignità di Cannavaro, a causa del benessere ostentato dal calciatore nel momento in cui il Neoton incomincia a scorrere nell’organismo. Non conta nulla il fatto che l’ostentazione rientri in un atteggiamento palesemente ironico.

Un ultimo particolare, non secondario, che aggrava ulteriormente il danno subito Cannavaro. Il filmato, come già spiegato, viene trasmesso con un sottofondo musicale che vorrebbe conferire alla vicenda un tono drammatico, e questo comporta una palese violazione del requisito della continenza formale, altro requisito essenziale del diritto di cronaca che affronteremo nei prossimi paragrafi. Attraverso la colonna sonora si vuole infatti comunicare al telespettatore una drammaticità di cui il fatto originale non è minimamente dotato, data la natura lecita della sostanza assunta da Cannavaro. Il

telespettatore è indotto a credere che in quella camera d'albergo si stia combinando qualcosa di illegale, ma in realtà non è così.

La divulgazione del filmato, dunque, getta un'ombra sulla genuinità delle prestazioni del calciatore nello svolgimento della sua attività sportiva a livello professionale, consegnando all'opinione pubblica lo stereotipo del tossicodipendente. E' palese la violazione del diritto alla riservatezza dell'atleta, non sussistendo alcun interesse pubblico alla messa in onda del filmato. E al danno per lesione del diritto alla riservatezza deve aggiungersi anche il danno morale insito in ogni illecito trattamento di dati personali, secondo quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003.

4.9 Il limite della continenza formale

La continenza formale è il requisito che attiene alle modalità di comunicazione della notizia, che deve riportare concretamente il fatto nei suoi elementi oggettivi, così come sono stati appresi dalla fonte: il giornalista deve essere un tramite tra la fonte e il lettore. Qualsiasi artificio adoperato dal giornalista che, eccedendo lo scopo informativo condizioni la genuinità della notizia, disattende il requisito della continenza formale. Che dunque, si può chiarire sin da ora, ha una duplice valenza, in parte soggettiva e in parte oggettiva, per la semplice ragione che consiste in un'esposizione della notizia corretta e con toni pacati e composti, che possa fungere da specchio della auspicata serenità ed obiettività che dovrebbero accompagnare il giornalista nello svolgimento del suo lavoro. Giornalista, è bene precisarlo, la cui posizione psicologica non può essere conciliabile con la coscienza di ledere o mettere in pericolo la reputazione altrui (100). L'artificio appena citato può consistere nell'uso di un linguaggio colorito ed incauto, nel porre volutamente l'accento su un particolare aspetto del fatto, oppure nell'adoperare termini tali da comunicare un messaggio sottinteso diverso, o ancora nell'accostare l'evento narrato ad un altro evento, in modo da attribuire al soggetto un fatto diverso e

(100) Cass. pen, sez. V, 15 maggio 1998, n. 5767.

ulteriore rispetto a quello originario. La violazione del requisito della continenza formale va sempre a scapito della obiettività della notizia, e può avvenire in diversi modi, per semplicità riconducibili a due categorie generali, tra di loro in qualche modo opposte.

La prima è rappresentata dalla violazione palese, che si verifica raramente e che non pone particolari problemi di individuazione. Attiene principalmente al tono adoperato nella narrazione del fatto ed è una violazione diretta, in quanto non richiede uno sforzo intellettuale per essere individuata: il tono è sproporzionatamente scandalizzato e vi è un'eccessiva drammatizzazione della vicenda, oppure risulta fuori luogo l'inserimento di aggettivi estremi e peggiorativi come *impressionante, sconcertante, incredibile, terribile, pazzesco*, ed altri ancora.

Come ha precisato la Cassazione (101), in questo caso il limite della continenza viene superato quando *“le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate”*. Si tratta insomma di una violazione grezza, tipica del giornalista inesperto ed ingenuo. Ma tutto sommato onesta, se confrontata con la categoria che segue. E' frutto di impeto e si traduce spesso in un attacco personale. E' la meno pericolosa, perché il lettore riesce con relativa facilità ad isolare il fatto notizia dal soggettivismo del giornalista. Un modo efficace per identificare questa forma di violazione è equipararla ad una critica espressa in un contesto di cronaca.

La seconda categoria è invece quella caratterizzata da un premeditato difetto di chiarezza, e ricorre quando il giornalista, nel narrare il fatto reale, vuole attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore. E' uno strumento subdolo al quale il giornalista, fermi i suoi cattivi propositi, deve necessariamente ricorrere perché la rappresentazione chiara, espressa ed inequivocabile del fatto diverso o ulteriore lo porterebbe ad una violazione diretta del requisito della verità. In questo caso la violazione può essere

(101) Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2001, n. 6925.

individuata solo attraverso un'operazione che definisca prima il fatto diverso, e successivamente la sua falsità o la non riconducibilità al soggetto.

Capita molto sovente, che il fatto diverso sia in qualche modo richiamato nel titolo o nell'occhiello. A questa categoria appartiene il cosiddetto "sottinteso sapiente", che si manifesta nella maniera più classica avvalendosi dell'uso delle "virgolette" o degli eufemismi. In questi casi il giornalista usa i termini sapendo che il lettore li interpreterà in maniera contraria o comunque diversa da quanto suggerirebbe il dato formale delle lettere, stimolando quindi un giudizio estremamente negativo e amplificandone gli effetti lesivi.

Altra tecnica riconducibile al premeditato difetto di chiarezza è quella degli accostamenti suggestionanti: oltre a narrare il fatto attribuito al soggetto, in questi casi il giornalista cita altri fatti che si riferiscono a soggetti diversi e più gravi, creando tra il primo e i secondi un collegamento implicito senza minimamente esteriorizzarlo, perché sarà pressoché automaticamente il lettore a metterli in relazione, nel momento in cui si trovano ad interpretare l'articolo. A questa categoria appartengono anche le insinuazioni, nelle quali il fatto diverso o ulteriore (ovviamente peggiorativo) viene attribuito al soggetto comunicando espressamente al lettore che la relativa ipotesi *non è improbabile, non si può escludere, che si potrebbe azzardare*, o infine affermando che *quanto appreso fa pensare a*. Il tutto, nella totale assenza di qualsiasi elemento obiettivo che possa permettere di affermarlo in maniera esplicita. In ognuno di questi casi, l'informazione che ne deriva perde la sua originaria obiettività. Si può dire, insomma, che la violazione del requisito della continenza formale è sostanzialmente una violazione indiretta del requisito della verità, perché con essa si enfatizza il fatto, o si induce il lettore ad attribuire al soggetto un fatto diverso o ulteriore. Di sicuro muta, comunque, il fatto originario. E mentre nella violazione (diretta) del requisito della verità il giornalista riferisce un fatto falso (perché inesistente o diverso da quello appreso dalla fonte), nella violazione del requisito della continenza formale il giornalista riferisce lo stesso fatto appreso dalla fonte, ma spinge il lettore a mal comprenderlo per effetto degli artifici sopra descritti.

Sotto questo aspetto, come spiega bene il Cultrera (102), la violazione della continenza

(102) CULTRERA, *op. cit.*, p. 82.

formale è una violazione indotta del requisito della verità, nella quale ai fini della scriminante assume un ruolo assolutamente decisivo il *dolus bonus* del giornalista, che nell'esercizio del diritto di cronaca pubblica una notizia che consta dell'attribuzione di un reato ad una data persona.

Interessante, a tal proposito, una sentenza della Suprema Corte del maggio 1998, nella quale si chiarisce che se è vero che la configurabilità del delitto prescinde dall'*animus diffamandi*, essendo il reato punibile a titolo di dolo generico, è anche vero che il *dolus bonus*, quale *animus defendendi*, può essere sintomatico di una posizione psicologica inconciliabile con la coscienza di ledere e mettere in pericolo il bene protetto. Così la Corte (103): *“In tema di diffamazione, l'esercizio di un diritto scrimina se il fatto offensivo è vero. Quando viene attribuito un reato, ciò che scrimina non è soltanto la verità dell'incolpazione, ma anche la verità del solo dato oggettivo che è rappresentativo, di per sé, secondo la diligenza dell'uomo medio, del corrispondente reato. La verità del fatto, in tal senso, deve essere apprezzata, nella serietà della prospettazione e ai fini dell'accertamento del dolo e dell'esimente, con riferimento al momento in cui viene posto in essere l'atto diffamatorio e alle circostanze e ai comportamenti che, in quel tempo, fanno ritenere fondata la propalazione. Il posto factum, in quanto estraneo alla verità del momento, ed il successivo accertamento giudiziale dell'infondatezza dell'accusa, basata su elementi non conosciuti o non conoscibili al tempo della propalazione, non possono avere incidenza giuridica per escludere la causa di giustificazione. Tuttavia, poiché la norma incrimina anche la propalazione di fatti veri, l'esimente postula il limite della continenza onde evitare che l'esercizio del diritto si risolva in un pretesto e in uno strumento illecito di aggressione all'altrui reputazione. La continenza, quindi, ha una duplice prospettazione, soggettiva e oggettiva, formale e sostanziale, in quanto desumibile da due elementi essenziali, sintomatici di serenità, misura e proporzione”*.

Interessante, ai fini di comprendere ancor meglio l'argomento da tutte le sue possibili angolazioni, è poi la cronaca televisiva, nella quale la problematica del requisito della continenza formale risulta ancor più complessa, perché il giornalista televisivo può

(103) Cass. pen., sez V, 15 maggio 1998, n. 5767.

violarla con diverse modalità, riconducibili essenzialmente alla tecnica di montaggio utilizzata per costruire il servizio da mandare in onda. Sono molte le tecniche di suggestione di cui ci si può avvalere per nel montare un servizio (voce fuori campo, la colonna sonora, persino il tipo di inquadratura utilizzata sulle persone, con riferimento ai primi piani, agli sfondi, ecc.), sicuramente più sofisticate di quelle che possono essere considerate tipiche del mezzo cartaceo. Spesso la tecnica di diffusione della notizia televisiva si basa su un tipo di spettacolarizzazione (impossibile da ottenere con la carta stampata) ampiamente ricercata ed apprezzata, ma anche difficile da distinguere dai casi di violazione del requisito della continenza formale. Sotto questo aspetto, chi è chiamato a giudicare la violazione deve spesso compiere un grosso sforzo intellettuale per scoprire che una raffinata tecnica di montaggio nasconde, in realtà, un messaggio dalla elevatissima capacità lesiva.

4.10 La cronaca aggressiva

Generalmente la violazione del requisito della continenza formale avviene attraverso modalità difficili da percepire, che inconsapevolmente inducono il lettore ad acquisire una notizia che risulta diversa da quella reale. Raramente, infatti, si registra una violazione palese, non necessita di alcuno sforzo intellettuale per poter essere individuata e che, come già visto, per ciò che riguarda la carta stampata attiene principalmente al tono adoperato nella narrazione del fatto.

La violazione palese del requisito della continenza formale si riscontra in quella che può definirsi “cronaca aggressiva”, configurabile soltanto mediante l’uso della televisione. Si tratta di un tipo di cronaca molto in voga ai nostri giorni, grazie al tono di spettacolarità (molto attraente nei confronti dei telespettatori, che spesso possono immedesimarsi nel ruolo delle vittime), che può caratterizzare un’indagine finalizzata allo smascheramento di attività truffaldine, nelle quali tutti potrebbero incorrere. E’ una cronaca in diretta, perché l’accadimento del fatto e la diffusione della notizia avvengono nello stesso identico momento.

Gli esempi più noti di questo tipo di cronaca ci arrivano dalle trasmissioni *Striscia la notizia* e *Le Iene*, che mandano i propri inviati (a volte attori reclutati dalla produzione del programma, ma molto più spesso i protagonisti sono gli stessi giornalisti che fanno

parte della redazione) con una telecamera nascosta alla ricerca soprattutto di persone che lucrano approfittando dell'ingenuità altrui, o millantando capacità inesistenti (molto spesso si tratta infatti di maghi guaritori). L'inviato si finge una vittima che abbocca, salvo poi farsi riconoscere consegnando il truffatore, colto nel fatto del commettere l'illecito, direttamente all'opinione pubblica, che avverte davanti agli schermi l'immediata sensazione del trionfo della giustizia. A fare da contorno una voce fuori campo che guida il telespettatore nella progressione dei fatti, creando un contesto satirico che riversa i suoi effetti sul malcapitato truffatore. Altre volte, invece, il contesto satirico è determinato dallo stesso inviato che mette alle strette il truffatore con le proprie domande. Si tratta insomma, di una forma di giornalismo di inchiesta piuttosto estrema, poiché il fatto viene colto sul nascere e senza l'intermediazione di alcuna fonte. E ci si domanda spesso anche se sia a sua volta lecita, vista la sua enorme portata lesiva.

Nella cronaca aggressiva è assolutamente scontato il rispetto del requisito della verità, come del resto non ci sono neppure dubbi sulla sussistenza dell'interesse pubblico.

Dei dubbi, in questo caso, ci sono invece perciò che riguarda la continenza formale. Il modo in cui spesso viene annunciato il servizio, i commenti inseriti, le risate in sottofondo, e l'atteggiamento spesso aggressivo dell'inviato, sono effettivamente degli elementi che per un certo verso contrastano con il concetto di obiettività della notizia, e ne potenziano invece la possibilità di condizionare il pubblico che guarda la trasmissione, dunque violando la continenza formale. L'argomento, va detto, desta non pochi interrogativi, che per lo più sono stati risolti adducendo

Che nella cronaca aggressiva vi è assoluta coincidenza temporale tra la notizia e l'accadimento del fatto che la genera. Il telespettatore, insomma, apprende la notizia nello stesso momento in cui la apprende il giornalista (la cui consueta attività di mediazione, in questo caso, è assente), e di conseguenza non rischia minimamente di vederne alterato il rapporto di coincidenza con il fatto.

Ciò, si badi bene, non vuol dire che nella cronaca aggressiva non abbia alcuna rilevanza il concetto di continenza formale, perché se è vero che non sussiste alcuna possibilità che il telespettatore travisi il fatto, tuttavia incauti comportamenti nella sua presentazione possono comunque oltrepassare i limiti del diritto di cronaca. Di conseguenza, ad esempio pesanti valutazioni personali espresse dall'intervistatore o

dalla voce fuori campo, o toni particolarmente aggressivi, possono tradursi in una violazione del requisito della continenza formale, quando non siano funzionali alla cronaca.

4.11 La cronaca giudiziaria

La cronaca giudiziaria è quella che riguarda notizie attinenti a dichiarazioni rese, per l'appunto, in sede giudiziaria. In questi casi, secondo la giurisprudenza, il giornalista si pone nei panni di semplice intermediario tra i fatti che sono realmente accaduti nell'ambito dell'attività dei tribunali e l'opinione pubblica, senza che esso debba svolgere delle specifiche indagini sull'attendibilità del dichiarante (che nell'ambito del processo svolge la funzione di testimone, o altri ruoli), né tanto meno sulla veridicità delle dichiarazioni riferite in tale sede. Qui, dunque, il requisito della verità va riferito esclusivamente al fatto che una certa dichiarazione sia stata effettivamente rilasciata, in sede giudiziaria, con tanto di descrizione relativa al contesto nel quale è stata resa, qualora possa risultare utile ad una maggiore completezza dell'informazione.

Per l'applicazione della scriminante a questo tipo di cronaca, in ogni caso, è richiesto che i concetti e le parole riportate corrispondano *in toto* a quello che è il reale contenuto sia della dichiarazione che dell'atto giudiziario, senza alterazioni alcune che possano in un qualche modo disorientare l'interpretazione del lettore, costruendo una realtà diversa da quella effettiva. Resta naturalmente confermata anche la necessaria sussistenza degli altri requisiti, relativi all'interesse pubblico e alla continenza formale (104).

Discorso diverso va fatto invece nel caso in cui il giornalista raccolga in forma confidenziale delle notizie da un ufficiale di polizia giudiziaria, che in questo caso assume dunque il ruolo di normale informatore, al di fuori di quelle che sono le sue funzioni lavorative: qui, il giornalista è infatti obbligato a verificare la veridicità e l'interesse pubblico della notizia, ovvero la sua pubblica rilevanza (105).

(104) Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2001, n. 43450, in *Cass. Pen. 2003*, p. 135.

(105) Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2004, n. 11920, in *Dir. e Giust. 2004*, p. 102.

Tra le molte pronunce della Suprema Corte con riguardo alla cronaca giudiziaria, è indubbiamente interessante citarne una risalente al 2001, in cui la Cassazione ha voluto effettuare una chiara distinzione tra diritto di difesa e diritto di cronaca . Se è vero, infatti, che nel contesto del processo le dichiarazioni che potrebbero configurare la fattispecie della diffamazione è scriminata dall'esercizio del diritto di difesa, la loro eventuale pubblicazione sulla stampa sarebbe consentita soltanto in presenza di un concreto interesse pubblico nei confronti della notizia, ed a patto naturalmente che essa venga riportata in maniera assolutamente corretta (106).

4.12 La responsabilità del direttore, del proprietario e dell'editore

“Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo dalla pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo”. Così recita l'art. 57 c.p., modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 27, che ha definitivamente collegato la responsabilità del direttore ad una sua condotta colposa di omissione di controllo. Inizialmente, infatti, l'articolo in questione prevedeva una vera e propria responsabilità oggettiva in capo al responsabile della redazione giornalistica (figura espressamente prevista dall'art. 3 della più volte citata Legge sulla Stampa, che dunque viene coinvolta nel reato per il solo fatto di ricoprire tale incarico), subito contestata nonostante il parere contrario della Corte Costituzionale (107), per il suo contrasto col principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Il ruolo del direttore nell'ambito della sua redazione è stato ben spiegato dalla Corte di Cassazione in una pronuncia del 2000: *“I principi attinenti il diritto di cronaca – ha spiegato la Corte - hanno rilevanza, oltre che per il giornalista autore dell'articolo,*

(106) Cass. pen., sez. I, n. 4462, in *Cass. Pen.* 2003, p. 901.

(107) Corte cost., 15 giugno 1956, n. 3, in *Giust. Pen.*, 1956, I, p. 265.

anche per il direttore responsabile, con la differenza che per quest'ultimo deve farsi riferimento alla peculiare funzione del suo ruolo: egli infatti oltre a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione, di disporre o quanto meno approvarne l'impaginazione e quindi la presentazione, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli. L'aggressività di alcune espressioni, usate da un giornalista o da un intervistato, non comporta in modo automatico la responsabilità del direttore, ma va valutata la correttezza dell'informazione anche in relazione alle modalità di presentazione della notizia".

Effettivamente, nella vita di redazione il direttore ha sempre il suo bel daffare e soprattutto un peso enorme, decisivo, nella costruzione delle pagine del giornale che dovrà uscire il giorno successivo, quindi nella scelta degli argomenti da trattare e conseguentemente del risalto da che va loro attribuito: l'eventuale richiamo in prima pagina, la sua posizione (apertura, spalla, fondo, taglio alto, medio, o basso), ecc.. Nella redazione giornalistica (ad esempio di un quotidiano), la riunione dei redattori con il direttore (di solito fissata intorno a mezzogiorno) è una costante, il cui obiettivo comune è quello di individuare e possibilmente condividere (quindi vedersi approvate) le scelte generali di impostazione del giornale. Si presentano le notizie di giornata, che vengono valutate anche nelle loro potenzialità di essere ulteriormente approfondite nel corso della giornata su alcuni aspetti, al fine di amplificarne l'appetibilità del lettore. E tale riunione viene ripetuta anche a metà pomeriggio, quando si valutano eventuali nuove notizie, e perciò la possibilità di dove reimpostare forzatamente la pagina (il terrore della redazione di cronaca del quotidiano locale è ad esempio l'incidente mortale che avviene dalle ore 20.00 in poi, quando tutte le pagine sono cioè pressoché "chiuse"), ma soprattutto si controlla come sono state sviluppate le notizie che si è deciso di prendere in considerazione nella riunione del mattino. L'obbligo di controllo del direttore entra in gioco proprio in questa fase, che inizia quando la pagina "cresce" (con la stesura dell'articolo, la formazione del titolo, dell'occhiello, la scelta delle foto da inserire, con le relative didascalie), e si conclude quando l'intero giornale è ormai pronto (nel gergo si dice "chiuso"), e per essere inviato in tipografia deve ricevere il benestare definitivo del direttore. A cui molto spesso, va detto, può benissimo sfuggire un qualche cosa che possa essere potenzialmente in grado di generare una querela per diffamazione. Non è un caso, del resto, che ogni anno le amministrazioni della maggior parte delle testate

giornalistiche, anche le più piccole (pure quelle regionali), inseriscano nel proprio bilancio preventivo una bella somma da destinare in maniera pressoché certa alle spese legali richieste per affrontare i processi che vedranno i propri redattori recitare il ruolo dell'imputato.

La fonte normativa della responsabilità civile, sia dell'autore dell'articolo dal contenuto diffamatorio, che del direttore responsabile, è rappresentata dal secondo comma dell'art. 185, 2° comma, che prevede un'obbligazione di risarcimento del danno sia patrimoniale che non patrimoniale a carico del colpevole. Essa, inoltre, trova un'ulteriore estensione nei confronti del proprietario e dell'editore nell'art. 11 della *Legge sulla stampa*, secondo il quale *"per i reati commessi col mezzo della stampa sono civilmente responsabili in solido con gli autori del reato e fra di loro, il proprietario della pubblicazione e l'editore"*.

In sintesi, dunque, una volta accertata l'illiceità della pubblicazione, sussiste anche un obbligo solidale di risarcimento del danno (art. 2055 c. c.) nei confronti del giornalista, quale autore della pubblicazione lesiva, del direttore responsabile (art. 57 c. p.) e dell'editore (art. 11 della *Legge sulla stampa*), in forza del principio (stabilito dal Tribunale di Roma in una sentenza del 7 ottobre 1988) che del fatto illecito *"devono rispondere tutti coloro che hanno avuto parte nella pubblicazione e nella diffusione"* dello scritto diffamatorio.

Nella diffamazione a mezzo stampa vige, quindi, la regola della responsabilità solidale che estende l'obbligazione civile da reato oltre che al soggetto che direttamente l'ha commesso, anche al direttore responsabile, al proprietario della pubblicazione e all'editore.

Con specifico riguardo alla responsabilità attribuita al direttore responsabile, va evidenziato che questa può alternativamente articolarsi in una responsabilità a titolo di concorso, consistente nell'aver approvato, e quindi voluto, la pubblicazione dell'articolo giornalistico, oppure in responsabilità per fatto proprio, che si basa sull'aver omesso di esercitare il dovuto controllo.

In entrambe le ipotesi la responsabilità del direttore è direttamente collegata alla sua posizione di preminenza, dalla quale discendono l'obbligo di controllo, il potere di censure esercitato sul contenuto degli scritti e la facoltà di sostituzione, in forza della

quale “non è precluso al direttore di sostituirsi al giornalista e ripeterne l’opera per realizzare i risultati” (108).

Con riguardo, invece, alla responsabilità del proprietario e dell’editore, va detto che si tratta di un’ipotesi di responsabilità indipendente da qualsiasi colpa, il cui fondamento è dato dall’assunzione del rischio che il legislatore fa carico a coloro che traggono un’utile da un’attività che è a loro in qualche modo riconducibile. In altre parole, la responsabilità solidale in questa sede configurata si atteggia come peculiare configurazione del rischio d’impresa di chi, traendo benefici dall’attività esercitata, deve accollarsene anche i rischi, e si giustifica anche con il garantire una più equa distribuzione del danno fra soggetti che hanno tratto profitto dalla condotta dannosa (109).

Ad ogni modo, dall’applicazione del principio solidaristico, come ha spiegato la Cassazione in una sentenza del 1995, deriva automaticamente che il giornalista, il direttore responsabile e l’editore “sono responsabili per l’intero nei confronti del danneggiato”, ai sensi dell’art. 1292 c.c., ma (110) “con diritto di regresso nei rapporti interni con gli altri obbligati secondo la gravità delle rispettive colpe e le conseguenze che ne sono derivate”. In questa ipotesi, ha poi proseguito la Suprema Corte (111), “allorché il proprietario e/o l’editore esercitino l’azione di regresso tra di loro, col direttore e/o l’autore dell’articolo incriminato, il giudice di merito è tenuto ad accertare la gravità della rispettiva colpa, al fine di determinare la finale incidenza del risarcimento su ciascuno dei coobbligati”.

Tuttavia, nel procedere alla successiva ripartizione interna di responsabilità, occorre anche tener presente che l’art. 47 C.C.N.L. (nota a verbale) prevede espressamente “per i casi di responsabilità civile verso terzi conseguenti a reati commessi dal giornalista nell’esercizio dell’attività professionale e coinvolgenti questioni di estrema rilevanza economica” che nei rapporti con l’editore “la responsabilità del giornalista debba essere valutata nel contesto complessivo della linea politica-redazionale della testata”.

(108) Cass. pen., sez. V, 13 febbraio 1985, in *Giust. Pen.* 1986, II, c. 621.

(109) POLVANI, *op. cit.*, p. 231.

(110) Cass. pen., sez. V, 19 settembre 1995, n. 9892.

(111) Cass. pen., sez. V, 19 settembre 1995, n. 9892.

CAPITOLO 5

Conclusioni

5.1 Il business della diffamazione

Sulla testa di ogni giornalista pende oggi la spada di Damocle di una querela per diffamazione. E' un dato di fatto, una situazione che attualmente vede il giornalista rischiare continuamente la bancarotta, e chi querela assolutamente niente. Anche nel caso in cui la denuncia si riveli infondata, perché è quasi impossibile ottenere un risarcimento. Risultato: i giornalisti scrivono sempre di meno e sempre più *politically correct*, le querele per diffamazione non si contano e i danni morali liquidati raggiungono cifre sbalorditive. Con buona pace del pluralismo e della libertà di stampa. In Italia il ricorso alla giustizia per ipotesi di diffamazione ha assunto negli ultimi decenni dimensioni a dir poco imponenti, con riferimento sia alle azioni penali che a quelle civili, che sono volte ad ottenere esclusivamente un risarcimento. Ed il tutto anche scaturito dalla pubblicazione di semplici trafiletti che riguardano episodi di cronaca, non necessariamente nera o giudiziaria. Le ripercussioni causate da questa che purtroppo è diventata una vera e propria consuetudine, attuata da personaggi noti ma anche da molti altri che risultano ai più sconosciuti, sono facilmente prevedibili, e giocano tutte a sfavore della tanto acclamata libertà di manifestazione del pensiero, che come abbiamo visto è sancita niente poco di meno che dalla nostra Costituzione. Già, perché come ha osservato giustamente il giornalista Luigi Ferrarella, esperto di cronaca giudiziaria, in un articolo pubblicato dal Corriere della Sera il 26 settembre 2009, siamo arrivati al punto che *“le querele per diffamazione vengono spesso utilizzate anche al puro scopo temerario, per frenare brutalmente chi svolge onestamente il proprio lavoro di cronista”*. Si badi bene: il giornalista che sbaglia, così come il suo direttore e l'editore, che hanno il dovere-obbligo di controllare ciò che viene scritto sul proprio giornale, è giusto che paghi. Ma al giorno d'oggi, come sottolinea ancora Ferrarella, *“anche le querele e le richieste di danni hanno perso il loro valore di verità, perché*

rappresentano in maniera sempre minore degli strumenti di ristoro della reputazione calpestate dall'errore colpevole o dal dolo scientifico del giornalista, e le azioni legali sono ormai così tante e spesso totalmente infondate, da essere piuttosto brandite come uno strumento di intimidazione sul cronista (anche se stavolta hai scritto giusto, attento a riscrivere la prossima volta)".

I giornalisti, insomma, sono protagonisti di una partita che è sì apertissima, in attesa che arrivi magari una più dettagliata legislazione al proposito (basterebbe?), ma che risulta da giocare ad armi decisamente impari: a seguito di azione legale, infatti, come abbiamo visto il giornalista per non essere condannato deve dimostrare non soltanto che ha scritto un fatto vero, ma nel contempo che esisteva anche un interesse pubblico a conoscerlo, e che la forma utilizzata nel redigere l'articolo non era inutilmente aggressiva. Dall'altra parte, invece, c'è un querelante che non rischia assolutamente nulla visto che nel penale, pur nel caso in cui venga accertata l'assoluta pretestuosità della querela, persino con l'assoluzione piena, accompagnata cioè dalla formula *"perché il fatto non costituisce reato"*, non esiste la possibilità di rivalersi con una denuncia per calunnia.

5.2 Un'esperienza personale: la mia querela per diffamazione

Il postino suona sempre due volte, soprattutto (così dicono i giornalisti di lungo corso) quando deve consegnare gli atti giudiziari: busta verde di grande formato, mittente il Tribunale Penale di Ancona, che mi invitava a presentarmi all'udienza del 4 dicembre 2003 presso le sue medesime aule, nelle vesti di imputato. Quella della querela per diffamazione è un'esperienza che purtroppo ho avuto modo di vivere anche di persona, nei primi anni della mia breve e (ci tengo a sottolineare) modestissima carriera di cronista, svolta quale collaboratore del quotidiano marchigiano Corriere Adriatico.

L'articolo denunciato dal querelante era stato pubblicato nelle pagine maceratesi della suddetta testata il 25 febbraio 2001, e riguardava un incidente stradale che lo aveva visto protagonista con la sua auto. Incidente nel quale aveva perso la vita un minorenne che stava viaggiando su un altro mezzo, in compagnia del padre. Nell'atto di

costituzione di parte civile del querelante, un imprenditore della provincia di Macerata, si affermava che nell'articolo da me redatto veniva *“completamente travisata la dinamica dei fatti, tanto da lasciare intendere al lettore che la causa dell'incidente e del conseguente decesso del minore, fosse da attribuire al querelante stesso”*, risultato invece non colpevole a seguito di apposito accertamento da parte dell'autorità giudiziaria civile.

La morte di un ragazzo, come ho già avuto modo di precisare nei capitoli che precedono, rappresenta un evento di grande rilevanza nella redazione di un giornale locale, che lavora con un target di riferimento costituito da un piccolo bacino di utenza territoriale. Ed è proprio per tale ragione che nella stesura dell'articolo in questione, dopo aver raccolto sufficienti notizie sia da parte degli agenti della Polizia Stradale intervenuta sul luogo (per avere una generica idea della dinamica dell'incidente), sia da amici e conoscenti del ragazzo (al fine di raccogliere informazioni utili a poter ricostruire seppur in maniera sommaria la figura del minore), che ho deciso di descrivere (genericamente) l'accadimento dei fatti immedesimandomi nell'autista dell'auto sulla quale viaggiava il giovane poi deceduto, ricostruendo lo scontro dalla sua prospettiva visiva. Da qui, dato che l'unica cosa assodata era che si fosse trattato di uno scontro frontale, la scelta di utilizzare nell'articolo le frasi *“si è trovato davanti la vettura condotta da”* (dal querelante), e poi *“<<tenta di evitare l'impatto, ma forse è tradito dal fondo stradale viscido per la pioggia: l'auto finisce nella scarpata”*.

Il requisito del diritto di cronaca preso di mira nella querela è stato quello della continenza: nell'atto di costituzione di parte civile già sopra citato, oltre a quanto detto, infatti, si leggeva pure che *“dalla mancata correttezza formale nell'esposizione dei fatti derivava una falsa rappresentazione degli stessi da cui discendeva una chiara diffamazione”* nei confronti del querelante, *“in quanto l'articolista ha imputato a lui la responsabilità del sinistro e di conseguenza la morte del ragazzo”*.

Nei miei confronti, così come al direttore della testata citato in solido, oltre alla condanna era stata richiesta la corresponsione di un risarcimento di ben 50 mila Euro. Andato a vuoto ogni tentativo di conciliazione effettuato da parte dello studio legale incaricato della mia difesa (l'avvocato, in questi casi, viene messo a disposizione dalla testata giornalistica, che si fa carico anche delle eventuale spese di risarcimento richieste dopo l'eventuale condanna), pure dopo che era stato lo stesso giudice, alla

prima udienza, a suggerire ad entrambe le parti di provare a trovare fuori dalle aule del tribunale una soluzione alla questione che potesse risultare soddisfacente, e nel contempo sarebbe risultata indubbiamente anche più celere. Niente da fare. La causa è arrivata al dibattimento, e soltanto dopo la richiesta, effettuata dal Pubblico Ministero, di assoluzione del sottoscritto “*perché il fatto non costituisce reato*”, il querelante ha deciso di rimettere la querela.

E così è stato, con la conseguente sentenza di condanna, nei miei confronti ed in solido con il direttore responsabile, al pagamento delle spese processuali consistenti nel complesso nella modica cifra di 57 Euro.

Decisiva, affinché la vicenda in questione si decidesse in questo modo, è risultata indubbiamente la deposizione testimoniale (su mia citazione) da parte di uno degli agenti della Polizia Stradale presenti all’epoca dei fatti sul luogo dell’incidente, che nel corso del suo intervento ha spiegato alla Corte come sia una vera e propria consuetudine più che consolidata, quella delle Pubbliche Autorità, di fornire quotidianamente agli organi di informazione notizie, spesso anche dettagliate, che concernono fatti di una certa gravità per i quali si è reso necessario il loro intervento. L’interesse pubblico a conoscere del fatto in questione era palese, avendo esso provocato la morte di un ragazzo giovanissimo. Per quanto riguarda il requisito della verità, come detto ha invece giocato un ruolo fondamentale la deposizione da parte del poliziotto, che rappresenta una *fonte ufficiale*, dunque attendibile a tutti gli effetti. Sulla questione della continenza, a “tradire” il querelante è stata invece (paradossalmente) la deposizione degli stessi testimoni da lui citati, i quali dinanzi al giudice hanno dichiarato che a loro parere dalla lettura di tutti gli articoli pubblicati dalle diverse testate locali, l’interpretazione dei fatti così come descritti poteva lasciar supporre che la colpa dell’incidente fosse stata del querelante, e non solo da quella del Corriere Adriatico, così come sostenuto dalla sua difesa.

5.3 Diritto di cronaca e diffamazione, quali soluzioni per la corretta applicazione della scriminante?

La questione di fondo, a mio giudizio, è che pur esistendo dei criteri apparentemente ben precisi per inquadrare correttamente l'esercizio del diritto di cronaca, alla resa dei conti la loro interpretazione ai fini dell'applicabilità nei casi concreti resta tuttora molto difficile, oserei dire in alcune circostanze persino ambigua, perché deve tenere conto di numerosi (troppi) fattori. E tra questi, gioca un ruolo assolutamente determinante la costante metamorfosi sociale, che si riflette inevitabilmente sul concetto del "buon costume", e quindi anche dell'onore e della reputazione. La scriminante del diritto di cronaca è un istituto che opera su un reato esistente, qual è quello di diffamazione, escludendone la punibilità. Il processo di elaborazione della materia è stato molto lungo ed ha visto costantemente all'opera sia la dottrina che la giurisprudenza, fondamentale ad esempio nell'elaborazione del concetto di verità putativa. Ma in concreto, secondo me non sembra affatto destinato a potersi esaurire. Il problema maggiore che si incontra impegnandosi nel cercare delle soluzioni definitive alla questione, infatti, è che in un'epoca in cui la diffamazione sembra (tra l'altro) anche lo strumento migliore per fare politica, il giudice, chiamato a pronunciarsi su determinate liti, si trova spesso a decidere dovendo tener conto di elementi che esulano da quella che può considerarsi la sua formazione giuridica, dovendosi invece destreggiare nelle acque di margini valutativi molto ampi e difficilmente ricomprendibili, ad esempio, nell'ambito dei parametri giuridici della *diligenza* o del *buon senso*. E' innegabile, tanto per capirci, che in nome del medesimo principio di diritto la stessa notizia possa essere giustificata a Macerata ma non a Roma.

Per giustificare l'offesa occorrono prove certe, documenti, se non addirittura testimoni, come avvenuto nel mio caso descritto nel paragrafo che precede. Ecco perché ad esempio il giornalismo d'inchiesta sta pian piano scomparendo. Ai nostri giorni la materia della cronaca (e quindi il diritto di esercitarla) è caratterizzata da due fenomeni: da una parte la maggiore fallibilità dei giornalisti nel proporre una notizia (come già sottolineato nei capitoli precedenti, l'obbligo costante di riempire un buon numero di pagine, induce spesso a scrivere in fretta per riuscire a rispettare i tempi ristretti che sono a disposizione, il tutto a discapito di quello che potrebbe definirsi un controllo

accurato sul lavoro), dall'altra una vera e propria epidemia di querele, dato che la rilevanza assunta oggi come oggi dall'immagine, spinge spesso anche il colpevole a proporre l'azione legale per diffamazione. Magari soltanto per una virgola, o una piccola svista in un articolo che sarebbe altrimenti da ritenere ineccepibile.

Viviamo nel mondo di internet e delle *webcam*, nell'era dei *reality* televisivi che affermandosi alla massa del grande pubblico hanno scaraventato al di fuori dello schermo un concetto di *privacy* sempre meno solido rispetto a quello che era in passato, anzi, che quasi non esiste più, o comunque è di difficile valutazione. Si pensi a Facebook, il noto *social network* attraverso cui ormai milioni di semplici cittadini in tutto il mondo mettono davanti agli occhi di tutti (potenzialmente un'infinità sconosciuti) le proprie abitudini quotidiane, con tanto di foto che li ritraggono nell'ambito della propria vita familiare. Ed in questa situazione, il diritto di cronaca è costretto a vivere e adattarsi tra continui mutamenti e pure contraddizioni, perché la libertà di manifestazione del pensiero, che rappresenta indubbiamente un diritto cardine della democrazia, è condizionata oltre che dal sottile e mutabile confine tra ciò che può essere reso pubblico e ciò che invece deve restare nel privato, anche dall'inegabile fame di "invadenza" nella sfera altrui che ormai appartiene di fatto e pericolosamente all'utente finale, che sia inteso come lettore di un giornale o rivista, spettatore televisivo, o navigatore di internet.

I principi dell'interesse pubblico, ma anche della continenza, nei loro vari aspetti con cui si possono presentare, sono insomma in continua evoluzione, vanno obbligatoriamente valutati caso per caso e corrono di pari passo con ciò che al giorno d'oggi la gente vuole leggere, o vedere: si pensi al successo ottenuto da trasmissioni televisive come *Le Iene* o *Striscia la notizia*, a cui abbiamo già accennato prima. E spesso tutto ciò gioca a discapito della verità di ciò che si racconta, perché non si può certo negare che dalla parte del giornalista esista pure una certa volontà di sfornare notizie il più possibile *a sensazione*, utili insomma ad attirare in maniera diretta ed efficace la curiosità del lettore, volontà che a volte si trasforma inevitabilmente e negativamente in un boomerang, per la stessa credibilità della stampa, e non solo. La verità, d'altra parte, rappresentante l'elemento nodale, la base su cui poggia la corretta informazione, il più delle volte si rivela nella sua massima oggettività, così come richiesto dalla giurisprudenza (la quale ha giustamente negato la possibilità giustificarsi

invocando semplicemente l'attendibilità delle proprie fonti, richiedendo quindi un accertamento preciso e meticoloso dell'attendibilità della notizia) soltanto quando il giornalismo che la porta in evidenza è caratterizzato da una certa aggressività, manifestata secondo quella che sta diventando una "moda attuale" utilizzando raggiri e la moderna tecnologia (microcamere, ma anche gli stessi strumenti per effettuare intercettazioni telefoniche), che erano assolutamente sconosciute all'epoca in cui i legislatori hanno affrontato la materia della cronaca, con l'apprezzabilissima intenzione di racchiuderla in una precisa disciplina.

Il diritto di cronaca, come diritto all'informazione, va ritenuto un'importantissima conquista dello Stato moderno perché è indispensabile per la collettività, e come tale va dunque difeso a denti stretti da ognuno di noi. Soprattutto dalla giurisprudenza, che è sicuramente l'unica in grado di custodirne con legittimità i suoi principi, da affermare continuamente seppur adattandoli necessariamente al cambiamento dei tempi.

Solo così, rafforzando la cronaca come diritto, essa potrà rientrare legittimamente nell'ambito di applicazione dell'art. 51 c.p., facendo sì che venga rispettato appieno il principio di *non contraddizione* stabilito dal nostro ordinamento, e spiegato nel primo paragrafo del presente trattato.

BIBLIOGRAFIA

Dottrina

ANTOLIESEI F., *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, Giuffré, Milano 1992.

BARTOLO P., *Commento all'art. 30 della L. 6 agosto 1990 n. 223*, in *Le nuove leggi civili commentate*, 1991.

BEVERE A. – CERRI A., *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Giuffré, Milano 1995.

BICO F. – SORGATO A., *Diffamazione: aspetti pratici e nuove problematiche*, Utet, Torino 2007.

CARACCIOLI I., *L'esercizio del diritto*, Giuffré, Milano 1965.

CATAUDELLA A., *La Tutela della vita privata*, Giuffré, Milano 1972.

CULTRERA S., *Diffamazione, internet e libertà di stampa*, Halley, Matelica (MC) 2006.

ESPOSITO C., *La Libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffré, Milano 1958.

FIANDACA G. – MUSCO E., *Diritto penale, Parte generale, III ed.*, Zanichelli, Bologna 2001.

GRAF ZU DOHNA H., *Die Rechtswidrigkeit als allgemeingültiges Merkmal im Tabtestände strafbarer Handlungen*, Berlino 1905.

LANZI A., *La scriminante dell'art. 51 e le libertà costituzionali*, Giuffré, Milano 1983.

LEONE M., *L'esimente dell'esercizio di un diritto*, Jovene, Napoli 1970.

MANZINI V., *Trattato di diritto penale italiano*, Utet, Torino 1985.

MAZZON R., *Le cause di giustificazione*, Cedam, Padova 2006.

MUSCO E., *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffré, Milano 1974.

NOLL P., *Tatbestand und Rechtswidrigkeit: die Wertabwägung als Prinzip der Rechtfertigung* in *ZStW* 77, Monaco di Baviera 1965.

NUVOLONE P., *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova 1971.

NUVOLONE P., *Responsabilità penali per inquinamento idrico e leggi regionali*, in *Ind. Pen.*, 1975.

PADOVANI S., *Commento all'art. 30 della L. 6 agosto 1990 n. 223*, in *Il sistema radiotelevisivo pubblico e privato*, a cura di ROPPO e ZACCARIA, Cedam, Padova 1991.

PAISSAN M., *Privacy e giornalismo – diritto di cronaca e diritti dei cittadini*, Garante Privacy, Roma 2008.

PICOTTI L., *Profili penali delle comunicazioni illecite via internet*, in *Dinf*, 1999.

POLVANI M., *La diffamazione a mezzo stampa*, Cedam, Padova 1998.

RAMAJOLI S., *Offesa all'onore della persona e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano 1966.

ROCCO A., *L'oggetto del reato e della tutela giuridica penale*, Utet, Torino 1913.

ROMANO R., *Abuso del diritto*, in *Enc.dir.*, I, 1958.

SAUER W., *Allgemeine Strafrechtslehre*, Berlino 1955.

SPASARI M., *Diffamazione e ingiuria*, in *Enc. dir.*, XII, 1964.

Giurisprudenza

Corte cost., 15 giugno 1956 n. 3, in *Giust. Pen.*, 1956, I, p. 265.

Corte cost. n. 103/1973.

Corte cost. n. 163/1993.

Corte cost., 19 novembre 2004, n.347, in *Foro it.*, 2005, I, p. 6.

Corte cost., 19 novembre 2004, n.348, in *Foro it.*, 2005, I, p. 6.

Corte cost., 29 novembre 2004, n.298, in *Foro it.*, 2005, I, p. 7.

Cass. pen., sez. un., 26 marzo 1983, in *Giust. Pen.* 1983, II, p. 627.

Cass. pen., sez. un., 30 giugno 1984, n. 1820.

Cass. pen, sez. V, 13 febbraio 1985, in *Giust. Pen.* 1986, II, c. 621.

Cass. pen., sez. V, 13 aprile 1989, in *Cass. Pen.*, 1990, pag. 852.

Cass. pen., sez. V, 23 ottobre 1991, in *Cass. Pen.*, 1993, n. 1118.

Cass. pen., sez. V, 6 luglio 1992 n. 7632.

Cass. pen., sez. III, 1 Marzo 1993, n. 2491.

Cass. pen., sez. I, 21 febbraio 1994, n. 2173.

Cass. pen., sez. V, 19 settembre 1995, n. 9892.

Cass. pen., 15 luglio 1997 n. 8848.

Cass. pen, sez. V, 15 maggio 1998, n. 5767.

Cass. pen., sez. V, 10 novembre 1998 – 2 febbraio 1999, in *Cass. Pen.*, 2000, p. 615.

Cass. pen., 25 maggio 2000, n. 6877.

Cass. pen., sez. V, 21 dicembre 2000, in *Cass. Pen.* , 2002, p. 229.

Cass. pen., sez. V, 20 febbraio 2001, n. 6925.

Cass. pen., sez. un., 30 maggio 2001 n. 37140, in *Foro it.* 2001, II, p. 629.

Cass. pen., sez. V, 24 settembre 2001, n. 43450, in *Cass. Pen.* 2003, p. 135.

Cass. pen., 19 novembre 2001, in *Riv. Pen.* 2002, pag. 122.

Cass. pen., sez. V, 18 febbraio 2004, n. 11920, in *Dir. e Giust.* 2004, p. 102.

Cass. pen., sez. V, 4-22 giugno 2004, in *Dir. e Giust.*, 2004, pp. 31 e 118.

Cass. pen., sez. I, 2 dicembre 2004, in *CED Cass. Pen.* 2005, rv. 230779.

Cass. pen., sez. I, n. 4462, in *Cass. Pen.* 2003, p. 901.

Cass. pen., sez. V, 23 febbraio 2005, in *CED Cass. Pen.* 2005, rv. 231691.

Cass. pen., sez. V, 21 giugno 2005, n. 27236, in *Dir. e Giust. 2005*, pp. 34 ss..

Cass. pen., sez. V, 21 settembre 2005, n. 37463.

Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2007, n. 42067.

Cass. pen., sez. V, 25 luglio 2008 n. 31392.

Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 2004, n. 23366, in *Dir. e Giust. 2004*.

Cass. civ., sez. III, 26 luglio 2002, n. 11060, in *Giust. civ. Mass. 2002*, p. 1365.

Cass. civ., sez. III, 18 ottobre 2005, n. 20137 in *Dir. e Giust. 2006*, p. 4.

Cass. civ., sez. III, 04 luglio 2006, n. 15270 in *Giust. civ. Mass. 2006*, p. 7.

Cass. civ., sez. III, 24 aprile 2008, n. 10686, in *www.legge-e-giustizia.it*.

Trib. Roma, 4 luglio 1997, in *Dinf*, 1998, p. 807.

Trib. Napoli, 8 agosto 1997, in *Dinf*, 1997, p. 970.

Uff. Indagini Prel. Milano, 4 marzo 2003, in *Foro ambrosiano 2003*, p. 157.

Uff. Indagini Prel. Milano, 8 maggio 2003, in *Foro ambrosiano 2003*, p. 313.

INTERNETGRAFIA

www.aspirantiuditori.it

www.cyberspazioediritto.org

www.difesa dellinformazione.com

www.diritto.it

www.diritto proarte.com

www.interlex.com

www.legge-e-giustizia.it

www.personaedanno.it